

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza multirischio **Assirisk Alberghi**, sviluppata da Assimoco S.p.A. per le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali, gli associati o dipendenti degli intermediari o i clienti di Assicura Agenzia S.r.l. è dedicata ai conduttori e/o proprietari, persone giuridiche e fisiche, di strutture ricettive e alberghiere, fino a 200 posti letto.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione copre:

- ✓ **Sezione Incendio, Eventi naturali e altri danni ai beni:**
danni materiali e diretti alle cose assicurate provocati da incendio o da altre cause;
- ✓ **Sezione Catastrofi Naturali:**
danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da Terremoto, Inondazione, Alluvione, Esondazione e Franamento.
- ✓ **Sezione Furto e Rapina:**
danni materiali e diretti dovuti alla perdita di beni, derivanti da furto e rapina;
- ✓ **Sezione Cristalli:**
le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l'installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre, anche di terzi, rotte in seguito a un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
- ✓ **Sezione Elettronica:**
danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
- ✓ **Sezione Sostegno al reddito:**
i danni da interruzione d'esercizio nell'ambito dell'attività svolta e/o un sostegno temporaneo al reddito in caso di ricovero ospedaliero o periodo di convalescenza dovuti ad infortunio dell'Assicurato;
- ✓ **Sezione Responsabilità Civile:**
Responsabilità civile verso terzi:
danni involontariamente cagionati a terzi nell'ambito della struttura alberghiera (RCT);
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro:
gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti e/o dai prestatori di lavoro (RCO), incluse malattie professionali;
- ✓ **Sezione Assistenza:**
i beni immobili e mobili assicurati attraverso una serie di prestazioni fornite da Blue Assistance S.p.A.;



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non copre:

- ✗ **Sezione Incendio, Eventi naturali e altri danni ai beni:**
 - fabbricati vuoti ed inoccupati, in corso di costruzione e/o ristrutturazione;
 - fabbricati, macchinari e impianti in stato di inattività;
 - fabbricati ubicati in paesi esteri;
 - macchinari, attrezzature ed arredamento in leasing o impianti fotovoltaici e pannelli solari termici, qualora già coperti da apposita assicurazione.
 - stabilimenti balneari, salvo sia attivata la copertura assicurativa dedicata.
- ✗ **Sezione Furto e Rapina**
 - I beni in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione.
- ✗ **Sezione Cristalli**
 - le lastre oggetto di compravendita, aventi valore artistico e/o d'antiquariato e i lucernari.
- ✗ **Sezione Elettronica**
 - le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione o in semplice deposito e costruite da oltre 10 anni dalla data del sinistro;
 - i telefoni cellulari, smartphone, tablet e smartwatch.
- ✗ **Sezione sostegno al reddito**

Non sono assicurabili le persone fisiche affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata da test HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), epilessia.
- ✗ **Sezione Responsabilità Civile:**

Ai fini dell'assicurazione RCT non sono considerati terzi:

 - il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
 - quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti inail, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia;
 - le società le quali, rispetto all'assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
- ✗ **Sezione Assistenza**

Non sono assicurabili i beni immobili e mobili posti in ubicazioni diverse da quelle assicurate.



Che cosa non è assicurato?

* Sezione Eventi Catastrofali

- Fabbricati, macchinari e attrezzature e impianti non impiegati, a qualsivoglia titolo, per l'esercizio dell'attività di impresa
- fabbricati vuoti ed inoccupati, in corso di costruzione e/o ristrutturazione, ubicati all'estero, abusivi;
- fabbricati, macchinari e impianti in stato di inattività;
- macchinari, attrezzature ed arredamento in leasing o impianti fotovoltaici e pannelli solari termici, qualora già coperti da apposita assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;
- ! Puoi perdere il diritto all'indennizzo se intenzionalmente (dolo) esageri l'ammontare del danno da te subito;
- ! Per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro l'assicurazione non opera quando l'assicurato non è in regola con gli obblighi assicurativi di legge, salvo che l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le Sezioni assicuranti i beni sono operanti nell'ubicazione del rischio indicata in polizza, entro i confini della Repubblica Italiana.
- ✓ Relativamente alla responsabilità civile verso terzi l'assicurazione vale per i sinistri verificatisi nei territori di tutti i Paesi del mondo con l'esclusione dei danni verificatisi negli USA, Canada e Messico ove la garanzia è prestata limitatamente ad eventi avvenuti in conseguenza della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati. Relativamente alla Responsabilità civile verso prestatori di lavoro l'assicurazione vale per i danni verificatisi in tutti i Paesi del mondo.



Che obblighi ho?

Hai l'obbligo di:

- dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato.
- comunicare ogni circostanza che comporti un aggravamento del rischio coperto;
- comunicare ogni sinistro a tutti gli assicuratori ai sensi dell'Art. 1910 Codice Civile, in presenza di altre assicurazioni, esistenti o stipulate successivamente, che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza.
- denunciare il sinistro nel più breve tempo possibile, inviando ad Assimoco o all'intermediario il modulo di denuncia di sinistro unitamente a tutta la documentazione comprovante l'evento;

Qualora le tue dichiarazioni risultino false o reticenti o se ometti uno dei precedenti adempimenti, puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza. La polizza può prevedere il frazionamento del premio senza ulteriori oneri aggiuntivi. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento. Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (procedura sepa), assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a Assimoco o all'intermediario, bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad Assimoco o all'intermediario, in contanti (entro il limite di 750 euro annui) o con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure ad Assimoco.

Il contratto ha durata minima di un anno e prevede la possibilità di stipulazione sia con tacito rinnovo che senza tacito rinnovo, a scelta del cliente. In caso di tacito rinnovo, in assenza di disdetta da parte del contraente o di Assimoco, il contratto si intende rinnovato per una nuova annualità. In caso di assenza di tacito rinnovo il contratto cessa alla data di scadenza indicata in polizza senza necessità di comunicazione fra le parti.

L'assicurazione termina:

- quando il Contraente o Assimoco inviano disdetta secondo le modalità previste dagli articoli delle condizioni di assicurazione relativi al diritto di recesso del Contraente, alla disdetta del contratto e al recesso in caso di sinistro;
- quando il Contraente perde la qualifica di correntista o di associato all'intermediario o dipendente del distributore così come previsto dalle condizioni di assicurazione.

Nel caso di disdetta della Convenzione Assicurativa Collettiva, il Contraente verrà informato dall'intermediario contraente della Convenzione che a partire dalla data di effetto della disdetta la copertura cesserà automaticamente con pari data mentre verrà prestata dalla nuova Compagnia a cui è stato trasferito il rischio con continuità di copertura.



Come posso disdire la polizza?

Hai facoltà di recedere dalla polizza inviando comunicazione scritta ad Assimoco:

- per polizza di durata annuale a mezzo raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza annuale.
- entro 60 giorni dalla data di effetto/stipulazione, esclusivamente qualora la polizza sia abbinata ad un finanziamento sottostante assicurato per la garanzia incendio.

In assenza di formale disdetta, data nei termini esposti, la polizza si rinnova automaticamente per ogni successivo periodo annuo di durata.

Assicurazione multirischi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo danni)



Impresa: Assimoco S.p.A.
Prodotto: "Assirisk Alberghi"

Data ultimo aggiornamento: 07/2026 – Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Assimoco S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) – Italia -Telefono 02/269621 – www.assimoco.it – PEC: assimoco@legalmail.it – Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* – Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco. - *Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio il **Patrimonio netto è € 516.756.451** e il **Risultato economico è € 16.167.002,23**
Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet <https://www.assimoco.it/assimoco/gruppo/chi-siamo/Bilanci-e-dichiarazione-non-finanziaria.html>, di cui si specifica il valore dell'**indice di solvibilità: 277%**

Al contratto si applica la Legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate con il contraente. *Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.*

Opzioni con riduzione del premio

Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

Franchigia: possibilità di ridurre il premio scegliendo tra tre livelli di franchigia ("SMALL", "MEDIUM" o "LARGE").

Sezione Responsabilità Civile

Franchigia: possibilità di ridurre il premio scegliendo tra tre livelli di franchigia ("SMALL", "MEDIUM" o "LARGE").

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni:

(i) **Perdita pigioni:** indennizzo delle somme per perdita del canone di locazione per il periodo necessario al ripristino del fabbricato. (ii) **Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi:** indennizzo per danni alle provviste alimentari in banchi, armadi, mobili frigoriferi causati da anomalie o guasti. (iii) **Merci in refrigerazione in celle frigorifere:** indennizzo per danni alle provviste alimentari in celle frigorifere causati da anomalie o guasti, con condizioni specifiche di controllo della temperatura. (iv) **Ricorso Terzi e/o locatari:** copertura per danni materiali diretti a cose di terzi causati da sinistro indennizzabile, inclusi danni da colpa grave e interruzioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. (v) **Rischio Locativo:** copertura per danni diretti e materiali causati da incendio o altro evento garantito ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato. (vi) **Fenomeno elettrico in aumento:** possibilità di aumentare l'importo indennizzabile per danni da fenomeno elettrico. (vii) **Spese demolizione e sgombero in aumento:** possibilità di aumentare l'importo indennizzabile per spese di demolizione e sgombero. (viii) **Ricostruzione cose particolari in aumento:** possibilità di aumentare l'importo indennizzabile per ricostruzione di cose particolari. (ix) **Dispersione liquidi:** indennizzo per danni di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos o vasche a causa di rottura accidentale. (x) **Stabilimento Balneare:** indennizzo per danni materiali e diretti allo stabilimento balneare di proprietà o dato in gestione. (xi) **Eventi Speciali Plus:** pacchetto che prevede indennizzo per danni da grandine a serramenti, vetrate, lucernari, impianti fotovoltaici, lastre di fibrocemento e manufatti in plastica, sovraccarico neve e scivolamento neve sul tetto, eventi atmosferici su tettoie e installazioni esterne, tumulti, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio.

Sezione Furto e rapina:

(i) **Valori in mezzi di custodia:** copertura per valori custoditi in cassaforti o armadi corazzati. (ii) **Valori fuori dai mezzi di custodia:** copertura per valori fuori da mezzi di custodia se chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa. (iii) **Scippo e Rapina dei Clienti:** indennizzo per danni subiti dai clienti in caso di rapina o scippo di effetti personali durante il soggiorno.

Sezione Elettronica:

(i) **Supporti Dati:** indennizzo per costi di riacquisto di supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti e ricostituzione dei dati contenuti. (ii) **Maggiori costi:** indennizzo per costi aggiuntivi sostenuti per la prosecuzione delle funzioni svolte da apparecchiature danneggiate. (iii) **Impiego mobile:** indennizzo per danni a apparecchiature elettroniche ad impiego mobile anche durante il trasporto. (iv) **Programmi standard in licenza d'uso:** indennizzo per costi di duplicazione o riacquisto di programmi danneggiati, distrutti o sottratti.

Sezione Responsabilità Civile:

(i) **Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO):** copertura per responsabilità civile verso dipendenti per infortuni sul lavoro. Per titolari, soci e familiari coadiuvanti la garanzia vale solo per la rivalsa INAIL. **Malattie professionali:** coperte se insorte e manifestate dopo la stipula del contratto, purché causate da fatti colposi avvenuti durante il periodo di validità dell'estensione. **Lavoratori stagionali:** inclusi nella garanzia fino a 4 unità per massimo 150 giorni ciascuno, se in regola con gli obblighi assicurativi e le normative su lavoro e occupazione. (ii)

Cose portate in albergo dai clienti: copertura per danni a cose portate o consegnate dai clienti che pernottano nella struttura. (iii) **Proprietà e/o conduzione di stabilimenti balneari:** copertura per responsabilità civile derivante dalla gestione di stabilimenti balneari. (iv) **Custodia veicoli:** copertura per danni materiali, incluso furto, a veicoli di terzi custoditi in autorimessa o nell'area parcheggio annessa all'azienda. (v) **Esercizi di servizi accessori:** copertura per danni involontari a terzi durante servizi accessori come lavanderia, attività ricreative e culturali. (vi) **Saloni di parrucchieri, estetisti, centri estetici, beauty farm:** copertura per danni corporali da trattamenti di bellezza svolti secondo la normativa. (vii) **Organizzazione di attività sportive e ricreative:** copertura per danni derivanti da attività sportive e ricreative descritte in polizza. (viii) **Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati:** copertura per danni a terzi nella qualità di proprietario di fabbricati, inclusi danni da manutenzione, spargimento d'acqua, incendio, mancata rimozione di neve e ghiaccio.



Che cosa NON è assicurato?

Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel DIP



Ci sono limiti di copertura?

Assimoco non è obbligata a fornire copertura assicurativa o prestazioni o a pagare sinistri se ciò comporta il rischio di sanzioni, divieti o restrizioni da parte delle Nazioni Unite o di disposizioni di tipo economico o commerciale in base a leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici applicabili ad Assimoco

Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni

Esclusioni sempre operanti: (i) danni da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, (ii) danni da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, (iii) danni da esplosioni o radiazioni nucleari, (iv) danni da furto, rapina, occupazione abusiva, (v) danni indiretti come mancato godimento o uso delle cose assicurate, (vi) danni a provviste alimentari in refrigerazione per mancata produzione o distribuzione del freddo, (vii) danni causati con dolo o colpa grave del contraente o assicurato.

Danni esclusi dalle singole garanzie: **Fenomeno elettrico:** (i) danni da usura, carenza di manutenzione, manomissione, (ii) danni durante montaggi o smontaggi non connessi a manutenzione, (iii) danni da difetti noti all'Assicurato o al Contraente, (iv) costi di intervento o sostituzione per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione difetti da usura. **Acqua condotta:** (i) danni da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature, (ii) danni da colaggio e rotture di impianti automatici di estinzione, (iii) danni da gelo, umidità e stillicidio, (iv) danni da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni. **Acqua piovana:** (i) danni da infiltrazioni dal terreno o da finestre/lucernari lasciati aperti, (ii) danni indiretti o di inattività, (iii) danni a fabbricati aperti o incompleti, (iv) danni a provviste alimentari poste a meno di 6 cm dal pavimento, (v) danni da umidità e stillicidio, (vi) danni da mancata o cattiva manutenzione. **Gelo:** (i) danni provocati dal gelo per rotture di condutture esterne, (ii) danni in locali senza riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 48 ore. **Tubazioni interrate:** (i) danni a provviste alimentari poste a meno di 6 cm dal suolo, (ii) danni conseguenti a gelo. **Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio:** (i) danni da furto, rapina, estorsione, saccheggio, (ii) danni a provviste alimentari in refrigerazione per mancata produzione o distribuzione del freddo, (iii) danni da interruzione di processi di lavorazione, (iv) danni durante confisca, sequestro, requisizione, (v) danni a fissi e infissi causati da ladri, (vi) danni a enti mobili posti all'aperto, (vii) per terrorismo: danni da contaminazione chimica, biologica o nucleare, (viii) danni da interruzione di servizi come elettricità, gas. **Eventi atmosferici:** (i) danni da fuoriuscita di corsi d'acqua, mareggiata, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, neve, cedimento o franamento del terreno; valanghe, slavine (ii) danni a alberi, coltivazioni, ciminieri, cancelli, muri di cinta, gru, cavi aerei, pannelli solari, insegne, (iii) danni a fabbricati aperti o incompleti, gazebo, baracche, (iv) danni a installazioni esterne, verande, dehors, tende, (v) danni a serre, tunnel, fungaie, (vi) danni a serramenti e vetrate non costituenti pareti esterne, (vii) danni a lucernari, lastre in cemento-amianto, fibrocemento, manufatti in plastica, impianti fotovoltaici e pannelli solari per grandine. **Colaggio acqua da impianti di estinzione:** (i) danni durante lavori di installazione, riparazione, collaudi, (ii) danni da gelo, (iii) spese per ricerca e riparazione del guasto. **Ricorso terzi e/o locatari:** (i) danni a cose in consegna o custodia dell'assicurato, (ii) danni da inquinamento. **Dispersione liquidi:** (i) danni da usura, corrosione, imperizia, negligenza, errata apertura o chiusura di valvole o rubinetti, (ii) danni da imperfetta tenuta dei contenitori, (iii) danni da dispersione da contenitori inferiori a 300 litri, (iv) danni da fuoriuscita di materiale fuso, (v) danni da stillicidio, (vi) danni ad altri enti da dispersione del liquido, (vii) spese per ricerca rottura e riparazione. **Stabilimento balneare:** (i) danni a impianti solari termici e fotovoltaici.

Eventi speciali plus: **Grandine:** danni a serre, **Sovraccarico neve:** (i) danni a fabbricati non conformi alle norme sui carichi e sovraccarichi di neve, (ii) danni da scivolamento neve a comignoli, tegole, grondaie, (iii) danni da valanghe, slavine, gelo, (v) danni a lucernari, vetrate, serramenti, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pannelli solari e fotovoltaici, impermeabilizzazioni, (vi), **Eventi atmosferici su tettoie o fabbricati aperti:** danni a lastre in cemento-amianto, fibrocemento, manufatti in plastica causati da grandine.

Sezione Catastrofi Naturali

Esclusioni sempre operanti: danni (i) conseguenza diretta di comportamento attivo dell'uomo, (ii) a terzi, provocati dai beni assicurati, (iii) da terrorismo, sabotaggio, tumulti, (iv) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Esclusioni terremoto: danni (i) da penetrazione di acqua marina, maremoto, marea, mareggiata, (ii) eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, (iii) valanghe, slavine, (iv) alluvione, inondazione, esondazione, (v) rapina, saccheggio, ammanchi,

Esclusioni alluvione/inondazione/esondazione danni: (i) da bombe d'acqua, penetrazione di acqua marina, maremoto, marea, mareggiata (ii) da variazione falda freatica, (ii) da intasamento o rottura di grondaie o fognature non direttamente correlati all'evento, (iii) da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, (iv) da spargimento acqua da tubazioni, (v) da guasto impianti estinzione, (vi) da franamento, cedimento, smottamento terreno, (vii) a enti mobili all'aperto, (viii) alle merci in locali interrati o seminterrati.

Esclusioni franamento danni da: (i) terremoto, (ii) alluvione, inondazione, bombe d'acqua, (iii) eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, (iv) valanghe, slavine, distacco graduale di roccia, (v) errata valutazione di pendenze o carichi del terreno.

Sezione Furto e rapina

Esclusioni sempre operanti: (i) danni verificatisi in occasione di incendi, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, ostilità, rivolte, insurrezioni, confische, requisizione; (ii) danni agevolati da assicurato o contraente con dolo o colpa grave, da persone conviventi, incaricati della sorveglianza, parenti o affini, (iii) danni da furto avvenuto quando i locali rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi; (iv) danni indiretti non riguardanti la materialità delle cose assicurate.

Sezione Cristalli

Esclusioni sempre operanti: (i) danni da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti, crollo fabbricato; (ii) dolo del contraente o assicurato; (iii) lavori edili o stradali nelle vicinanze, esplosioni o radiazioni nucleari, atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di manutenzione, danni a sorgenti luminose e insegne per surriscaldamento o corto circuito, riparazioni, rimozioni, traslochi, manutenzione straordinaria o riadattamento locali, (iii) scheggiature e rigature non sono indennizzabili.

Sezione Elettronica

Danni sempre esclusi:

(i) danni causati con dolo dell'Assicurato o Contraente; da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimenti, assestamenti e crolli; da esplosioni, radiazioni nucleari o atti di guerra; da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione o effetti atmosferici graduali; per i quali risponde il costruttore, venditore o locatore; in conseguenza di montaggi/smontaggi non connessi a

manutenzione; trasporti o trasferimenti fuori sede; inosservanza di prescrizioni manutentive; danni estetici non connessi a danni indennizzabili; da difetti noti all'atto della stipula; a tubi, valvole e lampade non collegati a danni indennizzabili; smarrimenti o ammanchi; già coperti da altre sezioni, (ii) danni da uso o abuso di Internet, trasmissione elettronica di dati, virus informatici, worm, logic bomb, cavalli di Troia o problemi simili; abuso di indirizzi, siti web o sistemi similari; danni a dati o informazioni su siti web o sistemi similari.

Danni esclusi dalle singole garanzie:

Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica: non sono indennizzati i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni di assistenza tecnica della casa costruttrice o suoi autorizzati; esclusi costi per controlli funzionalità, manutenzione preventiva, usura e aggiornamenti tecnologici. **(ii) Impianto di condizionamento:** esclusi danni da variazioni di umidità o temperatura se non è presente un impianto di segnalazione ottica e acustica indipendente, capace di intervenire tempestivamente anche fuori orario. **(iii) Supporti dati:** esclusi costi da errata registrazione, cancellazione per errore o cestinatura per svista. **(iv) Maggiori costi:** esclusi costi per limitazioni attività aziendali, indisponibilità finanziaria, modifiche o migliorie in riparazione, danni a materie prime, semilavorati o prodotti finiti, ricostituzione dati. **(v) Impiego mobile:** esclusi danni a valvole, tubi, lenti. Durante trasporto impianti/apparecchiature devono essere riposti nelle custodie originali.

Sezione Responsabilità Civile

RCT e RCO: danni da sostanze radioattive, amianto, inquinamento, esplosivi, onde elettromagnetiche, atti di guerra, terrorismo. **RCT:** (i) danni causati da persone non dipendenti dell'Assicurato (ii) danni a cose trasportate, detenute, rimorchiate, sollevate, (iii) danni da furto, (iv) danni a opere in costruzione, (v) danni da circolazione su strade pubbliche o equiparate, (vi) danni da impiego di veicoli o impianti da parte di persone non abilitate, (vii) danni da proprietà di fabbricati, (viii) danni da interruzione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, (ix) danni da responsabilità professionale, (x) danni da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato. **Incendio, scoppio, esplosione di cose dell'assicurato:** danni a cose di terzi detenute o su cui si eseguono i lavori. **Danni da inquinamento:** per fuoriuscita di inquinanti da impianti, condutture, macchinari, serbatoi e cisterne per occlusione, tracimazione o rigurgito. **Somministrazione/vendita di alimentari:** (i) danni da somministrazione di prodotti difettosi, (ii) danni alle cose vendute e somministrate (iii) danni derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti. **Servizio guardaroba:** danni a denaro, valori, veicoli, cose non consegnate, danni da incendio o bruciature.

Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO): (i) **Malattie professionali:** non sono coperti i casi di ricaduta di malattie professionali già indennizzate, omissioni volontarie nella prevenzione, malattie manifestatesi dopo 12 mesi dalla cessazione della polizza o del rapporto di lavoro, e malattie da asbestosi, silicosi o contagio da HIV. **Addetti stagionali:** non è operante la garanzia malattie professionali. **Cose portate in albergo dai clienti:** non compresi danni subiti da veicoli/motoveicoli custoditi dalla struttura. **Proprietà e/o conduzione di stabilimenti balneari:** (i) danni a cose portate, consegnate o non consegnate da chi usufruisce dei servizi dello stabilimento. **Custodia veicoli:** (i) danni da mancato uso dei veicoli, (ii) danni a cose situate sui/nei veicoli, (iii) danni da atti vandalici senza responsabilità diretta dell'assicurato. **Saloni di parrucchieri, estetisti, centri estetici, beauty farm:** (i) danni da trattamenti fuori dal periodo di validità della polizza, (ii) danni manifestati dopo 60 giorni dal trattamento, (iii) danni da iniezione di prodotti invasivi, (iv) danni estetici per mancata rispondenza del trattamento, (v) danni da difetto originario del prodotto. **Organizzazione di attività sportive e ricreative:** (i) danni da attività di arrampicata su roccia/ghiaccio oltre il terzo grado, immersione con autospiratore, rafting, canoa, equitazione, bob, (ii) danni durante gare non organizzate dall'albergo o gare professionistiche. **Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati:** (i) danni a cose di terzi detenute dall'assicurato, (ii) danni da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, demolizioni, (iii) danni da umidità, stitilicidio, insalubrità, (iv) danni da attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi nei fabbricati, (v) danni da fabbricati ad uso civile/abitativo, (vi) danni da fabbricati fuori dall'Italia, (vii) danni da fabbricati in cattivo stato di manutenzione.

Sezione Sostegno al reddito:

Maggiori spese: causate da scioperi, serrate, provvedimenti dell'autorità, difficoltà di reperimento beni e servizi per cause di forza maggiore, spese sostenute dopo 120 giorni dal sinistro. **Sostegno temporaneo al reddito:** esclusi (i) infortuni durante uso di aeromobili non di linea, gare motoristiche, uso di veicoli se si è privi di abilitazione, (ii) infortuni da trasformazioni atomiche, radiazioni, (iii) infortuni da ubriachezza alla guida, azioni delittuose, malattie mentali, uso di sostanze stupefacenti, (iv) infortuni durante sport estremi o professionistici, (v) infortuni durante arruolamento volontario o mobilitazione, (vi) conseguenze di ernie diverse da quelle addominali da sforzo, infarti, malattie tropicali, operazioni chirurgiche non necessarie per infortunio.

Sezione Assistenza:

Danni sempre esclusi: (i) sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, (ii) danni causati da dolo dell'assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio, da abuso di alcolici o psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, (iii) danni causati dall'intervento delle autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile. **Danni esclusi dalle singole garanzie:** (i) **Elettricista:** se la mancanza di corrente elettrica nell'immobile assicurato è stata causata da corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato o dei suoi collaboratori, interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore, guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore; (ii) **Idraulico:** danni dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; danni dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Azienda, a negligenza dell'Assicurato e dei suoi collaboratori, a interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari, danni dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.



A chi è rivolto questo prodotto?

La polizza multirischio **Assirisk Alberghi**, sviluppata da Assimoco S.p.A. per i correntisti delle Banche, gli associati agli intermediari, i dipendenti dei distributori, compresi i loro familiari, nonché i clienti di Assicura Agenzia S.r.l., è dedicata ai conduttori e/o proprietari, persone giuridiche e fisiche, di strutture ricettive e alberghiere, fino a 200 posti letto.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: i costi di intermediazione sono pari al 34% calcolati sul premio imponibile. Costi dei PPI: i costi complessivi sono pari al 49,27%, di cui il 68,47% per costi di intermediazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, agli uffici reclami dell'Impresa indicando i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, numero di polizza o numero di sinistro, denominazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. I recapiti sono: per reclami che riguardano il rapporto contrattuale: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2466, e-mail: ufficioreclamipremi@assimoco.it. per reclami che riguardano i sinistri: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2405, e-mail: ufficioreclamisinistri@assimoco.it. L'Ufficio Reclami fornisce una risposta entro quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo.

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all' IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06-42.133.206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	È possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, presentando istanza a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it . L'esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Perizia contrattuale e arbitrato : Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio periti e/o arbitri. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e un'Impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposte sul premio: 22,25% per le Sezioni Incendio Eventi Naturali ed Altri Danni ai Beni, Catastrofi Naturali, Furto e Rapina, Responsabilità Civile; 21,25% per la Sezioni Cristalli, Elettronica e Sostegno al Reddito (Maggiori spese, indennità aggiuntiva e Diaria forfettaria); 2,50% per la Sezione Sostegno al Reddito da Infortunio; 10% per la Sezione Assistenza;
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.assimoco.it/dam/assimoco/pdf/Offerta/OblioOncologico/Tabella-Oblio-oncologico-Assimoco.pdf
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE - AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di assicurazione

Assicurazione multirischi per le strutture ricettive

Il presente documento deve essere consegnato al **Contraente** prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

Organizzazione dei contenuti:

- Guida all'utilizzo della Polizza
- Condizioni di Assicurazione
- Allegato 1 - Glossario

Set Informativo Mod. D A1Q – Ed. 12/2020 - Aggiornamento al 07/2026

Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.

AREA CLIENTI

La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti **Assimoco** è il nostro modo di esserti sempre vicino.

Uno spazio personale gratuito dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze e non solo: scadenze, documenti, sinistri aperti, pagamenti, richieste di modifiche ai dati personali, richieste di apertura dei sinistri e molto altro. **Iscriviti subito su [assimoco.it](https://www.assimoco.it) e clicca su ACCEDI, bastano pochi click!**

DA ORA PUOI ANCHE



**PAGARE I PREMI
SUCCESSIVI AL PRIMO**



**RICHIEDERE
MODIFICHE AI DATI
PERSONALI**



**RICHIEDERE
L'APERTURA
DI UN SINISTRO**



E MOLTO ALTRO

Iscritto in 4 semplici passaggi

Prima di iniziare

1 Controlla di avere il tuo numero di polizza (lo trovi nell'intestazione della polizza)

2 Prepara il tuo codice fiscale

3 Assicurati di avere accesso alla tua casella email dove riceverai il link di attivazione. Ricordati che il tuo indirizzo email diventerà la tua username per accedere all'Area Clienti.



VAI SU ASSIMOCO.IT

Clicca sul bottone "Accedi/Registrati" in alto a destra, e poi nella pagina "Accedi ai tuoi servizi" clicca sulla voce "Registrati".



COMPILA I CAMPI

Inserisci i dati richiesti, leggi e prendi visione dell'informativa privacy. Scegli inoltre se ricevere le comunicazioni sulla tua posizione assicurativa in formato digitale.



CONTROLLA LA TUA EMAIL

Riceverai un'email con all'interno un link. Clicca sul link per procedere con la registrazione.



COMPLETA LA TUA REGISTRAZIONE

Crea la tua password, rispettando i criteri di sicurezza.

Chi siamo

Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSicurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.

Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Agenzie, da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie con soluzioni assicurative danni e vita.

L'offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.

Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania ed è la compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane); il Credito Cooperativo (BCC).

www.assimoco.it

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo **Assimoco**, acquistando la **polizza Alberghi**.

La **Polizza** multirischi **Alberghi**, sviluppata da **Assimoco** per le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali, è dedicata:

- ai correntisti delle Banche;
- agli associati agli intermediari ed ai dipendenti dei distributori, inclusi i loro familiari, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l.;
- ai clienti di Assicura Agenzia S.r.l.;
- alle strutture aventi prevalentemente fino a 100 posti letto;
- ai conduttori e/o proprietari - persone giuridiche e fisiche - di strutture ricettive e alberghiere come: Alberghi, Hotel, Motel, B&B al di fuori della dimora abituale, Garni, Pensioni e Residence.

Non possono essere assicurate strutture con più di 200 posti letto, oltre a campeggi, villaggi turistici, agriturismi, strutture inattive e fabbricati in cattivo stato di manutenzione.

Il prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate ad esigenze specifiche, quali ad esempio ostelli, rifugi e stabilimenti balneari.



COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del **Contraente** e dell'**Assicurato**, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su **sfondo azzurro** e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei **riquadri informativi** , contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



IL GLOSSARIO

Nel testo di polizza sono state evidenziate, riportandole in **grassetto corsivo**, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: **polizza**).

Cordialmente,
Gruppo Assimoco

Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa italiana che ha assunto la qualifica di Società Benefit

COS'È UNA SOCIETÀ BENEFIT?

Si tratta di una forma giuridica che garantisce all'azienda una solida base per allineare la missione e creare valore condiviso nel medio e lungo termine. Questa forma legale rappresenta una modifica permanente dello statuto societario dell'azienda e ne protegge la missione in caso di entrata di nuovi investitori, cambi di leadership e passaggi generazionali.

COSA SIGNIFICA PER NOI ESSERE SOCIETÀ BENEFIT?

Crediamo fortemente che nel fare impresa possiamo creare un impatto positivo sulle persone, la società e il territorio.

Per questo vogliamo che le nostre relazioni si concretizzino nella fioritura delle persone, nella promozione e protezione del benessere e nell'attivazione di sistemi di welfare integrato. Solo così sapremo generare profitto e dare il nostro contributo alla collettività.

IL BENEFICIO COMUNE: IL NOSTRO OBIETTIVO DA SEMPRE

La trasformazione in Società Benefit è stata per noi un'evoluzione giuridica naturale del nostro modo di fare impresa, che si traduce in tre impegni concreti: Valore alle Persone, Servizi Utili e Welfare Integrato.

INDICE**SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI E ALTRI DANNI AI BENI 7****COSA È SEMPRE ASSICURATO 7**

Art. 1 - I beni assicurabili	7
Art. 2 - Caratteristiche del rischio	7
Art. 3 - Vicinanze che possono influenzare la valutazione del rischio	7
Art. 4 - I danni assicurati	7
Art. 5 - Spese assicurate	9
Art. 6 - Tumulti, scioperi, sommosse atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio	10
Art. 7 - Eventi atmosferici	11
Art. 8 - Colaggio acqua da impianti di estinzione	11
Art. 9 - Buona fede	11
Art. 10 - Enti all'aperto	11

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 12**

Art. 11 - Perdita di pigioni	12
Art. 12 - Merci in refrigerazione in banchi, armadi, o mobili frigoriferi	12
Art. 13 - Merci in refrigerazione in celle frigorifere	12
Art. 14 - Ricorso terzi e locatari	13
Art. 15 - Rischio locativo	13
Art. 16 - Fenomeno elettrico in aumento	13
Art. 17 - Spese di demolizione e sgombero in aumento	13
Art. 18 - Ricostruzione cose particolari in aumento	14
Art. 19 - Dispersione liquidi	14
Art. 20 - Stabilimento balneare	14
Art. 21 - Eventi speciali plus	14

**COSA NON È ASSICURATO 15**

Art. 22 - I beni non assicurabili	15
-----------------------------------	----

**LIMITI DI COPERTURA 15**

Art. 23 - I danni non assicurati	15
Art. 24 - Limite massimo dell'indennizzo	15
Art. 25 - Franchigia	15
Art. 26 - Riepilogo dei limiti e delle garanzie	16

**DOVE VALE LA COPERTURA 18**

Art. 27 - Validità territoriale della copertura	18
---	----

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 18**

Art. 28 - Cosa deve fare il contraente in caso di sinistro	18
Art. 29 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	18
Art. 30 - Modalità di valutazione del danno	19
Art. 31 - Compiti dei periti	19
Art. 32 - Onorari dei periti	19
Art. 33 - Ispezione delle cose assicurate	19
Art. 34 - Esagerazione dolosa del danno	19
Art. 35 - Rinuncia alla rivalsa	20
Art. 36 - Forma dell'assicurazione – valore a nuovo	20
Art. 37 - Determinazione dell'ammontare del danno	20
Art. 38 - Determinazione dell'indennizzo secondo il criterio di adeguamento tecnologico	21
Art. 39 - Modifiche agli enti assicurati	21
Art. 40 - Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale	22
Art. 41 - Offerta e pagamento dell'indennizzo	22
Art. 42 - Anticipo in caso di sinistro	22

SEZIONE CATASTROFI NATURALI 23**COSA È SEMPRE ASSICURATO 23**

Art. 43 - I beni assicurabili	23
-------------------------------	----

Art. 44 - Caratteristiche del rischio	23
Art. 45 - I danni assicurati	23



COSA NON È ASSICURATO	24
Art. 46 - I beni non assicurabili	24



LIMITI DI COPERTURA	24
Art. 47 - I danni non assicurati	24
Art. 48 - Limite massimo dell'indennizzo	25
Art. 49 - Scoperto e franchigia	25
Art. 50 - Riepilogo dei limiti delle garanzie	25



DOVE VALE LA COPERTURA	25
Art. 51 - Validità territoriale della copertura	25



OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	26
Art. 52 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro	26
Art. 53 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	26
Art. 54 - Modalità di valutazione del danno	26
Art. 55 - Compiti dei periti	26
Art. 56 - Onorari dei periti	27
Art. 57 - Ispezione delle cose assicurate	27
Art. 58 - Esagerazione dolosa del danno	27
Art. 59 - Rinuncia alla rivalsa	27
Art. 60 - Forma dell'Assicurazione – Valore a nuovo	27
Art. 61 - Determinazione dell'ammontare del danno	28
Art. 62 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale	29
Art. 63 - Offerta e pagamento dell'indennizzo	29
Art. 64 - Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno	29

SEZIONE FURTO E RAPINA 31



COSA È SEMPRE ASSICURATO	31
Art. 65 - I beni assicurabili	31
Art. 66 - I danni assicurati	31



OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	31
Art. 67 - Valori in mezzi di custodia	31
Art. 68 - Valori fuori dai mezzi di custodia	32
Art. 69 - Scippo e rapina dei clienti	32



COSA NON E' ASSICURATO	32
Art. 70 - I beni non assicurabili	32



LIMITI DI COPERTURA	32
Art. 71 - I danni non assicurati	32
Art. 72 - Limite massimo dell'indennizzo	32
Art. 73 - Riepilogo dei limiti delle garanzie	32



DOVE VALE LA COPERTURA	33
Art. 74 - Validità territoriale della copertura	33



OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	33
Art. 75 - Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro	33
Art. 76 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	33
Art. 77 - Modalità di valutazione del danno	34
Art. 78 - Compiti dei periti	34
Art. 79 - Ispezione delle cose assicurate	34
Art. 80 - Esagerazione dolosa del danno	34
Art. 81 - Forma dell'assicurazione – primo rischio assoluto	35
Art. 82 - Determinazione dell'ammontare del danno	35
Art. 83 - Recupero delle cose rubate	35
Art. 84 - Riduzione delle somme assicurate	36

Art. 85 - Offerta e pagamento dell'indennizzo	36
---	----

SEZIONE CRISTALLI	37
--------------------------	-----------

	COSA E' SEMPRE ASSICURATO	37
	Art. 86 - I beni assicurabili	37
	Art. 87 - I danni assicurati	37

	COSA NON E' ASSICURATO	37
	Art. 88 - I beni non assicurabili	37

	LIMITI DI COPERTURA	37
	Art. 89 - I danni non assicurati	37
	Art. 90 - Limite massimo dell'indennizzo	37
	Art. 91 - Riepilogo dei limiti delle garanzie	37

	DOVE VALE LA COPERTURA	38
	Art. 92 - Validità territoriale della copertura	38

	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	38
	Art. 93 - Cosa deve fare il contraente assicurato in caso di sinistro	38
	Art. 94 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	38
	Art. 95 - Modalità di valutazione del danno	38
	Art. 96 - Compiti dei periti	38
	Art. 97 - Ispezione delle cose assicurate	39
	Art. 98 - Esagerazione dolosa del danno	39
	Art. 99 - Rinuncia alla rivalsa	39
	Art. 100 - Forma dell'assicurazione – primo rischio assoluto	39
	Art. 101 - Determinazione dell'ammontare del danno	39
	Art. 102 - Offerta e pagamento dell'indennizzo	39

SEZIONE ELETTRONICA	40
----------------------------	-----------

	COSA E' SEMPRE ASSICURATO	40
	Art. 103 - I beni assicurabili	40
	Art. 104 - I danni assicurati	40
	Art. 105 - Apparecchiature di protezione di stabilizzazione	40

	OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	40
	Art. 106 - Supporto dati	40
	Art. 107 - Maggiori costi	41
	Art. 108 - Impiego mobile	41
	Art. 109 - Programmi standard in licenza d'uso	42

	COSA NON E' ASSICURATO	42
	Art. 110 - I beni non assicurabili	42

	LIMITI DI COPERTURA	42
	Art. 111 - I danni non assicurati	42
	Art. 112 - Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assicurazione tecnica	43
	Art. 113 - Impianto di condizionamento	43
	Art. 114 - Limite massimo dell'indennizzo	43
	Art. 115 - Riepilogo dei limiti e delle garanzie	43

	DOVE VALE LA COPERTURA	44
	Art. 116 - Validità territoriale della copertura	44

	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	44
	Art. 117 - Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro	44
	Art. 118 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	44
	Art. 119 - Modalità di valutazione del danno	44
	Art. 120 - Compiti dei periti	45
	Art. 121 - Onorari dei periti	45

Art. 122 - Ispezione delle cose assicurate	45
Art. 123 - Esagerazione dolosa del danno	45
Art. 124 - Forma dell'assicurazione – valore a nuovo	45
Art. 125 - Determinazione dell'ammontare del danno	46
Art. 126 - Determinazione dell'indennizzo secondo il criterio di adeguamento tecnologico	47
Art. 127 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale	47
Art. 128 - Offerta e pagamento dell'indennizzo	47

SEZIONE SOSTEGNO AL REDDITO 48

	COSA È SEMPRE ASSICURATO	48
	Art. 129 - I beni assicurabili	48
	Art. 130 - Le persone fisiche assicurabili	48
	Art. 131 - Operatività delle garanzie	48

	OPZIONI CON UN PAGAMENTO AGGIUNTIVO	48
	Art. 132 - Maggiori spese	48
	Art. 133 - Indennità aggiuntiva	48
	Art. 134 - Diaria forfettaria	49
	Art. 135 - Sostegno temporaneo al reddito	49

	CHI NON E' ASSICURATO	50
	Art. 136 - Persone fisiche non assicurabili	50

	LIMITI DI COPERTURA	50
	Art. 137 - I danni non assicurati	50
	Art. 138 - Limite massimo dell'indennizzo	51
	Art. 139 - Riepilogo dei limiti e delle garanzie	51

	DOVE VALE LA COPERTURA	51
	Art. 140 - Validità territoriale della copertura	51

	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	52
	Art. 141 - Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro	52
	Art. 142 - Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro infortuni	52
	Art. 143 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	52
	Art. 144 - Modalità di valutazione del danno	52
	Art. 145 - Compiti dei periti	53
	Art. 146 - Onorari dei periti	53
	Art. 147 - Esagerazione dolosa del danno	53
	Art. 148 - Rinuncia alla rivalsa	53
	Art. 149 - Forma dell'assicurazione	53
	Art. 150 - Offerta e pagamento dell' indennizzo	53

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 54

	COSA E' SEMPRE ASSICURATO	54
	Art. 151 - Destinatari dell'assicurazione	54
	Art. 152 - I danni assicurati - rct	54
	Art. 153 - Rivalsa i.n.p.s. e inail	57
	Art. 154 - Danni subiti da personale dell'assicurato non compreso nella definizione di addetti	57
	Art. 155 - Somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari	58
	Art. 156 - Servizio di guardaroba	58
	Art. 157 - Premio di assicurazione in base al numero di posti letto	58

	OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	59
	Art. 158 - I danni assicurati – rco	59
	Art. 159 - Cose portate in albergo dai clienti	60
	Art. 160 - Proprietà' e/o conduzione di stabilimenti balneari	60
	Art. 161 - Custodia veicoli	61
	Art. 162 - Esercizio di servizi accessori	61
	Art. 163 - Saloni di parrucchieri, estetisti, centri estetici, beauty farm	61
	Art. 164 - Organizzazione di attività' sportive e ricreative	62

	Art. 165 - Responsabilit� civile della propriet� dei fabbricati	62
	CHI E COSA NON � ASSICURATO	63
	Art. 166 - Persone non considerate terzi	63
	Art. 167 - I danni non assicurati	63
	LIMITI DI COPERTURA	64
	Art. 168 - Efficacia dell'assicurazione	64
	Art. 169 - Massimali	65
	Art. 170 - Massimo risarcimento	65
	Art. 171 - Franchigie e scoperto	65
	Art. 172 - Riepilogo dei limiti e delle garanzie	65
	DOVE VALE LA COPERTURA	67
	Art. 173 - Validit� territoriale della copertura	67
	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	67
	Art. 174 - Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro	67
	Art. 175 - Rinuncia alla rivalsa	67
	Art. 176 - Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza	67
	Art. 177 - Offerta e pagamento dell'indennizzo	67
	SEZIONE ASSISTENZA	68
	COSA E' SEMPRE ASSICURATO	68
	Art. 178 - Il fornitore delle prestazioni previste dalla garanzia	68
	Art. 179 - I beni assicurabili	68
	Art. 180 - Prestazioni assicurate	68
	COSA NON � ASSICURATO	69
	Art. 181 - I beni non assicurabili	69
	Art. 182 - Quando non si ha diritto alla prestazione	69
	Art. 183 - Quando non si ha diritto all'invio di tecnici per interventi di emergenza	69
	LIMITI DI COPERTURA	69
	Art. 184 - Limiti di copertura per tutte le prestazioni di assistenza garantite	69
	Art. 185 - Diritto di rivalsa per i danni attribuibili alla responsabilit� di terzi	69
	Art. 186 - Limiti di copertura per gli interventi di emergenza presso la struttura alberghiera assicurata	70
	DOVE VALE LA COPERTURA	70
	Art. 187 - Validit� territoriale della garanzia assistenza	70
	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	70
	Art. 188 - Obbligo di preventiva richiesta telefonica delle prestazioni della garanzia assistenza	70
	Art. 189 - Obbligo di fornire la documentazione richiesta e di rimborsare le prestazioni non dovute	70
	PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE	71
	OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO	71
	Art. 190 - Comunicazione della diminuzione del rischio	71
	Art. 191 - Coesistenza di franchigie e scoperti	71
	Art. 192 - Modifiche dell'assicurazione	71
	Art. 193 - Oneri fiscali a carico del contraente	71
	Art. 194 - Foro competente	71
	Art. 195 - Dolo e colpa grave	71
	Art. 196 - Rinvio alle norme di legge	71
	QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO	71
	Art. 197 - Termini e modalit� di pagamento del premio	71
	QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE	72
	Art. 198 - Durata temporale dell'assicurazione	72



COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE	72
Art. 199 - Diritto di recesso del contraente	72
Art. 200 - Disdetta del contratto	72
Art. 201 - Perdita della qualifica di correntista o di associato o dipendente dell'intermediario che collabora o di cliente di Assicura agenzia srl	72
Art. 202 - Recesso in caso di sinistro	73
Art. 203 - Estinzione anticipata o trasferimento del mutuo ipotecario o del finanziamento	73
Art. 204 - Rinegoziazione del mutuo o del finanziamento	73
Art. 205 - Assicurazione incendio esplosione e scoppio in abbinamento a mutuo o finanziamento	74
Art. 206 - Inoperatività della copertura a seguito dell'applicazione di sanzioni	74
Art. 207 - Modifica unilaterale delle condizioni di contratto e/o del premio	74
Art. 208 - Modalità di invio delle comunicazioni	75

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI	76
--	-----------



ALLEGATO 1 - GLOSSARIO	81
-------------------------------	-----------

SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI E ALTRI DANNI AI BENI



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

ART. 1 - I BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura, nell'ambito dell'attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro Familiari, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l.

Tali beni possono essere:

- a) **Fabbricati** o porzione di **Fabbricati**, adibiti a strutture ricettive e alberghiere e relativo **Contenuto**. Nel caso fosse assicurata una porzione di **Fabbricato**, l'**Assicurazione** comprende anche la quota delle parti di **Fabbricato** costituenti proprietà comune.
- b) **Valori e Cose particolari**.

È inoltre possibile estendere la copertura assicurativa alle provviste alimentari in refrigerazione in Celle Frigorifere e/o in Banchi, armadi o mobili frigoriferi, purché nell'ambito di pertinenza dell'attività alberghiera.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

I Fabbricati possono avere le seguenti caratteristiche costruttive:

a) **Incombustibili**: strutture portanti verticali e pareti esterne in materiali incombustibili. È tollerato che siano in materiale **Combustibile** solai, rivestimenti, coibentazioni, strutture portanti e copertura del **Tetto**. Nelle strutture portanti verticali e nelle pareti esterne è tollerata la presenza di materiali **Combustibili** per non oltre il 25% delle rispettive superfici.

Tali caratteristiche non sono richieste per:

- eventuali tettoie e minori dipendenze staccate o annesse eventualmente esistenti all'interno del recinto del complesso assicurato, purché queste non abbiano area coperta superiore a 2/10 di quella complessiva;
- installazioni esterne quali verande, dehors purché non abbiano area coperta superiore al 25 % di quella complessiva;
- corpi/porzioni adibite ad ufficio o alloggio di servizio.

- b) **Combustibili**: strutture portanti verticali, pareti esterne, solai, rivestimenti, coibentazioni, strutture portanti e copertura del **Tetto** in materiali combustibili.

Inoltre il fabbricato è classificabile anche come **Combustibile**, qualora le strutture portanti verticali e le pareti esterne siano costruite, per oltre il 25% delle rispettive superfici, in materiali combustibili.

ART. 3 - VICINANZE CHE POSSONO INFLUENZARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La vicinanza di boschi o depositi di sostanze **Esplosivi** o **Inflammabili**, non tenendo conto degli **Inflammabili** esistenti in serbatoi completamente interrati o fissi incombustibili, influisce sulla valutazione del **Rischio** e pertanto deve essere espressamente dichiarata in **Polizza**; tale norma ha carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali con particolare riguardo a quanto disposto dagli Art. 192 – Modifiche dell'assicurazione.

È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in **Polizza**, l'esistenza di boschi o depositi di sostanze **Esplosivi** o **Inflammabili** qualora tali enti siano posti a distanza non inferiore a 20mt dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.

ART. 4 - I DANNI ASSICURATI

Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i **Danni materiali** e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati, da:

- 1 Incendio;
- 2 fulmine;
- 3 **Implosione, Esplosione o Scoppio** non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, a insaputa dell'Assicurato, siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà, con esclusione dei danni provocati da usura, corrosione o difetto del materiale;
- 4 caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate esclusi gli ordigni esplosivi;
- 5 onda sonora determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;

- 6 sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di **apparecchiature elettroniche**, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20mt da esse;
- 7 urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via e/o su strada privata ad uso pubblico, non appartenenti al **Contraente** o all'**Assicurato** né al suo servizio;
- 8 fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del **Fabbricato**, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- 9 i guasti causati per ordine dell'autorità e quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, purché in entrambi i casi gli stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare, o arrestare i danni provocati dagli eventi garantiti in **Polizza**;

Assimoco indennizza altresì, nell'ambito della somma assicurata, i **Danni materiali** e diretti causati da:

- 10 caduta rovinosa di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
- 11 correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, a: impianti, macchine, apparecchiature e circuiti sia elettrici che elettronici, facenti parte, qualora assicurati, di **Fabbricati** o di **Attrezzature ed arredamento** (con esclusione di quanto rientrante nella definizione **Apparecchiature elettroniche**).

Assimoco non indennizza i danni:

- causati da usura, carenza di manutenzione o manomissione;
- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'**Assicurato** o al **Contraente** all'atto della stipulazione della **Polizza** nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Sono inoltre esclusi i costi di intervento o di sostituzione relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura.

Per le apparecchiature assicurate che prevedono l'installazione di apparecchi di protezione e stabilizzazione, i danni imputabili a variazione di tensione della rete elettrica di alimentazione saranno indennizzabili solo se installati e funzionanti i suddetti apparecchi.

La presente garanzia è prestata a **Primo rischio assoluto**.

- 12 fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni installate nel **Fabbricato** indicato in **Polizza** e di sua esclusiva pertinenza, con esclusione dei danni alle provviste alimentari collocate ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo. **Assimoco** non indennizza i danni:
- derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;
 - provocati da colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione;
 - provocati da gelo, umidità e stillicidio;
 - derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni.

Sono comprese, in caso di danno risarcibile e solo se assicurato il **Fabbricato**, le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, comprese quelle per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di **Fabbricato**.

- 13 **Scoppio** od **Esplosione**, anche quando non vi sia sviluppo di **Incendio**, del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli o automezzi in sosta e/o in rimessa, anche di terzi, nell'ambito dell'area di pertinenza dell'attività alberghiera.
- 14 **Incendio**, fulmine, **Esplosione** e **Scoppio** non causati da ordigni esplosivi al **Contenuto** (se assicurata la relativa partita), oggetto dell'attività dichiarata in **Polizza**, anche durante la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, svolte, anche all'aperto, nei territori dei Paesi dell'Unione Europea, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. **L'Assicurazione** non vale per gioielli ed oggetti **Preziosi**.
- 15 **Incendio**, fulmine, **Esplosione** e **Scoppio** non causati da ordigni esplosivi, al **Contenuto** (se assicurata la relativa partita), che si trovi presso terzi, nei territori dei Paesi dell'Unione Europea, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, in **Fabbricati** con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste all'Art. 2 – Caratteristiche del rischio - a cui siano state affidate in custodia per lavorazione, confezionamento o imballaggio.

- 16 il **Furto** di **Fissi e infissi**, sempreché risulti assicurata la partita **Fabbricato**, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di **Furto o Rapina** consumati o tentati.
- 17 i **Danni materiali** e diretti causati dall'acqua piovana e disgelo qualora l'acqua sia penetrata dal **Tetto** o si sia infiltrata nel **Fabbricato** in seguito a ingorgo o traboccamento delle grondaie, pluviali o delle condutture di scarico.

Assimoco non indennizza i danni:

- a) che si verificassero ai **Fabbricati** e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso lucernari o finestre lasciate aperte o non efficacemente chiuse;
 - b) indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
 - c) che si verificassero a **Fabbricati** aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto;
 - d) alle provviste alimentari poste a meno di 12cm dal livello del pavimento dei locali;
 - e) da umidità e stillicidio;
 - f) dovuti a mancata o cattiva manutenzione del **Fabbricato**.
- 18 i **Danni materiali** e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
- a) **Smottamento**, per tale intendendosi uno scivolamento del terreno lungo un versante, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo.
 - b) **Franamento**, per tale intendendosi un distacco e/o scostamento di terra e roccia **anche non derivante da infiltrazioni d'acqua**.
 - c) Caduta massi.
- 19 i **Danni materiali** e diretti arrecati agli enti assicurati da bagnamento avvenuto per rottura delle tubazioni provocata dal gelo, comprese le spese per riparare o sostituire la parte di tubazione e relativi raccordi danneggiati, nonché le spese conseguenti alla demolizione e ripristino di parti del **Fabbricato** effettuate per la ricerca della rottura.

Assimoco non indennizza i danni:

- a) provocati dal gelo per rotture di condutture installate all'esterno del **Fabbricato** anche se interrate;
 - b) verificatisi in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del **sinistro**.
- 20 i **Danni materiali** e diretti agli enti assicurati a seguito di occlusioni di tubazioni a servizio del **Fabbricato** e rigurgiti di sistemi fognari ad esso pertinenti. Sono comprese, in caso di danno risarcibile e solo se assicurato il **Fabbricato**, le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, comprese quelle per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di **Fabbricato**.
- 21 i **Danni materiali** e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da rottura di tubazioni interrate.

Assimoco non indennizza i danni:

- a) alle provviste alimentari poste ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo;
- b) conseguenti a gelo.

Assimoco, per le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 5 - SPESE ASSICURATE

Assimoco, nell'ambito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione e della somma assicurata, indennizza, nella forma a **Primo rischio assoluto**, le spese necessarie che siano conseguenza diretta e materiale del danno alle cose assicurate:

- 1 per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del **sinistro** (esclusi quelli radioattivi disciplinati dal DI 230/95 e successive modifiche o integrazioni) fermo quanto previsto all'Art. 24 – Limite massimo dell'Indennizzo;
- 2 per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui rientranti nella categoria "pericolosi" di cui al D.lgs. 152/2006 e successive modifiche o integrazioni, fino alla concorrenza di quanto previsto nell' Art. 26 – Riepilogo dei limiti e delle garanzie.
- 3 per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e per ricollocare il Contenuto assicurato e comunque illeso, resosi necessario a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente sezione, fermo quanto previsto all'Art. 24 - Limite massimo dell'Indennizzo.

- 4 per ricostruire o riparare le **Cose particolari**. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.
- 5 **Assimoco** indennizza altresì:
le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'**Assicurato**, posti a servizio del Fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione.
Sono comprese:
- le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
 - le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione od il ripristino di parti del **Fabbricato** assicurato.
- Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del **Fabbricato**;
- 6 i costi ed oneri, conseguenti agli eventi assicurati e nei limiti delle somme assicurate, (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che comunque dovessero gravare sull'**Assicurato** o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del **Fabbricato** in base alle disposizioni vigenti al momento del **Sinistro**, nonché le spese per la eventuale riprogettazione del **Fabbricato** e per la Direzione Lavori.
- Assimoco**, per le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 6 - TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO O SABOTAGGIO

Assimoco risponde:

- dei **Danni materiali** e diretti causati agli enti assicurati da **Incendio, Esplosione, Scoppio**, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di **Terrorismo** o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi di terzi;
- degli altri **Danni materiali** e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di **Terrorismo** e sabotaggio.

Assimoco non indennizza i danni:

- di **Furto, Rapina**, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- subiti alle provviste alimentari in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- cagionati dai ladri a **Fissi e infissi** in occasione di **Furto o Rapina** consumati o tentati;
- subiti da enti mobili posti all'aperto.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, **Assimoco** non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del **Sinistro** sono assicurate nei limiti previsti dalla presente sezione.

Relativamente ai danni causati da **Terrorismo** restano esclusi i danni causati da:

- contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 7 - EVENTI ATMOSFERICI

Assimoco risponde dei **Danni materiali** e diretti causati agli enti assicurati da:

- 1 uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non;
- 2 bagnamento dovuto a pioggia o grandine penetrate attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al **Tetto**, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Assimoco non indennizza i danni causati da:

- a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- d) gelo;
- e) neve;
- f) cedimento o franamento del terreno;
- g) valanghe e slavine;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché i danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2;

Assimoco non indennizza i danni subiti da:

- h) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- i) cancelli, muri di cinta e recinzioni, gru, cavi aerei, ciminiera e camini, **Pannelli solari termici**, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- j) enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- k) **Fabbricati** o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a **Sinistro**), gazebo, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- l) installazioni esterne quali verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole;
- m) **Serre**, tunnel, fungaie;
- n) serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento-amianto a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal **Tetto** o dalle pareti;
- o) lastre in cemento-amianto o fibrocemento, manufatti di materia plastica, **Impianti fotovoltaici**, **Pannelli solari** termici per effetto di grandine.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 8 - COLAGGIO ACQUA DA IMPIANTI DI ESTINZIONE

Assimoco indennizza i **Danni materiali** e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

Assimoco non indennizza:

- a) i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) i danni causati dal gelo;
- c) le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 9 - BUONA FEDE

L'omissione della dichiarazione da parte dell'**Assicurato** o del **Contraente** di una circostanza sopravvenuta eventualmente aggravante il **Rischio**, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente **Polizza** e durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'**Indennizzo** dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e cioè non siano dipese da dolo o colpa grave. In tale evenienza, trattandosi di circostanze aggravanti che comportano un **Premio** maggiore, l'**Assicurato** si impegna ad integrare il **Premio** di **Polizza** in misura corrispondente al maggior **Rischio** che ne deriva e ciò con effetto dal momento in cui la circostanza stessa si è verificata.

ART. 10 - ENTI ALL'APERTO

Assimoco, agli effetti delle sole garanzie **Incendio**, **fulmine**, **Esplosione** e **Scoppio**, assicura ombrelloni, sedie a sdraio, tavoli, sedie, attrezzature per l'intrattenimento all'aperto, nelle aree esterne immediatamente adiacenti i fabbricati e di pertinenza esclusiva. Tale copertura non ricomprende gli **stabilimenti balneari**.

OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO**ART. 11 - PERDITA DI PIGIONI**

Nel caso in cui, uno dei **Fabbricati** assicurati o una sua porzione siano locato a terzi, la garanzia prestata per il **Fabbricato** comprende, fermo quanto previsto all'Art. 24 - Limite massimo dell'Indennizzo, le somme rimaste a carico dell'**Assicurato** per il verificarsi di uno degli eventi indennizzabili a termini di **Polizza**, equivalenti alla perdita del canone di locazione per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di un anno.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 12 - MERCI IN REFRIGERAZIONE IN BANCHI, ARMADI, O MOBILI FRIGORIFERI

Assimoco indennizza, nella forma a **Primo rischio assoluto**, e fino alla concorrenza della somma assicurata, i **Danni materiali** e diretti alle provviste alimentari, in refrigerazione conservate in **Banchi, armadi o mobili frigoriferi** causati da:

- 1 mancato od anormale mantenimento della temperatura;
- 2 fuoriuscita del fluido frigorifero;

purché conseguenti:

- a) a danno indennizzabile ai sensi della Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
- c) alla mancata erogazione, da qualunque causa dovuta, di energia elettrica da parte del fornitore del servizio.

In caso di mancata erogazione dell'energia elettrica l'**Assicurato** si obbliga, in sede di **Sinistro** alla presentazione di una dichiarazione rilasciata dal gestore del servizio riportante la data di inizio e fine della durata del disservizio.

In conseguenza dei punti b) e c), la garanzia ha effetto se la denuncia è avvenuta entro 12 ore da quando l'**Assicurato**, venuto a conoscenza del **Sinistro**, abbia dato immediato avviso ad **Assimoco** o all'intermediario con il mezzo più rapido e sicuro disponibile.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 13 - MERCI IN REFRIGERAZIONE IN CELLE FRIGORIFERE

Assimoco indennizza, nella forma a **Primo rischio assoluto**, e fino alla concorrenza della somma assicurata, i **Danni materiali** e diretti alle provviste alimentari in refrigerazione conservate in **Celle Frigorifere** causati da:

- 1 mancato od anormale mantenimento della temperatura;
- 2 fuoriuscita del fluido frigorifero;

purché conseguenti:

- a) a danno indennizzabile ai sensi della Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
- c) alla mancata erogazione di energia elettrica da parte del fornitore del servizio da qualunque causa dovuta.

In caso di mancata erogazione dell'energia elettrica l'**Assicurato** si obbliga, in sede di **Sinistro**, alla presentazione di una dichiarazione rilasciata dal gestore del servizio riportante la data di inizio e fine della durata del disservizio.

La garanzia ha effetto a condizione che:

- esistano, e che siano regolarmente attivati, sistemi di controllo che consentano di segnalare all'**Assicurato** il mancato o anormale mantenimento della temperatura con intervalli che non superino le 6 ore;
- il mancato o anormale mantenimento della temperatura abbia avuto durata continuativa non minore di 12 ore;
- l'**Assicurato** ne dia immediato avviso ad **Assimoco** o all'intermediario con il mezzo più rapido e sicuro disponibile, entro e non oltre 12 ore dal malfunzionamento.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 14 - RICORSO TERZI E LOCATARI

Assimoco, fino alla concorrenza del **Massimale** assicurato, risarcisce le somme che l'**Assicurato**, per capitale, interessi e spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per **Danni materiali** diretti cagionati alle cose di terzi da **Sinistro** indennizzabile a termini di **Polizza**.

Ai soli fini della presente garanzia il **Sinistro** si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'**Assicurato**.

Assimoco pagherà il **risarcimento** anche nel caso di danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività di servizi, sino alla concorrenza del 10% del **Massimale** assicurato.

L'**Assicurazione** non comprende i danni:

- a) a cose che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli **addetti** dell'**Assicurato** ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- c) il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- d) quando l'**Assicurato** non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- e) le Società le quali rispetto all'**Assicurato**, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'**Assicurato** deve immediatamente informare **Assimoco** delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e **Assimoco** avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'**Assicurato**. L'**Assicurato** deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di **Assimoco**. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

ESEMPIO

Supponiamo che a causa di una ostruzione dei canali di ventilazione dell'impianto di riscaldamento scoppi un **Incendio** che bruci il **Tetto** della struttura. L' **Incendio** si propaga al **Tetto** di un edificio limitrofo, causando gravi danni. Se ho una polizza incendio sul **Fabbricato** questa mi ripagherà dei danni al **Tetto** della struttura e, se è compreso il Ricorso terzi, anche i danni al **Tetto** dell'edificio limitrofo.

È importante sottolineare che con questa garanzia si coprono i danni alle cose di terzi, non i danni alle persone, che vanno coperti nella Sezione responsabilità civile.

ART. 15 - RISCHIO LOCATIVO

Assimoco, nei casi di responsabilità dell'**Assicurato** a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce, secondo le presenti Condizioni di **Assicurazione** e con le norme di liquidazione da esse previste, i danni diretti e materiali cagionati da **Incendio** od altro evento garantito dalla presente **Polizza** ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato ad uso gratuito dall'**Assicurato**.

ESEMPIO

La garanzia Rischio locativo è pensata unicamente per il locatario, ossia per colui il quale, mediante regolare contratto di affitto, entra in un immobile oppure gode del possesso e dell'utilizzo di un bene. Essa tutela l'affittuario da eventuali danni causati da eventi la cui causa è a lui riconducibile, risarcendo il proprietario. L'**Assicurazione** stipulata per il rischio locativo consente quindi all'inquilino di rifondere in maniera indiretta chi ha la titolarità del bene, nel caso in cui un evento contemplato nel contratto causi il danneggiamento del bene assicurato.

ART. 16 - FENOMENO ELETTRICO IN AUMENTO

La garanzia di cui all'Art. 4 – I danni assicurati - punto 11 - correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

ART. 17 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO IN AUMENTO

La garanzia di cui all'Art. 5 – Spese assicurate - punti 1 e 2 si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

ART. 18 - RICOSTRUZIONE COSE PARTICOLARI IN AUMENTO

La garanzia di cui all'Art. 5 – Spese assicurate - punto 4 si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

ART. 19 - DISPERSIONE LIQUIDI

Assimoco indennizza, nella forma a **Primo rischio assoluto** e fino alla concorrenza della somma assicurata, i **Danni materiali** e diretti di dispersione liquidi, in quanto parte del **Contenuto** assicurato, contenuti in appositi contenitori quali serbatoi, silos, vasche, a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.

Assimoco non indennizza i danni:

- a) derivanti o conseguenti ad usura, corrosione, imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti
- b) dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
- c) di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- d) di fuoriuscita di materiale fuso;
- e) di stillicidio;
- f) causati ad altri enti da dispersione del liquido;

Restano escluse le spese sostenute per la ricerca e la rottura e la sua riparazione.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 20 - STABILIMENTO BALNEARE

Assimoco indennizza, nei limiti e alle condizioni indicate nello schema riepilogativo, i danni materiali e diretti allo stabilimento balneare di proprietà e ad uso del **Contraente** o dato in gestione secondo un regolare contratto, causati esclusivamente dagli eventi previsti dall'Art. 4 - I danni assicurati e all'Art. 9 - Buona fede.

Si intendono esclusi i danni cagionati a **Impianti solari** termici e Impianti fotovoltaici.

ART. 21 - EVENTI SPECIALI PLUS

Assimoco indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata i danni materiali e diretti:

- 1 causati dalla grandine ai:
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre in cemento-amianto (se risulta bonificato secondo le tecniche in uso), fibrocemento e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di **Fabbricati** o tettoie aperti da uno o più lati;
 - Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici.

S'intendono comunque esclusi i danni alle **Serre**.

- 2 causati agli enti assicurati conseguenti a crollo totale o parziale del **Tetto** o delle pareti causato da sovraccarico di neve.

S'intendono esclusi i danni a **Fabbricati** (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del **Tetto**, nonché a **Fabbricati** (e relativo contenuto) in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia.

Sono inoltre esclusi i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
 - b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
 - c) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici, impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del **Fabbricato** in seguito al sovraccarico di neve.
- 3 causati da scivolamento della neve sul **Tetto** o comunque dalle coperture del fabbricato assicurato nonché dal trascinarsi di comignoli, tegole, grondaie, antenne, camini, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici ed impermeabilizzazioni.
 - 4 Causati, se assicurata la partita **Fabbricato**, a **Fabbricati** o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (escluso comunque il relativo contenuto) dovuti agli eventi di cui all'Art. 7 – Eventi atmosferici.

Sono comunque esclusi i danni a lastre in cemento-amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine, in quanto ricompreso al precedente punto 1.

5 Causati dagli eventi di cui all'Art. 7 – Eventi atmosferici - e se assicurata la partita **Fabbricati**, a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, verande e/o dehors (escluso il relativo contenuto); tende e tendoni parasole o frangisole purché installate su strutture fisse a protezione di vetrine, ingressi e finestre.

6 Causati dagli eventi di cui all'Art. 6 – Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, Terrorismo o sabotaggio - e se assicurate la partita **Contenuto**, a enti mobili posti all'aperto negli spazi di pertinenza della struttura alberghiera assicurata.

Restano comunque esclusi enti pregiati, **Preziosi e Valori**.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

**COSA NON È ASSICURATO****ART. 22 - I BENI NON ASSICURABILI**

Assimoco non assicura:

- Fabbricati** vuoti ed inoccupati;
- Fabbricati**, macchinari e impianti in stato di inattività;
- Fabbricati** in corso di costruzione e/o ristrutturazione;
- Fabbricati** ubicati in paesi esteri;
- macchinari, **Attrezzature ed arredamento** in leasing qualora già coperti da apposita **Assicurazione**;
- Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici qualora già coperti da apposita **Assicurazione**.
- Stabilimenti balneari**, salvo sia attivata la copertura assicurativa di cui all'Art – 20 Stabilimento balneare.

**LIMITI DI COPERTURA****ART. 23 - I DANNI NON ASSICURATI**

Assimoco non assicura i danni:

- causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- di **Furto, Rapina**, occupazione abusiva;
- indiretti quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
- subiti alle provviste alimentari in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'**Assicurazione**;
- causati con dolo colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato**, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

ART. 24 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 25 - FRANCHIGIA

È data facoltà al **Contraente/Assicurato** di scegliere tra le opzioni di **Franchigia** Small, Medium o Large, come indicate nei seguenti schemi, che saranno applicate per ogni **Sinistro** indennizzabile a termini di **Polizza**.

Franchigia "SMALL"

Art./Comma	Garanzia	Franchigia
4/17	Acqua piovana	€ 1.000
4/18	Franamenti, smottamenti, caduta massi	€ 3.000
6	Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi	€ 1.000
6	Terrorismo o sabotaggio	€ 3.000
7	Eventi atmosferici	€ 1.000
21/1	Grandine su elementi fragili (pacchetto eventi speciali plus – facoltativo)	€ 1.000
21/2	Sovraccarico neve (pacchetto eventi speciali plus - facoltativo)	€ 1.000
Ogni altra causa		€ 250

Franchigia "MEDIUM"

Art./Comma	Garanzia	Franchigia
4/18	Franamenti, smottamenti, caduta massi	€ 3.000
6	Terrorismo o sabotaggio	€ 3.000
Ogni altra causa		€ 1.000

Franchigia "LARGE"

Art./Comma	Garanzia	Franchigia
Ogni causa		€ 3.000

COSA SONO LA FRANCHIGIA E LO SCOPERTO

La **Franchigia** corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell'**Assicurato** e l'inserimento della stessa tra le clausole contrattuali consente di limitare l'entità del Premio assicurativo.

Ad esempio, se un danno accertato è pari a 5.000 € e la Franchigia fissa è di 1.000 € l'Indennizzo sarà di 4.000 €

Lo **Scoperto**, al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull'importo del danno accertato.

Con la **Franchigia** e lo **Scoperto** anche il **Contraente** si fa carico di parte del **Rischio** che si possa verificare un evento dannoso e ciò comporta anche una riduzione del **Premio**.

ART. 26 - RIEPILOGO DEI LIMITI E DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i **Limiti di Indennizzo** indicati nel seguente schema riepilogativo:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI		
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo
1/a	Beni pregiati	€ 8.000 per singolo oggetto
1/b	Valori	10% della somma assicurata al contenuto con il massimo di € 25.000
4/3	Implosione, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi	La somma assicurata
4/4	Caduta aeromobili	La somma assicurata
4/5	Onda sonora	La somma assicurata
4/6	Sviluppo di fumi, gas, vapori	La somma assicurata
4/7	Urto Veicoli	La somma assicurata
4/8	Fumo	La somma assicurata
4/9	Danni causati per ordine di Autorità	La somma assicurata
4/10	Caduta rovinosa di ascensori e montacarichi	La somma assicurata
4/11	Fenomeni elettrici	€ 20.000 per annualità assicurativa
4/12	fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni	La somma assicurata
4/12	Spese di ricerca e riparazione guasti a seguito di fuoriuscita di acqua	€ 15.000 per annualità assicurativa
4/13	Mezzi ricoverati - scoppio carburanti	La somma assicurata
4/14	Partecipazione ad esposizione, mostre o fiere	5% della somma assicurata alle relative partite con il massimo di € 25.000
4/15	Incendio, fulmine esplosione e scoppio del contenuto collocato presso terzi	10% della somma assicurata alla partita contenuto
4/16	Furto fissi e infissi	€ 5.000 per annualità assicurativa
4/17	Acqua piovana	€ 10.000 per annualità assicurativa
4/18	Franamenti, smottamenti, caduta massi	€ 50.000 per annualità assicurativa
4/19	Gelo	€ 15.000 per annualità assicurativa

4/20	Occlusioni di tubazioni e rigurgiti di fogna	€ 10.000 per annualità assicurativa con il limite di € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto
4/21	Rottura tubazioni interrato	€ 5.000 per annualità assicurativa con il limite di € 2.500 per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati e di € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto
5/1	Spese di demolizione e sgombero	15 % della somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa
5/2	Spese di demolizione e sgombero categoria pericolosi	1,5 % della somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto con il massimo di € 15.000 per annualità assicurativa
5/3	Rimuovere e per ricollocare macchinario, attrezzature, arredamento assicurati e comunque illesi	€ 15.000 per annualità assicurativa
5/4	Ricostruzione cose particolari	€ 10.000 per annualità assicurativa
5/5	Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas	€ 5.000 per annualità assicurativa
5/6	Costi e/o oneri per la ricostruzione del fabbricato	5% dell'importo indennizzabile con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa
6	Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio	La somma assicurata con il limite del 50 % della somma assicurata per atti di terrorismo
7	Eventi atmosferici	La somma assicurata, con il massimo di € 20.000 per impianti fotovoltaici
8	Colaggio acqua da impianti di estinzione	La somma assicurata
10	Enti all'aperto	La somma assicurata
32	Onorari dei periti	5% dell'importo indennizzabile a termini di polizza con il massimo di € 10.000
Opzioni con un pagamento di premio aggiuntivo		
11	Perdita pigioni	La somma assicurata
12/a, b	Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi	La somma assicurata
12/c	Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi per mancata erogazione di energia elettrica	€ 2.000 per annualità assicurativa
13/a, b	Merci in refrigerazione in celle frigorifere	La somma assicurata
13/c	Merci in refrigerazione in celle frigorifere per mancata erogazione di energia elettrica	€ 2.000 per annualità assicurativa
14	Ricorso terzi e/o locatari	La somma assicurata
14	Rischio locativo	La somma assicurata
16	Fenomeno elettrico in aumento	La somma assicurata
17	Spese demolizione e sgombero in aumento	La somma assicurata
18	Ricostruzione cose particolari in aumento	La somma assicurata
19	Garanzia dispersione liquidi	La somma assicurata
20	Stabilimento balneare	La somma assicurata. Relativamente ad Eventi atmosferici e Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata alla relativa partita con il massimo di euro € 25.000 per annualità assicurativa

Pacchetto eventi speciali plus		
21/1	Grandine	€ 15.000 per annualità assicurativa
21/2	Sovraccarico neve	50% della somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto
21/3	Scivolamento neve	€ 10.000 per sinistro e anno
21/4	Eventi atmosferici causati a fabbricato o tettoie aperti	5% della somma assicurata al fabbricato con il massimo di € 25.000
21/5	Eventi atmosferici causati a installazioni esterne	€ 25.000 per annualità assicurativa
21/6	Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio a enti mobili posti all'aperto	5% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 50.000 per annualità assicurativa

**DOVE VALE LA
COPERTURA****ART. 27 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA**

L'**Assicurazione** vale nell'ubicazione indicata in Polizza, entro i confini della Repubblica Italiana, salvo quanto previsto all'Art. 4 - I danni assicurati – punti 15 e 16. Nel caso in cui l'**Attività esercitata** venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

**OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO****ART. 28 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO**

In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di **Assimoco**;
- 2 darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la **Polizza** oppure ad **Assimoco** entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza, salvo quanto previsto agli Art. 12 – Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi - e Art. 13 – Merci in refrigerazione in celle frigorifere;
- 3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **Sinistro**, la causa presunta del **Sinistro** e l'entità approssimativa del danno.

Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad **Assimoco**;

- 4 conservare le tracce ed i residui del **Sinistro** fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **Sinistro** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da **Assimoco** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

ART. 29 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **Polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di **Sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**Indennizzo** liquidato a termine di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **Sinistro**.

ART. 30 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;
- oppure,
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

In caso di **Sinistro** che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal **Sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 31 - COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **Rischio**, nonché verificare se il **Contraente e/o Assicurato** abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **Sinistro**;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro**;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 32 - ONORARI DEI PERITI

Assimoco si obbliga, nell'ambito della somma assicurata, in caso di **Sinistro**, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il **Contraente** avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di **Assicurazione**, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 5% del danno indennizzabile a termini di **Polizza**, con il massimo di € 10.000.

Resta convenuto che il **Contraente** è tenuto a dimostrare ad **Assimoco** le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

ART. 33 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti

ART. 34 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**Indennizzo**.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'Assicurato dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

ART. 35 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

- 1 le persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge;
 - 2 le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti, purché l'**Assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.
- Il diritto di rivalsa consente ad **Assimoco** di agire nei confronti del responsabile del **Sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **risarcimento**.

ART. 36 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE – VALORE A NUOVO

L'**Assicurazione** è prestata per:

- a) i **Fabbricati a Valore a nuovo**, intendendosi la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) il Contenuto:
 - a **Valore a nuovo** per **Attrezzatura e Arredamento**, intendendosi il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - per le provviste alimentari al prezzo di mercato al momento del **Sinistro**.

Sono esclusi **Preziosi, Valori e Beni pregiati**, nonché **Fabbricati**, macchinari o impianti in stato di inattività.

ART. 37 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Per le garanzie di cui alla sezione Incendio prestate nella forma **Valore a nuovo**, più precisamente si intende:

- 1 per **Fabbricati** si stima:
 - a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **Fabbricato** assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
 - b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

- 2 per **Attrezzature ed Arredamento** si stima:
 - a) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico;
 - b) deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il **Sinistro** nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

- 3 per le provviste alimentari scorte si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

- 4 per supplemento di indennità si stima l'importo che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per **Fabbricato, Attrezzature ed Arredamento**, determina l'indennità complessiva calcolata in base al **Valore a nuovo**.

Agli effetti dell'Art. 1907 del Codice Civile il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od eguale al rispettivo **Valore a nuovo** è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo **Valore a nuovo** ma superiore al valore al momento del **Sinistro**, per cui risulta assicurata sola una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del **Sinistro**, diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Agli effetti dell'**Indennizzo** resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun **Fabbricato**, macchina od impianto, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti rispettivamente 1 e 2 sopra riportati. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

- 5 per **Beni pregiati** si stima il costo per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del **Sinistro**.
- 6 per titoli di credito si stabilisce che:
- a) **Assimoco**, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - b) l'**Assicurato** deve restituire ad **Assimoco** l'**Indennizzo** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'**Assicurazione** vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

NOTA BENE

Per **Valore a nuovo** s'intende una particolare formula assicurativa la quale prevede, in caso di legittimazione al **Risarcimento**, un rimborso di pari entità alla spesa che necessariamente andrebbe sostenuta per la completa riparazione o comunque per il nuovo acquisto del bene oggetto della **Polizza**.

Ha ad oggetto quindi il valore del bene, garantendone il **Risarcimento** senza tener conto del livello di degrado, o del rendimento economico o dell'uso del bene stesso.

ESEMPIO

Incendio Fabbricato con danno totale ad una pavimentazione in legno.

Costo di ripristino del pavimento: € 5.000,00;

Valore a stato d'uso del pavimento € 3.500,00; supplemento di **Indennizzo** € 1.500,00

Indennizzo: € 5.000,00.

ART. 38 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO SECONDO IL CRITERIO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 37 - Determinazione dell'ammontare del danno, **Assimoco** indennizza anche il costo per adeguamento tecnologico dei beni danneggiati da eventi indennizzabili a termine della Sezione Incendio, Eventi naturali ed Altri Danni ai Beni. Qualora la riparazione non sia economicamente conveniente e nel contempo non sia possibile indennizzare il valore a nuovo al momento del sinistro delle apparecchiature danneggiate in quanto tali beni non siano più in commercio e/o in produzione, **Assimoco** prenderà in considerazione il costo base di rimpiazzo (entry level) dell'apparecchiatura che si desume dal listino prezzi della medesima azienda produttrice, ovvero il costo di rimpiazzo base (entry level) per apparecchiatura analoga o corrispondente di altra marca in commercio al momento del **Sinistro** qualora la marca originaria non sia più disponibile sul mercato.

ART. 39 - MODIFICHE AGLI ENTI ASSICURATI

Nell'ambito del fabbricato o porzione di esso assicurato con la presente polizza, possono essere eseguite ai fabbricati stessi ed agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alla destinazione d'uso:

- ristrutturazioni architettoniche e distributive
- manutenzioni

che non riguardino le strutture portanti verticali e del tetto.

Nel caso in cui tali modifiche interessino il tetto, i fissi e gli infissi, la garanzia Eventi Atmosferici si intende non operante fino al completo ripristino funzionale degli stessi.

In ogni caso, ove tali modifiche comportino a lavori ultimati un aggravamento di rischio, resta fermo il disposto di cui all'Art. 1898 del Codice Civile.

ART. 40 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime effettuate con le modalità di cui all'Art. 37 – Determinazione dell'ammontare del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del **Sinistro** le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, **Assimoco** risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del **Sinistro**.

Resta comunque convenuto fra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui:

- tale eccedenza risulti essere minore del 20%;
- l'ammontare del danno", calcolato con le modalità di cui all'Art. 37 – Determinazione dell'ammontare del danno - comprensivo del supplemento d'indennità (al lordo di eventuali franchigie o scoperti che comunque verranno successivamente applicati per la determinazione dell'**Indennizzo**) non risulti essere superiore ad € 3.000.

ESEMPIO

Applicazione **Regola Proporzionale**:

Valore immobile: 100.000 euro

Valore assicurato in **Polizza**: 50.000,00 euro

In caso di Danno totale: **Indennizzo** pari a 50.000 euro

In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: **Indennizzo** pari a 5.000 euro (poiché in **Polizza** l'**Assicurato** ha previsto un valore pari al 50% del valore dell'immobile)

ART. 41 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **Assimoco** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di **Assicurazione**.

ART. 42 - ANTICIPO IN CASO DI SINISTRO

In caso di **Sinistro** e su richiesta dell'**Assicurato** presentata almeno 60 gg. dopo la data di denuncia, **Assimoco** anticipa un importo fino alla concorrenza massima del 50% di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai periti in tale periodo.

Questo anticipo sull'**Indennizzo** sarà dovuto in presenza di tutte le cinque seguenti condizioni:

- che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile sia superiore a € 50.000;
- che non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l'indennizzabilità del **Sinistro**;
- che il **Contraente/Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di **Sinistro**;
- che non sussistano sull'immobile oggetto di assicurazione vincoli, interessi di terzi e/o ipoteche;
- che l'**Assicurato** non si trovi in stato fallimentare.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 500.000 qualunque sia l'ammontare stimato del **Sinistro**.

Nel caso in cui l'**Assicurazione** sia stipulata in base al **Valore a nuovo**, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del **Sinistro**, l'**Assicurato** potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

SEZIONE CATASTROFI NATURALI



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

ART. 43 - I BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura, nell'ambito dell'attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro Familiari, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l.

Tali beni possono essere:

- a) **Fabbricati** o porzione di **Fabbricati**, adibiti a strutture ricettive e alberghiere. Nel caso fosse assicurata una porzione di **Fabbricato**, l'**Assicurazione** comprende anche la quota delle parti di **Fabbricato** costituenti proprietà comune.
- b) **Contenuto**.
- c) **Terreni**.

ART. 44 - CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Le garanzie sono operanti a condizione che il fabbricato, anche se non assicurato:

- 1 sia adibito esclusivamente all'attività indicata in polizza, comprese tutte le operazioni complementari accessori delle attività principali e necessarie alla stessa se non esplicitamente escluse;
Relativamente all'uso del **Fabbricato** le attività aggravanti il rischio, diverse da quella esercitata, possono occupare una superficie inferiore a 1/3 dell'intera superficie complessiva dei piani del **Fabbricato** (compresi i sotterranei ma **escluso il sottotetto**).
- 2 sia ubicato nel territorio della Repubblica italiana;
- 3 si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione;
- 4 sia stato costruito o ristrutturato o eventualmente modificato con le necessarie autorizzazioni edificatorie in maniera conforme alle stesse;
- 5 siano rispettate le caratteristiche dichiarate in polizza relative a:
 - Attività assicurata
 - Materiale da costruzione:
 - Anno costruzione
 - Numero piani
 - Presenza piani interrati
 - Piano in cui si trova il rischio

ART. 45 - I DANNI ASSICURATI

Assimoco si obbliga, **nei limiti e alle condizioni che seguono**, a indennizzare i **Danni materiali** e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, anche se di proprietà di terzi, causati, da:

- 1 **Terremoto**
- 2 **Alluvione, Inondazione, Esondazione**
- 3 **Franamento**

Sono compresi:

- 4 i guasti cagionati per ordine dell'autorità e quelli arrecati dai soccorritori o da qualunque persona in quanto necessari per impedire o arrestare l'evento dannoso o per limitarne le conseguenze.
- 5 sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi quando tali circostanze sono connesse al diretto effetto di uno degli eventi garantiti sulle cose assicurate.

Nell'ambito delle somme assicurate sono inoltre comprese le spese per:

- 6 demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del **sinistro** (esclusi quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. 230/95 e successive modifiche o integrazioni) fermo quanto previsto all'Art. 48 – Limite massimo dell'Indennizzo;
- 7 per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui rientranti nella categoria "pericolosi" di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche o integrazioni, **fino alla concorrenza del 10 % di quanto complessivamente indennizzabile al punto precedente**.

Agli effetti della presente copertura assicurativa, i danni assicurati avvenuti durante la **Durata dell'Evento**, che ha dato luogo al **Sinistro** indennizzabile, sono attribuiti ad un medesimo evento (singolo **Sinistro**), purché avvenuti nel periodo di validità dell'**Assicurazione**.

Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

**COSA NON È ASSICURATO****ART. 46 - I BENI NON ASSICURABILI**

Assimoco non assicura:

- a) **Fabbricati, macchinari e attrezzature** e impianti non impiegati, a qualsivoglia titolo, per l'esercizio dell'attività d'impresa;
- b) **Fabbricati** vuoti ed inoccupati;
- c) **Fabbricati**, macchinari e impianti in stato di inattività;
- d) **Fabbricati** in corso di costruzione e/o ristrutturazione;
- e) **Fabbricati** ubicati in paesi esteri e relativo contenuto;
- f) **Fabbricati** gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso edilizio sorto successivamente alla data di costruzione;
- g) **Macchinari, attrezzature ed arredamento** in leasing qualora già coperti da apposita **Assicurazione**;
- h) **Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici** qualora già coperti da apposita **Assicurazione**.

**LIMITI DI COPERTURA****ART. 47 - I DANNI NON ASSICURATI**

Assimoco non assicura i danni:

- a) che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- b) conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- c) relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Relativamente all'evento **Terremoto**

- d) di penetrazione di acqua marina;
- e) da maremoto, marea, mareggiata;
- f) da eruzione vulcanica, bradisismo e subsidenza;
- g) da valanghe e slavine;
- h) da **Alluvione, Inondazione, Esondazione** in quanto coperti dalla specifica garanzia;
- i) di Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Relativamente all'evento **Alluvione, inondazione, esondazione**

- j) da **Bombe d'acqua**;
- k) da penetrazione di acqua marina;
- l) da maremoto, marea, mareggiata;
- m) da variazione della falda freatica;
- n) da intasamento, traboccamento o rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico quali fognature, se non direttamente correlati all'evento;
- o) da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- p) da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture;
- q) guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- r) di **franamento, cedimento o smottamento del terreno** in quanto coperti dalla specifica garanzia;
- s) a enti mobili all'aperto;
- t) alle merci poste in locali interrati o seminterrati;

Relativamente all'evento **Franamento**:

- u) da **Terremoto** in quanto coperti dalla specifica garanzia;
- v) da **Alluvione, Inondazione, Esondazione** in quanto coperti dalla specifica garanzia ;
- w) da **Bombe d'acqua**;
- x) da eruzione vulcanica, bradisismo e subsidenza;
- y) da valanghe e slavine;
- z) da distacco di roccia graduale;
- aa) da errata valutazione dell'angolo naturale di declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- BB) da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente supportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche dello stesso.

ART. 48 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ESEMPIO**Evento terremoto con danno al fabbricato**

Un Terremoto determina un **danno materiale** e diretto al **fabbricato** assicurato quantificato in 50.000 euro – Somma assicurata 1.200.000.

Il contratto prevede l'applicazione di uno scoperto del 10 % con il minimo di 10.000 euro e un limite di indennizzo del 70% della somma assicurata

Limite massimo di indennizzo

Danno indennizzabile 50.000 euro

Scoperto 10 % = 5.000 euro elevato al minimo di 10.000 euro

Indennizzo = 50.000 euro – 10.000 euro = 40.000 euro

Limite di **Indennizzo** 70% della somma assicurata = 840.000 euro

Assimoco indennizzerà 40.000 euro.

ART. 49 - SCOPERTO E FRANCHIGIA

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione dello scoperto e limite di indennizzo dichiarato in polizza.

COSA SONO LA FRANCHIGIA E LO SCOPERTO

La **Franchigia** corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell'**Assicurato** e l'inserimento della stessa tra le clausole contrattuali consente di limitare l'entità del **Premio** assicurativo. Ad esempio, se un danno accertato è pari a 5.000 € e la **Franchigia** fissa è di 1.000 € l'**Indennizzo** sarà di 4.000 €.

Lo **Scoperto**, al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull'importo del danno accertato. Con la **Franchigia** e lo **Scoperto** anche il **Contraente** si fa carico di parte del **Rischio** che si possa verificare un evento dannoso e ciò comporta anche una riduzione del **Premio**.

ART. 50 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i **Limiti di Indennizzo** indicati nel seguente schema riepilogativo:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE CATASTROFI NATURALI		
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo
45/1	Terremoto	La percentuale della somma assicurata indicata in polizza
45/2	Alluvione, Inondazione, Esondazione	La percentuale della somma assicurata indicata in polizza
45/3	Franamento	La percentuale della somma assicurata indicata in polizza
45/6	demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro	15 % della somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa
45/7	demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati "pericolosi"	1,5 % della somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto con il massimo di € 15.000 per annualità assicurativa

**DOVE VALE LA
COPERTURA****ART. 51 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA**

L'Assicurazione vale nell'ubicazione indicata in Polizza, entro i confini della Repubblica Italiana. Nel caso in cui l'Attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto all'Art. 190 – Comunicazione della diminuzione del rischio.

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****ART. 52 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di **Assimoco**;
 - 2 darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la **Polizza** oppure ad **Assimoco** entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
 - 3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **Sinistro**, la causa presunta del **Sinistro** e l'entità approssimativa del danno.
- Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad **Assimoco**;
- 4 conservare le tracce ed i residui del **Sinistro** fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
 - 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **Sinistro** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da **Assimoco** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

ART. 53 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **Polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di **Sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**Indennizzo** liquidato a termine di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **Sinistro**.

ART. 54 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;
- oppure,
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

In caso di **Sinistro** che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal **Sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 55 - COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **Rischio**, nonché verificare se il **Contraente e/o Assicurato** abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **Sinistro**;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro**;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 56 - ONORARI DEI PERITI

Assimoco si obbliga, nell'ambito della somma assicurata, in caso di **Sinistro**, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il **Contraente** avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di **Assicurazione**, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 5% del danno indennizzabile a termini di **Polizza**, con il massimo di € 10.000.

Resta convenuto che il **Contraente** è tenuto a dimostrare ad **Assimoco** le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

ART. 57 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti

ART. 58 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**Indennizzo**.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'Assicurato dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

ART. 59 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

- 1 le persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge;
 - 2 le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti,
- purché l'**Assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

Il diritto di rivalsa consente ad **Assimoco** di agire nei confronti del responsabile del **Sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **risarcimento**.

ART. 60 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE – VALORE A NUOVO

L'**Assicurazione** è prestata per:

- a) i **Fabbricati** a **Valore a nuovo**, intendendosi la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) il Contenuto:
 - a **Valore a nuovo** per **Attrezzatura** e **Arredamento**, intendendosi il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - per le provviste alimentari al prezzo di mercato al momento del **Sinistro**.

Sono esclusi **Preziosi**, **Valori** e **Beni pregiati**, nonché **Fabbricati**, macchinari o impianti in stato di inattività.

ART. 61 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Per le garanzie di cui alla sezione Catastrofi Naturali prestate nella forma **Valore a nuovo**, più precisamente si intende:

- 1 per **Fabbricati** si stima:
 - a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **Fabbricato** assicurato, **escludendo soltanto il valore dell'area**;
 - b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

- 2 per **Attrezzature ed Arredamento** si stima:
 - a) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico;
 - b) deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il **Sinistro** nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

- 3 per le provviste alimentari scorte si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
- 4 per supplemento di indennità si stima l'importo che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per **Fabbricato, Attrezzature ed Arredamento**, determina l'indennità complessiva calcolata in base al **Valore a nuovo**.

Agli effetti dell'Art. 1907 del Codice Civile il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od eguale al rispettivo **Valore a nuovo** è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo **Valore a nuovo** ma superiore al valore al momento del **Sinistro**, per cui risulta assicurata sola una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del **Sinistro**, diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Agli effetti dell'**Indennizzo** resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun **Fabbricato**, macchina od impianto, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti rispettivamente 1 e 2 sopra riportati. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

- 5 per **Beni pregiati** si stima il costo per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del **Sinistro**.
- 6 per titoli di credito si stabilisce che:
 - a) **Assimoco**, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - b) l'**Assicurato** deve restituire ad **Assimoco** l'**Indennizzo** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'**Assicurazione** vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

- 7 Per i **Terreni** si stima il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

NOTA BENE

Per **Valore a nuovo** s'intende una particolare formula assicurativa la quale prevede, in caso di legittimazione al **Risarcimento**, un rimborso di pari entità alla spesa che necessariamente andrebbe sostenuta per la completa riparazione o comunque per il nuovo acquisto del bene oggetto della **Polizza**.

Ha ad oggetto quindi il valore del bene, garantendone il **Risarcimento** senza tener conto del livello di degrado, o del rendimento economico o dell'uso del bene stesso.

ESEMPIO

Incendio Fabbricato con danno totale ad una pavimentazione in legno.

Costo di ripristino del pavimento: € 5.000,00;

Valore a stato d'uso del pavimento € 3.500,00; supplemento di **Indennizzo** € 1.500,00

Indennizzo: € 5.000,00.

ART. 62 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle stime effettuate con le modalità di cui all'Art. 61 Determinazione dell'ammontare del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del **Sinistro** le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, **Assimoco** risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del **Sinistro**.

Resta comunque convenuto fra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui tale eccedenza risulti essere minore del 20%.

La presente non è operante per la partita **Terreni** in quanto assicurati a **Primo Rischio Assoluto**

ESEMPIO

Applicazione regola proporzionale:

Valore immobile: 100.000 €

Valore assicurato in polizza: 50.000 €

In caso di Danno totale: **Indennizzo** pari a 50.000 €

In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: **Indennizzo** pari a 5.000 € (poiché in **Polizza** l'**Assicurato** ha previsto un valore pari al 50% del valore dell'immobile).

ART. 63 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **Assimoco** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di **Assicurazione**.

ART. 64 - PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL DANNO**Anticipo parziale del danno**

Se i beni assicurati colpiti dal **sinistro** si trovano in un territorio per il quale è stato dichiarato lo **stato di ricostruzione** di rilievo nazionale, il **Contraente/Assicurato** può chiedere subito il pagamento di un anticipo pari al 30% del danno totale indennizzabile, stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato

Come si ottiene

- 1 Il **Contraente/Assicurato** deve inviare ad **Assimoco** la richiesta di anticipo entro 90 giorni dal **sinistro** insieme alla perizia che contiene la stima del danno, asseverata da un tecnico abilitato
- 2 Entro quindici giorni da quando ha ricevuto la richiesta, **Assimoco** effettua un sopralluogo per verificare:
 - lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali
 - che i danni siano stati causati direttamente dagli eventi calamitosiSe non ci sono contestazioni sul danno e sul fatto che i danni esistenti siano stati direttamente causati dagli eventi calamitosi, **Assimoco** paga l'anticipo entro 5 giorni dal sopralluogo.
In caso contrario, nello stesso termine di cinque giorni dal sopralluogo, **Assimoco** comunica al **Contraente/Assicurato** i motivi per i quali non ritiene di pagare l'anticipo richiesto.
- 3 Se il sopralluogo non è svolto entro il termine di quindici giorni indicato al punto 2), **Assimoco** paga l'anticipo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Restano valide le cause di

nullità, annullabilità e risoluzione dell'*assicurazione*.

La procedura descritta non impedisce ad **Assimoco**, dopo aver pagato l'anticipo, di proseguire con le verifiche e la liquidazione del danno, come previsto dalle condizioni di assicurazione.

SEZIONE FURTO E RAPINA



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

ART. 65 - I BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura, nell'ambito dell'attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro **Familiari**, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l.

Tali beni sono quelli ricompresi nella partita **Contenuto**, quali:

- **Attrezzatura, arredamento**, e provviste alimentari posti all'interno dei fabbricati nei quali si svolge l'attività di Servizi e nelle aree di pertinenza della struttura
- Valori.

ART. 66 - I DANNI ASSICURATI

Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i **Danni materiali e diretti** ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi (escluse le cose portate dai clienti) causati da:

- 1 **Furto** a condizione che l'autore si sia introdotto nei **Locali** contenenti le cose assicurate:
 - a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi vere purché lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi siano stati denunciati alla competente Autorità; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia sino alle ore 24 del quinto giorno successivo;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a **Locali** chiusi.

Per gli **Enti all'aperto**, quali ombrelloni, tavoli, sedie a sdraio, attrezzature per l'intrattenimento all'aperto, nelle aree esterne immediatamente adiacenti i fabbricati e di pertinenza esclusiva della struttura ricettiva assicurata, l'assicurazione è prestata per il furto comunque commesso.

Se per le cose assicurate sono previsti cassaforti e/o armadi corazzati o altro contenitore,

Assimoco è obbligata soltanto se l'autore del **Furto**, dopo essersi introdotto nei **Locali** in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso.

- 2 **Rapina** od estorsione avvenute nei Locali quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei **Locali** stessi.
- 3 **Rapina** o **Scippo** commessi all'esterno dei **Locali** precisati in **Polizza**, sulla persona dell'**Assicurato**, dei suoi dipendenti o **Familiari** durante il trasporto dei **Valori**; la garanzia è estesa al **Furto**, anche con destrezza, in seguito ad **Infortunio** o improvviso maleore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indossato o a portata di mano i **Valori**. La garanzia è prestata con uno **Scoperto** del 10% per **Sinistro** e non vale se la persona che trasporta i **Valori** all'esterno del **Fabbricato** ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.

Assimoco indennizza altresì, per la partita **Contenuto** nell'ambito della somma assicurata:

- 4 le spese necessarie per la ricostruzione di archivi, documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici, nonché gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge. La garanzia è prestata secondo i **Limiti di Indennizzo** indicati nel seguente schema riepilogativo a seguire.
- 5 guasti cagionati dai ladri in occasione di **Furto** o **Rapina** e/o estorsione consumati o tentati, alle parti di **Fabbricato** costituenti i **Locali** che contengono le cose assicurate e dagli infissi posti al riparo e protezione degli accessi ed aperture dei **Locali** stessi, compresi impianti di allarme.

Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.



OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 67 - VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA

L'**Assicurazione** è prestata per **Valori** custoditi in cassaforti o armadi corazzati nei limiti della somma assicurata alla specifica partita.

Per la garanzia **Furto** vale quanto disposto all'Art. 66 - I danni assicurati - punto 1.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 68 - VALORI FUORI DAI MEZZI DI CUSTODIA

L'Assicurazione è prestata per **Valori** fuori da **Mezzi di custodia** purché chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa.

Per la garanzia **Furto** vale quanto disposto all'Art. 66 - I danni assicurati - punto 1.

ART. 69 - SCIPPO E RAPINA DEI CLIENTI

Assimoco si obbliga a indennizzare i **Danni materiali e diretti** subiti dai clienti in conseguenza di rapina e scippo degli effetti personali, compresi **Preziosi e Valori**, dagli stessi portati indosso sia all'interno dell'albergo, sia fuori dallo stesso, durante il periodo di soggiorno. La garanzia è estesa al **Furto**, anche con destrezza, in seguito ad **Infortunio** o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i **Valori**.

La presente garanzia, per i danni avvenuti al di fuori delle strutture dell'albergo, opera esclusivamente per i clienti regolarmente registrati e limitatamente al periodo di soggiorno.

Assimoco non indennizza i danni da furto e rapina di veicoli o parti degli stessi, nonché del bagaglio e di qualsiasi oggetto ivi trovantesi.

Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

**COSA NON E' ASSICURATO****ART. 70 - I BENI NON ASSICURABILI**

Assimoco NON assicura i beni in leasing qualora già coperti da apposita Assicurazione.

**LIMITI DI COPERTURA****ART. 71 - I DANNI NON ASSICURATI**

Assimoco non assicura i danni:

- verificatisi in occasione di incendi, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, rivolte, insurrezioni, confische, requisizione;
- agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave;
- commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i Locali contenenti le cose assicurate o Locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei Locali che le contengono;
 - persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti.
- verificatisi da **Furto** avvenuto quando i **Locali** contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. In tal caso la garanzia è sospesa dal 45° giorno;
- i danni indiretti non riguardanti la materialità delle cose assicurate.

ART. 72 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 73 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i **Limiti di Indennizzo** indicati nel seguente schema riepilogativo:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI			
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo	Franchigia/Scoperto
66	Furto e Rapina del contenuto	La somma assicurata con il massimo di € 8.000 per singolo oggetto per Beni Pregiati	10% di ogni sinistro
66/1	Enti all'aperto	10% della somma assicurata con il massimo di € 1.500	10% di ogni sinistro
66/3	Garanzia portavalori	10% della somma assicurata al contenuto con il massimo di 2.500 per sinistro	10% di ogni sinistro
66/4	Ricostruzione archivi e documenti	€ 5.000	10% di ogni sinistro
66/5	Guasti cagionati dai ladri	€ 5.000	10% di ogni sinistro

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO			
67	Valori in mezzi di custodia	La somma assicurata	10% di ogni sinistro
68	Valori fuori dai mezzi di custodia	La somma assicurata	10% di ogni sinistro
69	Scippo e Rapina dei clienti	€ 750 per cliente/nucleo familiare e massimo € 5.000 per anno	10% di ogni sinistro

**DOVE VALE LA
COPERTURA****ART. 74 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA**

L'Assicurazione vale nell'ubicazione indicata in **Polizza**, entro i confini della Repubblica Italiana. Nel caso in cui l'attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

**OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO****ART. 75 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di Sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

- darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la **Polizza** oppure ad **Assimoco** entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- fornire ad **Assimoco**, o all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la **Polizza**, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**.

Le spese sostenute per adempiere alle incombenze di cui alle lettere c) e d) sono a carico di **Assimoco** in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del **Sinistro**, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che **Assimoco** provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono altresì:

- tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad **Indennizzo**;
- dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del **Sinistro** oltre che della realtà e dell'entità del danno; tenere a disposizione della Compagnia e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Compagnia ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

ART. 76 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **Polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di **Sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**Indennizzo** liquidato a termine di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **Sinistro**.

ART. 77 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;
- oppure,
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

In caso di **Sinistro** che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal **Sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 78 - COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **Rischio**, nonché verificare se il **Contraente** e/o **Assicurato** abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **Sinistro**;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro**;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 79 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ART. 80 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**Indennizzo**.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'**Assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

ART. 81 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'**Assicurazione** è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la **Regola Proporzionale** prevista dalle norme vigenti.

NOTA BENE

Cosa significa **Primo rischio assoluto**?

L'**Assicurazione a Primo rischio assoluto** è la forma di **Assicurazione** che impegna **Assimoco** ad indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore reale (valore di ricostruzione) dei beni assicurati (valore assicurabile) senza applicare la **Regola Proporzionale**.

Esempio applicazione **Primo rischio assoluto**

Valore immobile: € 100.000

Valore assicurato in **Polizza**: € 50.000 (massimo danno che l'**Assicurato** ritiene di poter subire in caso di **Sinistro**)

In caso di Danno totale: **Indennizzo** pari a € 50.000 (massima esposizione)

In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000 : **Indennizzo** pari a € 10.000

ART. 82 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

- 1 per **attrezzature ed arredamento** è pari al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del **Sinistro** o per sostituire le cose sottratte con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento;
- 2 per **Beni pregiati** è pari al costo per sostituire le cose sottratte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del **Sinistro**; per ciascun oggetto danneggiato non sono riconosciuti costi di riparazione o restauro superiori al costo di sostituzione dell'oggetto stesso;
- 3 per le provviste alimentari il danno è pari alla differenza tra il loro valore stimato al momento del **Sinistro** in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) e il valore del residuo.
- 4 per i titoli di credito, si stabilisce che:
 - a) **Assimoco**, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - b) l'**Assicurato** deve restituire alla Compagnia l'**Indennizzo** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'**Assicurazione** vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 83 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'**Assicurato** deve darne avviso ad **Assimoco** appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di **Assimoco** se questa ha **indennizzato** integralmente il danno, salvo che l'**Assicurato** rimborsi ad **Assimoco** l'intero importo riscosso a titolo di **Indennizzo** per le cose medesime. Se invece **Assimoco** ha indennizzato il danno solo in parte, l'**Assicurato** ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'**Indennizzo** riscosso da **Assimoco** per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'**Indennizzo** a termini di **Polizza** e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'**Indennizzo** e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del **Sinistro**, **Assimoco** è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose in conseguenza del **Sinistro**.

L'**Assicurato** ha la facoltà di abbandonare ad **Assimoco** le cose rubate che vengano ritrovate trascorsi 4 mesi dalla data di avviso del **Sinistro** anche se lo stesso non è stato ancora indennizzato.

ART. 84 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di **Sinistro** le somme assicurate con le singole partite di **Polizza** ed i relativi limiti di **Indennizzo**, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di **Assicurazione** in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di **Premio**.
Qualora a seguito del **Sinistro** stesso **Assimoco** decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del **Premio** netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Su richiesta del **Contraente** e previo esplicito consenso di **Assimoco** dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il **Contraente** corrisponderà il rateo di **Premio** relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di **Assicurazione** in corso.
L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di **Assimoco** di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 202 - Recesso in caso di sinistro.

ART. 85 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **Assimoco** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento avverrà **quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione**.

SEZIONE CRISTALLI

COSA E' SEMPRE
ASSICURATO

ART. 86 - I BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura, nell'ambito dell'attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro **Familiari**, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l.

Tali beni possono essere:

- **Lastre** di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi), piane o curve, sia fisse che mobili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
- **Lastre** costituenti insegne, anche se di materiale plastico rigido, anche poste all'esterno dei fabbricati purché nell'area di pertinenza della struttura alberghiera assicurata, a condizione che siano stabilmente impiantate in apposite installazioni.

ART. 87 - I DANNI ASSICURATI

Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a risarcire:

- le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l'installazione, necessarie per la sostituzione delle **Lastre**, anche di terzi, rotte in seguito a un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
- le spese per la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento dei residui del **Sinistro** alla più vicina discarica autorizzata.

COSA NON E'
ASSICURATO

ART. 88 - I BENI NON ASSICURABILI

Assimoco non assicura:

- a) le **Lastre** oggetto di compravendita;
- b) i lucernari;
- c) le **Lastre** aventi valore artistico e/o d'antiquariato.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 89 - I DANNI NON ASSICURATI

Assimoco non indennizza i danni:

- a) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del **Fabbricato**, crollo totale o parziale del **Fabbricato**;
- b) determinati da dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- c) derivanti da lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze;
- d) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- f) derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di manutenzione;
- g) alle sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- h) avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei **Locali** nei quali si svolge l'attività esercitata;
- i) derivanti da eventi indennizzabili a termini della Sezione incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e della sezione Furto e rapina, se operanti.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di **Polizza**.

ART. 90 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 91 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i **Limiti di Indennizzo** indicati nel seguente schema riepilogativo:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE CRISTALLI			
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo	Franchigia/Scoperto
87	Ogni causa	€ 5.000 per singola lastra e con il massimo di € 1.000 per le insegne comprensivi delle eventuali spese di demolizione, sgombero e smaltimento	€ 250

DOVE VALE LA
COPERTURA**ART. 92 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA**

L'Assicurazione vale nell'ubicazione indicata in **Polizza**, entro i confini della Repubblica Italiana.

OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO**ART. 93 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **Sinistro** il **Contraente** o l'**Assicurato** deve darne avviso scritto all'Intermediario ai cui è assegnata la **Polizza** oppure ad **Assimoco** entro cinque giorni da quello in cui il **Sinistro** si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Il **Contraente** o l'**Assicurato** ha inoltre l'obbligo di conservare i residui del **Sinistro** fino alla liquidazione del danno e di fornire tutte le indicazioni, indizi o prove in suo potere sulle cause e sulle circostanze del **Sinistro** onde contribuire all'accertamento del fatto e delle eventuali responsabilità.

ART. 94 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **Polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di **Sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**Indennizzo** liquidato a termine di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **Sinistro**.

ART. 95 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;
- oppure,
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

In caso di **Sinistro** che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal **Sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 96 - COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **Rischio**, nonché verificare se il **Contraente** e/o **Assicurato** abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **Sinistro**;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro**;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 97 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ART. 98 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**Indennizzo**.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'**Assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

ART. 99 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

- a) le persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge;
 - b) le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti,
- purché l'**Assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo. Il diritto di rivalsa consente ad **Assimoco** di agire nei confronti del responsabile del **Sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **Risarcimento**.

ART. 100 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'**Assicurazione** è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la **Regola Proporzionale** prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

NOTA BENE

Cosa significa **Primo rischio assoluto**?

L'**Assicurazione a Primo rischio assoluto** è la forma di **Assicurazione** che impegna la compagnia assicuratrice ad indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore reale (valore di ricostruzione) dei beni assicurati (valore assicurabile) senza applicare la **Regola Proporzionale**.

Esempio applicazione **Primo rischio assoluto**

Valore immobile: 100.000 €

Valore assicurato in **Polizza**: 50.000 € (massimo danno che l'**Assicurato** ritiene di poter subire in caso di **Sinistro**)

In caso di Danno totale: **Indennizzo** pari a 50.000 € (massima esposizione)

In caso di Danno parziale ad es. di 10.000 €: **Indennizzo** pari a 10.000 €

ART. 101 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è determinato in base alle spese occorrenti per il rimpiazzo delle **Lastre** danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche.

ART. 102 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **Assimoco** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE ELETTRONICA



COSA E' SEMPRE
ASSICURATO

ART. 103 - I BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura, nell'ambito dell'attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro **Familiari**, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l.

Tali beni possono essere:

- Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, personal computer e relative unità periferiche, **Conduttori esterni**, stampanti, terminali, P.O.S., registratori di cassa, macchine per scrivere e da calcolo, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, pese e bilance, modem, scanner, plotter, elaboratori di processo o di automazione industriali non al servizio esclusivo di singole macchine, server, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme e videosorveglianza, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, router.

Il tutto ad uso esclusivo della struttura alberghiera assicurata, purché non oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione, né in semplice deposito.

ART. 104 - I DANNI ASSICURATI

Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i **Danni materiali e diretti**:

- 1 causati alle **Apparecchiature elettroniche**, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
- 2 derivanti dal **Furto** delle **Apparecchiature elettroniche**, a condizione che l'autore si sia introdotto nei **Locali** contenenti le cose assicurate:
 - a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiave false, di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi vere purché lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi siano stati denunciati alla competente Autorità; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia sino alle ore 24 del quinto giorno successivo;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a **Locali** chiusi.

Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 105 - APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE DI STABILIZZAZIONE

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che le apparecchiature siano protette da apparecchi di protezione e di stabilizzazione richiesti dal costruttore e conformi alle sue indicazioni.

In caso di inesistenza, mancato allacciamento o mancato funzionamento **Assimoco** corrisponderà l'**Indennizzo** applicando le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.



OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 106 - SUPPORTO DATI

Assimoco indennizza, in casi di danno materiale e diretto causato ai **Supporti dati** indennizzabile in base alla presente sezione, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei **Supporti dati** danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi, dall'ultima copia di sicurezza effettuata, ferme quanto previsto all'Art. 111 – I danni non assicurati.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore o a cestinatura per svista.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 107 - MAGGIORI COSTI

Qualora ne sia stata indicata in **Polizza** la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo **Premio** viene convenuto quanto segue:

- a) in caso di **Sinistro**, indennizzabile a termine della presente sezione che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, **Assimoco** indennizza i maggiori costi sostenuti dall'**Assicurato**, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
 - applicazione di metodi di lavoro alternativi;
 - prestazioni di servizi da terzi.
- b) **Assimoco** non risponde dei maggiori costi dovuti a:
- limitazioni dell'attività alberghiera e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
 - eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'**Assicurato** per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
 - modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
 - deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori **Danni materiali e diretti** ad un impianto o apparecchio assicurato;
 - danni ai Supporti dati;
 - ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
 - Il periodo d'**Indennizzo** sopraindicato per ogni singolo Sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima di 180 giorni.

Assimoco risponde per singolo **Sinistro** e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di **Indennizzo**. **Assimoco** riconosce inoltre la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di **Indennizzo** effettivamente utilizzato.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 108 - IMPIEGO MOBILE

Assimoco indennizza i **Danni materiali e diretti** causati alle **Apparecchiature elettroniche** ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione del **Rischio** indicata in **Polizza**, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico entro i confini del territorio italiano a condizione che:

- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in **Polizza**;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
- il loro trasporto sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'**Assicurato** ed indicata in **Polizza**.

Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi. Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature devono essere riposte nelle custodie di cui sono dotati.

La garanzia **Furto**, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di **Tetto** rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all'espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 109 - PROGRAMMI STANDARD IN LICENZA D'USO

Assimoco indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi danneggiati, distrutti, o sottratti in caso di danno materiale e diretto indennizzabile a termini della presente sezione ai supporti dove sono memorizzati.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro 12 mesi dal Sinistro, l'**Assicurato** decade dal diritto all'**Indennizzo**.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

**COSA NON E' ASSICURATO****ART. 110 - I BENI NON ASSICURABILI**

Assimoco non assicura:

- a) le **Apparecchiature elettroniche** oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione o in semplice deposito;
- b) le **Apparecchiature elettroniche** costruite da oltre 10 anni dalla data del **Sinistro**;
- c) i telefoni cellulari, smartphone, tablet, smartwatch.

**LIMITI DI COPERTURA****ART. 111 - I DANNI NON ASSICURATI**

Assimoco non indennizza i danni:

- a) causati con dolo dell'**Assicurato** e del **Contraente**;
- b) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni,
- c) mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del **Fabbricato**, crollo totale o parziale del **Fabbricato**;
- d) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- f) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- g) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- h) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- j) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- k) attribuibili a difetti noti al **Contraente** o all'**Assicurato** all'atto della stipulazione della **Polizza**, indipendentemente dal fatto che **Assimoco** ne fosse a conoscenza;
- l) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- m) da smarrimenti od ammanchi;
- n) derivanti da eventi indennizzabili a termini della sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e della sezione Furto e rapina, se operanti.

Assimoco non indennizza altresì i danni causati da o dovuti da:

- o) uso e abuso di Internet o sistemi similari;
- p) qualsiasi trasmissione elettronica di dati o altre informazioni;
- q) qualsiasi virus informatico, "worm", "logic bomb", "Cavallo di Troia" o problemi similari;
- r) uso o abuso di qualsiasi indirizzo Internet, siti Web o sistemi similari;
- s) qualsiasi dato o altre informazioni situati su siti Web o sistemi similari;
- t) qualsiasi perdita di dati o danni a qualsiasi sistema informatico, incluso ma non limitato a hardware o software;
- u) funzionamento o disfunzione di Internet o sistemi similari, o di qualsiasi indirizzo Internet, sito Web o sistemi;
- v) qualsiasi violazione, intenzionale o no, di qualsiasi diritto d'autore (incluso ma non limitato a marchi registrati, diritti d'autore o brevetti).

ART. 112 - ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESSE NEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE TECNICA

Assimoco non indennizza i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni di contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato sottoscritto dall'**Assicurato**.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione dei componenti relativi a:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- d) aggiornamento tecnologico dell'impianto.

ART. 113 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino a seguito di variazione di valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica ed acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

ART. 114 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 115 - RIEPILOGO DEI LIMITI E DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i **limiti di Indennizzo** e/o con l'applicazione della **Franchigia/Scoperto** indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE ELETTRONICA			
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo	Franchigia/Scoperto
Ogni causa		La somma assicurata	€ 150
104/1	Danni a componenti elettrici / elettronici / elettromeccanici senza palese riscontrabilità di cause esterne	La somma assicurata	Scoperto 5% con il minimo di € 1.000
104/1	Danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica	La somma assicurata	franchigia €150; Elevata a € 300 in caso in cui gli apparecchi di protezione e di stabilizzazione non risultino contestualmente danneggiati. Elevata a scoperto 5% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 500 in caso di inesistenza o mancato allacciamento di apparecchi di protezione e di stabilizzazione.
104/2	Furto	La somma assicurata	scoperto 20 % dell'importo indennizzabile nel caso in cui l'autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura difformi ai requisiti minimi previsti in polizza.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO			
106	Supporto Dati	La somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di € 150
107	Maggiori Costi	Importo giornaliero convenuto in polizza con il massimo di 180 giorni	3 giorni
108	Impiego Mobile	La somma assicurata	Scoperto 25% con il minimo di € 200
109	Programmi standard in licenza d'uso	La somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di € 150

**DOVE VALE LA
COPERTURA****ART. 116 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA**

L'**Assicurazione** vale nell'ubicazione indicata in **Polizza**, entro i confini della Repubblica Italiana. Nel caso in cui l'**Attività esercitata** venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

**OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO****ART. 117 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di **Assimoco**;
- 2 darne avviso scritto all'Intermediario che ha rilasciato la **Polizza** oppure ad **Assimoco** entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- 3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **Sinistro**, la causa presunta del **Sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad **Assimoco**;
- 4 conservare le tracce ed i residui del **Sinistro** fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; **Assimoco** si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta di **Assimoco**, l'**Assicurato** decade dal diritto all'**Indennizzo**;
- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **Sinistro** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**.

ART. 118 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **Polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di Sinistro spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**Indennizzo** liquidato a termine di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **Sinistro**.

ART. 119 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;
- oppure,
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

In caso di **Sinistro** che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal **Sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 120 - COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **Rischio**, nonché verificare se il **Contraente** e/o **Assicurato** abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **Sinistro**;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro**;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 121 - ONORARI DEI PERITI

Assimoco si obbliga, nell'ambito della somma assicurata, in caso di **Sinistro** a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il **Contraente** avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 5% del danno indennizzabile a termini di **Polizza**, con il massimo di € 10.000.

Resta convenuto che il **Contraente** è tenuto a dimostrare ad **Assimoco** le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

ART. 122 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ART. 123 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**Indennizzo**.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'**Assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

ART. 124 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE – VALORE A NUOVO

L'**Assicurazione** è prestata:

- a) a **Valore intero** e a nuovo per le garanzie previste all'Art. 104 – I danni Assicurati - intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
- b) **Primo rischio assoluto** per le opzioni con pagamento di un **Premio** aggiuntivo e cioè fino alla concorrenza della somma assicurata senza l'applicazione della **Regola Proporzionale** prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

ART. 125 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Premesso che un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, la determinazione del danno avviene separatamente per ogni partita di **Polizza** secondo le seguenti norme:

Per Apparecchiature elettroniche:

A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1 si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del **Sinistro**, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del **Sinistro**;
- 2 si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del **Sinistro**.

L'**Indennizzo** massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) - 1) diffalcato dell'importo come ad A) - 2) a meno che **Assimoco** non si avvalga delle facoltà di cui all'Art. 117 – Cosa deve fare il **Contraente** in caso di **Sinistro** - punto 4), in tal caso l'**Indennizzo** sarà pari all'importo stimato come ad A) - 1).

B) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1 si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del **Sinistro** dell'impianto od apparecchio colpito dal **Sinistro** stesso;
- 2 si stima il valore ricavabile dai residui.

L'**Indennizzo** massimo sarà pari all'importo stimato come a B) - 1), diffalcato dell'importo stimato come a B) - 2).

Questa stima riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio, oppure sia disponibile un prodotto di pari caratteristiche, prestazione o rendimento.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:

- 1 si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del **Sinistro**, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 2 si stima il valore ricavabile dai residui.

L'**Indennizzo** massimo sarà pari all'importo stimato come a B3, diffalcato dell'importo stimato come a B4.

Assimoco ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'**Indennizzo** così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in **Polizza**.

Per Supporti dati:

Assimoco indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a centinatura per svista. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal **Sinistro** vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dei dati privi di informazione.

ESEMPIO

In occasione di un **Sinistro Incendio** vengono danneggiati degli hard disk nei quali sono contenuti i documenti della struttura alberghiera assicurata.

L'**Indennizzo** sarà pari al costo di riacquisto degli hard disk e alle spese sostenute per recuperare e reinserire i dati nei supporti.

Se esistono copie di backup e quindi il recupero e reinserimento non è necessario oppure se non viene effettuato entro 12 mesi dal **Sinistro**, **Assimoco** indennizzerà solo il costo di riacquisto, come da fattura, degli hard disk.

ART. 126 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO SECONDO IL CRITERIO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 125 - Determinazione dell'ammontare del danno, **Assimoco** indennizza anche il costo per adeguamento tecnologico dei beni danneggiati da eventi indennizzabili a termine della presente Sezione.

Qualora la riparazione non sia economicamente conveniente e nel contempo non sia possibile indennizzare il valore a nuovo al momento del sinistro delle apparecchiature danneggiate in quanto tali beni non siano più in commercio e/o in produzione, Assimoco prenderà in considerazione il costo base di rimpiazzo (entry level) dell'apparecchiatura che si desume dal listino prezzi della medesima azienda produttrice, ovvero il costo di rimpiazzo base (entry level) per apparecchiatura analoga o corrispondente di altra marca in commercio al momento del sinistro qualora la marca originaria non sia più disponibile sul mercato.

ART. 127 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Per le garanzie previste all'Art. 104 - I danni assicurati - se dalle stime effettuate con le modalità di cui all'Art. 125 - Determinazione dell'ammontare del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del **Sinistro** le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, **Assimoco** risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del **Sinistro**.

Resta comunque convenuto fra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui tale eccedenza risulti essere minore del 15%.

ESEMPIO

Applicazione **Regola Proporzionale**:

Valore **Apparecchiature elettroniche**: € 10.000

Valore assicurato in **Polizza**: € 5.000

In caso di Danno totale: **Indennizzo** pari a € 5.000

In caso di Danno parziale ad es. di € 1.000: **Indennizzo** pari a € 500 (poiché in **Polizza** l'**Assicurato** ha previsto un valore pari al 50% dell'**Apparecchiature elettroniche**)

ART. 128 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **Assimoco** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE SOSTEGNO AL REDDITO



COSA È SEMPRE ASSICURATO

ART. 129 - I BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura, nell'ambito dell'attività svolta, i correntisti delle Banche, degli associati agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro **Familiari**, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l., nonché i clienti di Assicura Agenzia S.r.l. contro i danni di interruzione di esercizio.

Sono previste le seguenti garanzie:

- Maggiori spese;
- Indennità aggiuntiva;
- Diaria forfettaria;
- Sostegno temporaneo al reddito.

La garanzia indennità aggiuntiva non può essere acquistata singolarmente.

ART. 130 - LE PERSONE FISICHE ASSICURABILI

La garanzia Sostegno temporaneo al reddito è valida per le persone assicurate che abbiano un'età uguale o inferiore a 70 anni.

Qualora una persona assicurata raggiunga detto limite di età prima della scadenza annuale del contratto, la garanzia rimane valida fino a tale data, al termine della quale l'**Assicurazione** cessa di avere effetto.

ART. 131 - OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Le garanzie della presente Sezione sono acquistabili solo se attivata la Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni.



OPZIONI CON UN PAGAMENTO AGGIUNTIVO

ART. 132 - MAGGIORI SPESE

Assimoco in caso di **Sinistro** indennizzabile a termini della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, rimborsa le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell'attività quali, a titolo di esempio:

- uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- lavorazioni presso terzi o affidate a conto terzi;
- fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento.

Il rimborso verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'**Assicurato** in assenza di **Sinistro**.

Assimoco non rimborsa le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle **Cose** distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 120 giorni successivi al momento in cui si è verificato il **Sinistro**.

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 133 - INDENNITÀ AGGIUNTIVA

In caso di **Sinistro** indennizzabile a termini dalla sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni verrà riconosciuta, a titolo di **Risarcimento** per interruzione o intralcio dell'attività un'indennità aggiuntiva a percentuale per danni di interruzione d'esercizio.

Pertanto, in caso di **Sinistro**, l'**Indennizzo** calcolato per i **Danni materiali e diretti**, sarà maggiorato di un importo pari al 10% dell'**Indennizzo** liquidabile per danni diretti a **Fabbricato, Contenuto**, con il massimo di € 10.000.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 134 - DIARIA FORFETTARIA

In caso di forzata interruzione dell'attività causata da **Sinistro** indennizzabile a termini della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni **Assimoco** riconoscerà all'**Assicurato** un importo forfettario di € 200 per ogni giorno lavorativo di totale forzata interruzione dell'attività, purché di durata superiore a 5 giorni lavorativi.

Assimoco in nessun caso indennizzerà più di 45 giorni lavorativi.

Qualora detta forzata interruzione fosse parziale, ossia riguardante solo parte della struttura alberghiera assicurata, l'importo forfettario giornaliero sopra indicato sarà ridotto della metà. Il massimo importo che **Assimoco** sarà tenuta ad indennizzare sarà pertanto pari a € 9.000.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 135 - SOSTEGNO TEMPORANEO AL REDDITO**1 Prestazioni assicurate**

L'**Assicurazione** vale per l'**Infortunio** di una singola persona identificata in **Polizza**, intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca all'**Assicurato**, lesioni fisiche obiettivamente constatabili nello svolgimento:

- delle attività professionali e secondarie, compresi quelli occorsi durante il percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa - (Rischio Professionale);
- di ogni altra attività svolta senza carattere di professionalità, purché inerenti la vita privata e di relazione, lo svolgimento delle attività domestiche, i passatempi e hobbies, lo svolgimento di attività di volontariato e più in generale le attività legate alla vita quotidiana - (Rischio Extra Professionale).

Sono considerati **Infortunio** gli eventi:

- sofferti durante l'uso e/o la guida di autoveicoli in genere, di motoveicoli, di ciclomotori e di natanti da diporto, sempreché l'**Assicurato**, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati dall'uso di allucinogeni o dall'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
- conseguenti ad abuso di alcolici, con esclusione degli eventi occorsi quando l'**Assicurato** si trova alla guida di veicoli a motore in genere, di motoveicoli, di ciclomotori, di natanti e aeromobili in genere;
- sofferti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- conseguenti ad atti compiuti dall'**Assicurato** per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- derivanti da tumulti popolari, da atti di **Terrorismo**, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l'**Assicurato** non vi abbia preso parte attiva;
- derivanti da stato di guerra internazionale, guerra civile, lotta armata e insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio di tali eventi; la garanzia è valida a condizione che l'**Assicurato**, al momento dello scoppio delle ostilità, si trovi già nello Stato Estero nel quale gli eventi sopra descritti siano insorti;
- occorsi in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli od elicotteri, fermo restando quanto previsto dall'Art. 137 – I danni non assicurati - comma a);
- occorsi in qualità di passeggero su elicotteri di Enti e/o Società regolarmente autorizzati, che esercitano attività di Elisoccorso di Emergenza: tale evento è garantito a condizione che l'**Assicurato** sia imbarcato sull'elicottero in qualità di volontario che presta servizio di soccorso o qualora sia esso stesso il soggetto soccorso;
- sofferti in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni o eventi naturali in genere.

Sono parificati ad **Infortunio**:

- l'asfissia non di origine morbosa o patologica;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze;
- le infezioni causate da germi introdotti nell'organismo al momento del verificarsi di una lesione esterna traumatica;
- le lesioni causate da contatto improvviso con sostanze corrosive;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- la folgorazione;

- 19 le lesioni determinate da sforzi, comprese le ernie addominali;
- 20 le affezioni acute e gli avvelenamenti causati da morsi di animali o da punture di insetti;
- 21 la rottura sottocutanea dei tendini e le lesioni muscolari quali strappi e stiramenti.

2 Operatività temporale

Qualora a seguito di **Infortunio** della singola persona identificata in **Polizza**, il **Ricovero** Ospedaliero sia superiore a 5 giorni consecutivi e/o il periodo di **Convalescenza** domiciliare successivo al **Ricovero** sia superiore a 30 giorni consecutivi, **Assimoco** corrisponderà all'**Assicurato** - a titolo di Sostegno Temporaneo al Reddito - la somma mensile indicata nella scheda di **Polizza** - per un periodo massimo pari a 6 mensilità.

Per il conteggio delle mensilità sarà adottato il seguente criterio:

- a) il periodo di **Ricovero** deve essere superiore a 5 giorni, mentre il periodo di **Convalescenza** prescritto deve essere superiore a 30 giorni e devono essere entrambi certificati da idonea documentazione sanitaria;
- b) la mensilità sarà calcolata a partire dal 6° giorno di **Ricovero** o dal 31° giorno di **Convalescenza** e per periodi di 30 giorni solari;



CHI NON E' ASSICURATO

ART. 136 - PERSONE FISICHE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili le persone fisiche affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata da test HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), epilessia. Qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopraindicate insorgano nel corso di efficacia del contratto, si applica quanto disposto dall'Art. 1898 del Codice Civile.

Non sono altresì assicurabili i soggetti che, al momento della stipulazione del contratto, esercitano le seguenti professioni:

- Pilota, anche istruttore, di aeromobili, elicotteri e/o di velivoli per il volo;
- Hostess, stewards, membri di equipaggio a bordo di aeromobili ed elicotteri;
- Collaudatore di autoveicoli, motoveicoli e motocicli;
- Addetto al soccorso alpino o in attività in alta montagna;
- Pilota professionista (competizioni automobilistiche, motociclistiche e motoristiche in genere);
- Addetto in impianti di energia nucleare;
- Acrobata, domatore, addestratore di animali operanti in circhi o spettacoli;
- Sportivi professionisti, intendendosi per tali i soggetti che producono reddito da lavoro dall'attività sportiva.

Qualora al momento del **Sinistro** l'attività professionale svolta dall'**Assicurato** sia annoverabile alle suddette, si applica quanto disposto dall'Art. 1898 del Codice Civile.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 137 - I DANNI NON ASSICURATI

Sono esclusi dall'**Assicurazione** gli infortuni:

- a) occorsi in occasione dell'uso, anche come passeggero, di aeromobili di Società e/o aziende di lavoro aereo per voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri, di aeromobili di aeroclub e di apparecchi per il volo da diporto o sportivo quali ad esempio: deltaplani, ultraleggeri, parapendio, inclusa la pratica del paracadutismo;
- b) occorsi in qualità di pilota e/o componente dell'equipaggio di aeromobili in genere;
- c) occorsi in occasione della partecipazione come pilota e/o passeggero a corse, gare, prove, allenamenti comportanti l'uso di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore in genere, compresa la pratica di motocross svolta anche al di fuori di gare, prove, allenamenti, fatto salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- d) occorsi in occasione dell'uso e guida di autoveicoli e motoveicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- e) sofferti per le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- f) occorsi in conseguenza di ubriachezza quando l'**Assicurato** si trova alla guida di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori o natanti di qualsiasi genere;
- g) occorsi in occasione di azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall'**Assicurato** e/o da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona;

- h) sofferti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, di comportamenti nevrotici, epilessia, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoici, sindromi ansiose depressive;
- i) sofferti a causa dell'uso di allucinogeni e da quello non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
- j) occorsi in occasione della partecipazione ad azioni temerarie ed inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana;
- k) sofferti a causa di guerre internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni, atti terroristici, fatto salvo quanto previsto all'Art. 135 - Sostegno temporaneo al reddito - punti 6 e 7;
- l) occorsi in occasione della pratica di qualsiasi disciplina sportiva esercitata professionalmente;
- m) sofferti in occasione della pratica di sport estremi quali: free climbing, skydiving, bungee jumping, freestyle ski, helisnow, kitewings, torrentismo, base jumping, canyoning, sci estremo, airboarding e similari alla pratica di sport estremi;
- n) sofferti per l'uso di sostanze biologiche o chimiche quando tali sostanze non siano utilizzate per fini pacifici;
- o) occorsi in occasione dell'uso e/o della guida di veicoli a motore e di natanti da diporto, se l'**Assicurato** è privo dell'abilitazione di legge; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall'**Assicurato** anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che la patente sia successivamente rinnovata o rilasciata dagli organi competenti, o l'**Assicurato** dimostri, al momento del **Sinistro**, di essere in possesso dei requisiti per il rinnovo o rilascio, fatta eccezione per il caso di decesso o di invalidità permanente che non consente il rinnovo;
- p) sofferti durante l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

Sono altresì esclusi dall'**Assicurazione** gli eventi sofferti:

- q) per le conseguenze di ernie diverse da quelle addominali da sforzo e gli infarti da qualunque causa determinati;
- r) per le conseguenze di malattie tropicali inclusa la malaria;
- s) per le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da **Infortunio** indennizzabile ai termini del contratto.

ART. 138 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 139 - RIEPILOGO DEI LIMITI E DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i **limiti di Indennizzo** indicati nel seguente schema riepilogativo.

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE SOSTEGNO AL REDDITO		
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo
132	Maggiori Spese	Spese sostenute nei 120 giorni dal sinistro fino al massimo della somma assicurata
133	Indennità Aggiuntiva	10% dell'indennizzo liquidabile per i danni diretti alle partite fabbricate, Contenuto e con il massimo di € 10.000
134	Diaria Forfettaria	€ 200 per ogni giorno lavorativo a condizione che l'interruzione sia superiore a 5 giorni e con il massimo di 45 giorni
135	Sostegno temporaneo al reddito	La somma mensile indicata in polizza per un massimo di 6 mensilità



DOVE VALE LA
COPERTURA

ART. 140 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

L'**Assicurazione** vale nell'ubicazione indicata in **Polizza**, entro i confini della Repubblica Italiana. Nel caso in cui l'attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO**ART. 141 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di **Assimoco**;
- darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la **Polizza** oppure ad **Assimoco** entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **Sinistro**, la causa presunta del **Sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad **Assimoco**.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**.

ART. 142 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI

In caso di **Sinistro** il **Contraente**, l'**Assicurato** o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto, oppure ad **Assimoco**, entro dieci giorni da quando ne hanno avuto la possibilità.

La denuncia sottoscritta dall'**Assicurato** o - in caso di impedimento per le conseguenze dell'**Infortunio** riportate - dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico o da documentazione sanitaria e contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento e tutta la idonea documentazione sanitaria.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'**Assicurato** o, in caso di decesso, i beneficiari designati o gli eredi legittimi e/o testamentari, deve consentire ad **Assimoco** le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia. L'**Assicurato** è inoltre tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, alle visite e ai controlli medici disposti da **Assimoco**, fornendo tutta la necessaria documentazione sanitaria e sciogliendo a tal fin dal segreto professionale i medici e gli Istituti di Cura.

L'inadempimento dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**.

ART. 143 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **Polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di **Sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**Indennizzo** liquidato a termine di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **Sinistro**.

ART. 144 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;

oppure,

- a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

In caso di **Sinistro** che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal **Sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 145 - COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **Rischio**, nonché verificare se il **Contraente** e/o **Assicurato** abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **Sinistro**;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro**;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 146 - ONORARI DEI PERITI

Assimoco si obbliga, in caso di **Sinistro**, nell'ambito del **Massimale** previsto per gli Onorari periti della Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il **Contraente** avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 5% del danno indennizzabile a termini di **Polizza**, con il massimo di € 10.000.

Resta convenuto che il **Contraente** è tenuto a dimostrare ad **Assimoco** le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

ART. 147 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**Indennizzo**.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'**Assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

ART. 148 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

- le persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti,

purché l'**Assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

Il diritto di rivalsa consente ad **Assimoco** di agire nei confronti del responsabile del **Sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **Risarcimento**.

ART. 149 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'**Assicurazione** è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la **Regola Proporzionale** prevista dalle norme vigenti.

ART. 150 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL' INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **Assimoco** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE



COSA E' SEMPRE
ASSICURATO

ART. 151 - DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

Assimoco assicura i correntisti delle Banche e gli associati agli intermediari ed i dipendenti dei distributori, inclusi i loro **Familiari**, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché i clienti di Assicura Agenzia S.r.l.

I destinatari sono tutelati per danni involontariamente cagionati a terzi:

- collegati all'attività svolta, compresa la conduzione dei **Fabbricati**;

I destinatari possono inoltre essere tutelati:

- per le lesioni subite dai prestatori di lavoro;
- per la responsabilità derivante dalla proprietà dei **Fabbricati**.

ART. 152 - I DANNI ASSICURATI - RCT

1 Responsabilità civile verso terzi

Assimoco tiene indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **Risarcimento** (capitale, interessi e spese) di **Danni corporali** (morte e lesioni personali) e di **Danni materiali** (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati), involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'**Assicurazione**. L'**Assicurazione** vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** per **Danni corporali** e materiali imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone addette all'attività per le quali è prestata l'**Assicurazione** e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.

L'**Assicurazione** Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) è estesa i **Danni corporali** e materiali cagionati a terzi in conseguenza dell'esercizio delle seguenti attività:

- operazioni di ritiro e consegna delle attrezzature e provviste alimentari presso terzi;
- proprietà ed uso di velocipedi a pedali da parte dei dipendenti per lavoro o per servizio nell'area di proprietà della struttura;
- gestione ed uso, nell'ambito della struttura alberghiera assicurata, di distributori automatici di cibi e bevande;
- servizio di pulizia dei Locali della struttura; qualora tale servizio sia affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori;
- servizio antincendio interno alla struttura organizzato e composto da personale dipendente dell'**Assicurato**;
- erogazione di servizi sanitari prestati in presidi posti all'interno della struttura alberghiera assicurata, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari Addetti al servizio, sempreché tali soggetti siano in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti per il loro svolgimento. Il **Massimale** indicato nel contratto per l'Assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso di **Assimoco** per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo;
- organizzazione, nell'ambito delle sedi aziendali, di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale cui possono partecipare anche soggetti esterni, di conferenze, congressi, tavole rotonde, convegni e seminari;
- partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stands, con intesa che qualora l'allestimento e lo smontaggio sia affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori;
- proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni ovunque installati, con intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai Fabbricati, superfici e beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;
- l'organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative, sociali e sportive in genere. Ai fini della presente garanzia sono considerati terzi anche i partecipanti alle suddette attività;
- organizzazione di visite guidate sia nell'ambito della struttura alberghiera. Tutti i soggetti, esclusi gli **Addetti** nello svolgimento delle proprie mansioni, che partecipano a questa attività sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali;
- servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e/o cani, inclusa la proprietà di cani da guardia e non, nonché animali domestici, nell'area di proprietà della struttura alberghiera.
- ai veicoli da trasporto merci sottoposti alle operazioni di carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

2 Atti Violenti – Rapine – Aggressioni

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per **Danni corporali e materiali** subiti da terzi a seguito di **Rapina**, aggressioni e atti violenti, a condizione che tali fatti e/o atti siano avvenuti nell'ambito dell'area di pertinenza dell'attività alberghiera.

3 Incendio, scoppio ed esplosione di cose dell'assicurato o da lui detenute

La garanzia comprende il risarcimento dei **Danni materiali** e diretti, cagionati alle **Cose** di terzi, causati da **Incendio, Scoppio ed Esplosione** delle **Cose** di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, anche temporaneamente collocate presso terzi, ovvero **Incendio, Scoppio ed Esplosione** della struttura alberghiera.

Assimoco non indennizza i danni a **Cose** di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed alle **Cose** sulle quali si eseguono i lavori.

Qualora per la presente garanzia fosse valida ed operante analogo assicurazione incendio, l'Assicurazione opererà in secondo rischio e cioè solo per l'eccedenza rispetto ai massimali e/o limiti di risarcimento assicurati con la predetta assicurazione incendio.

4 Interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività di servizi, purché conseguenti a **Danni materiali** indennizzabili a termini del presente contratto.

5 Committenza auto

La garanzia è operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, quale committente, per i danni cagionati a terzi dai dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autocarri fino a 35 Q.li, autovetture, motocicli, ciclomotori e natanti anche a motore, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato e/o allo stesso intestati al PRA e/o a lui dati in locazione. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Assimoco nei confronti dei responsabili entro i limiti in cui sia operante la copertura assicurativa RC Auto.

Sono compresi in garanzia i **Danni corporali** subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo nonché le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui all'Art. 166 - Persone non considerate terzi - lettera a).

6 Committenza generica

La garanzia è prestata per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per **Danni corporali e materiali** cagionati a terzi, nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all'attività cui si riferisce l'Assicurazione ed affidati per la loro esecuzione ad altre ditte, enti o persone in genere.

7 Errato trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante alla **Contraente/Assicurato** ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018 per le **Perdite patrimoniali** cagionate ai terzi/clienti, in conseguenza di errato **Trattamento** del dato purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

8 Responsabilità Civile Personale degli Addetti

La garanzia è operante per la responsabilità civile imputabile personalmente e direttamente agli **Addetti** dell'Assicurato, per **Danni corporali e materiali** involontariamente cagionati a terzi - escluso l'Assicurato stesso - nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti della presente garanzia sono considerati terzi, entro i limiti dei massimali previsti per l'Assicurazione RCT, anche gli **Addetti dell'Assicurato** per gli infortuni (escluse le malattie professionali) occorsi nello svolgimento delle loro mansioni, a condizione che dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite all'Art. 583 del Codice Penale. Sono esclusi dalla garanzia tutti i soggetti non rientranti nella definizione di **Addetti**. I massimali stabiliti per l'Assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

9 Responsabilità per danni causati da personale non Dipendente

L'**Assicurazione** opera anche per la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** - per **Danni materiali** e per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite all'Art. 583 del Codice Penale - involontariamente cagionati a terzi, mentre attendono per conto e nell'interesse dell'**Assicurato** ai lavori oggetto dell'attività assicurata dal contratto:

- dai titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo, pulizia dei **Locali**;
- dai titolari e dipendenti di imprese quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività della struttura alberghiera assicurata;
- dai Lavoratori stagionali;

10 Responsabilità per danni causati da Liberi Professionisti e Consulenti

La garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** - per **Danni materiali** e per morte o lesioni personali - involontariamente cagionati a terzi da liberi professionisti (ingegneri, progettisti, direttori lavori, assistenti degli stessi) e da consulenti amministrativi, tecnici e legali mentre attendono per conto e nell'interesse dell'**Assicurato** ai lavori oggetto dell'attività assicurata dal contratto.

I massimali stabiliti per l'**Assicurazione** RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

11 Responsabilità Civile Personale dei Soci non Dipendenti, Amministratori e Legale Rappresentante

La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dei soci non **Addetti** all'attività, degli amministratori e del legale rappresentante per **Danni corporali** e materiali cagionati a terzi, sempreché l'evento dannoso sia conseguente allo svolgimento da parte di tali soggetti di mansioni inerenti l'attività assicurata.

I massimali stabiliti per l'**Assicurazione** RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

12 Responsabilità per fatto dei Subappaltatori

La garanzia è operante per la responsabilità civile ascrivibile all'**Assicurato** per **Danni corporali** (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali) e per **Danni materiali** cagionati a terzi da fatto dei subappaltatori (inclusi i loro dipendenti) mentre eseguono i lavori per conto e nell'interesse dello stesso.

La garanzia è valida a condizione che l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi previsti all'Art. 26 del TU D.lgs. 09/04/2008 N. 81 in caso di utilizzo di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione e che i rapporti tra **Assicurato** e subappaltatori risultino da regolare contratto, fermo il diritto di rivalsa di **Assimoco** per i danni provocati dai subappaltatori.

La presente condizione opera esclusivamente qualora i lavori ceduti in subappalto non superino il 30% del fatturato complessivo dell'attività assicurata dal contratto.

I massimali stabiliti per l'**Assicurazione** RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

13 Responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. 2008/81)

La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale ascrivibile agli **Addetti** dell'**Assicurato** che, ai sensi delle prerogative a loro attribuite dal D.lgs. 09/04/2008 N. 81 e delle definizioni di cui all'Art. 2 dello stesso D.lgs., sono incaricati di verificare il rispetto degli adempimenti, l'osservanza ed il controllo delle norme e delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, fatto salvo, in caso di dolo, il diritto di rivalsa di **Assimoco** nei confronti degli stessi.

I massimali stabiliti per l'**Assicurazione** RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

14 Danni da inquinamento

La garanzia comprende i **Danni corporali** e materiali in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti, condutture e macchinari fissi in genere. **Assimoco** non indennizza i **Danni corporali** e materiali derivanti da emissione o fuoriuscita di sostanze inquinanti in conseguenza di occlusione, tracimazione e/o rigurgito, da qualunque causa determinati, dagli impianti, condutture e macchinari, nonché da serbatoi e cisterne mobili e fisse.

Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 153 - RIVALSA I.N.P.S. E INAIL

Tanto l'**Assicurazione** Responsabilità Civile verso Terzi (Art. 152/1 - Responsabilità Civile verso Terzi), quanto l'**Assicurazione** Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (Art. 158/1 - Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera - RCO), se operante, valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222. L'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (Art. 152/1 - Responsabilità Civile verso Terzi) è inoltre operante ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Articolo 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da Terzi per i quali l'INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione.

Per i titolari, i Familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL, se non operante l'Art. 158/1 - Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera - RCO.

ART. 154 - DANNI SUBITI DA PERSONALE DELL'ASSICURATO NON COMPRESO NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI

L'**Assicurazione** RCT comprende i **Danni corporali** (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali), subiti nello svolgimento delle loro mansioni:

1 Danni corporali Subiti Da Personale Non Dipendente

I Danni corporali (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni:

- a) dai prestatori di lavoro non dipendenti che nel rispetto della vigente legislazione, si trovino occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente **Assicurazione** per l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per formazione/istruzione al lavoro: stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione, a condizione che l'evento che ha generato il danno non sia considerabile come **Infortunio** sul lavoro rientrante nell'**Assicurazione** di cui all'Art. 158 – I danni assicurati – RCO;
- b) dai titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo, pulizia dei **Locali**;
- c) dai titolari ed i dipendenti di imprese quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività della struttura alberghiera assicurata;
- d) dagli **Addetti** dell'**Assicurato** in conseguenza di crollo totale o parziale del/i **Fabbricato**/i e delle relative pertinenze, a condizione che l'evento che ha generato il danno non sia considerabile come **Infortunio** sul lavoro rientrante nell'**Assicurazione** di cui all'Art. 158 – I danni assicurati – RCO - che ai fini della presente sono considerati terzi.

I massimali stabiliti per l'**Assicurazione** RCT restano ad ogni effetto unici, anche in caso di più assicurati tra loro.

2 Responsabilità per danni subiti da Liberi Professionisti e Consulenti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** - per **Danni corporali** (per morte e lesioni personali) subiti da liberi professionisti (ingegneri, progettisti, direttori lavori, assistenti degli stessi) e da consulenti amministrativi, tecnici e legali mentre attendono per conto e nell'interesse dell'**Assicurato** ai lavori oggetto dell'attività assicurata dal contratto.

I massimali stabiliti per l'**Assicurazione** RCT restano ad ogni effetto unici, anche in caso di più assicurati tra loro.

3 Responsabilità per danni subiti dagli Amministratori

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i **Danni corporali** subiti dagli Amministratori (escluso il Legale Rappresentante), in relazione all'espletamento delle cariche da questi ricoperte negli organi sociali. Tale estensione non opera qualora l'evento dannoso in cui l'amministratore è coinvolto, sia conseguente alla sua partecipazione attiva e diretta all'attività per la quale è prestata l'**Assicurazione**.

4 Responsabilità per danni subiti da Subappaltatori

La responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i **Danni corporali** (morte e lesioni personali gravi o gravissime) conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti dai subappaltatori (inclusi i loro dipendenti) nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia è valida a condizione che l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi previsti all'Art. 26 del TU D. Lgs. 09/04/2008 N. 81, nel caso di utilizzo di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

La presente condizione opera esclusivamente qualora i lavori ceduti in subappalto non superino il 30% del fatturato complessivo dell'attività assicurata dal contratto.

Se al momento del **Sinistro** la percentuale di subappalto dovesse risultare:

- compresa tra il 31% e il 50% del fatturato complessivo dell'attività, il **Risarcimento** sarà pari a l'80% del danno liquidabile;
- superiore al 51% del fatturato complessivo dell'attività, il **Risarcimento** sarà pari al 70% del danno liquidabile.

Resta inteso che in caso di corresponsabilità di uno più Assicurati, l'esposizione globale di **Assimoco** non potrà superare il **Massimale** per **Sinistro** previsto per l'**Assicurazione** RCT che rappresenta la massima esposizione di **Assimoco**, anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 155 - SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato**, ai sensi di legge, per i **Danni corporali** involontariamente cagionati a terzi dai generi alimentari somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti. Per i generi alimentari prodotti direttamente dall'**Assicurato** e somministrati o venduti nella struttura assicurata o presso stand o bancarelle, l'**Assicurazione** vale anche per i **Danni corporali** dovuti a difetto originario del **Prodotto**.

Assimoco, indennizza inoltre, i **Danni corporali** e **materiali** subiti dai dipendenti dell'**Assicurato**, dai clienti e/o ospiti, derivanti dalla gestione di servizi di catering.

L'**Assicurazione** presta i suoi effetti a condizione che il danno si verifichi entro 12 mesi dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti e sempreché la somministrazione o la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia del contratto, ma non oltre la data di scadenza del contratto stesso.

Assimoco non indennizza i danni:

- alle **Cose** vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo;
- conseguenti al loro mancato uso o disponibilità;
- derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'**Assicurato**.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando le **Franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

ART. 156 - SERVIZIO DI GUARDAROBA

La garanzia comprende i danni dei quali l'**Assicurato** sia tenuto a rispondere verso gli ospiti (che non pernottano nella struttura), ai sensi dell'Art. 1784 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate.

Assimoco non indennizza:

- i danni a denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere, veicoli, motoveicoli, cicli e motocicli, natanti in genere incluse le cose in essi contenute;
- i danni alle cose non consegnate;
- i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e procedimenti similari;

ART. 157 - PREMIO DI ASSICURAZIONE IN BASE AL NUMERO DI POSTI LETTO

Il **Premio** della presente sezione è calcolato in base al numero di posti letto, dichiarato dal **Contraente/Assicurato** ed indicato nella Scheda di Polizza.

Qualora il numero dei posti letto dovesse subire variazioni nel corso della medesima annualità assicurativa la copertura si intende comunque operante indipendentemente dal numero effettivo dei posti letto al momento del **Sinistro**. Le variazioni in aumento o diminuzione non richiedono versamento o rimborso di **Premio** nel corso dell'annualità.

In caso di variazioni di cui sopra, all'atto del rinnovo annuale del contratto il

Contraente/Assicurato si impegna a dichiarare ad **Assimoco** il numero effettivo dei posti letto; sulla base di tale dichiarazione il **Premio** di rinnovo viene modificato di conseguenza.

Si conviene che in caso di omessa dichiarazione delle variazioni in aumento di tale numero,

Assimoco procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il numero dei posti letto dichiarati al momento della stipulazione della **Polizza** e quello accertato al momento del **Sinistro**, ciò in applicazione dell'Art. 1898 Codice Civile ultimo comma.

OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO**ART. 158 - I DANNI ASSICURATI – RCO****1 Responsabilità Civile verso prestatori d'opera**

Assimoco si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Articolo 13 del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti (comprese le malattie professionali nei termini di cui all'Art.158/2 – Malattia professionale) per i quali l'INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione, da prestatori di lavoro - rientranti nella definizione di **Addetti** - assicurati ai sensi dei predetti DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'**Assicurazione**. Per i titolari, i **Familiari** coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all'obbligo dell'**Assicurazione** INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di **Risarcimento** di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro rientranti nella definizione di **Addetti**, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (comprese le malattie professionali nei termini di cui all'Art.158/2 – Malattia professionale)

L'**Assicurazione** RCO è efficace purché, al momento del **Sinistro**, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia (Buona Fede Inail).

2 Malattia professionale

L'**Assicurazione** della Responsabilità Civile verso Operai (RCO) è estesa, alle condizioni ivi previste, alle malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi della predetta, ed **Addetti** alle attività per le quali è prestata l'**Assicurazione**. Nella definizione di malattie professionali si intendono altresì quelle malattie dovute a causa di lavoro o servizio, sempreché riconosciute come tali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. La presente **Assicurazione** è efficace a condizione che, al momento del **Sinistro**, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi dell'**Assicurazione** di legge o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia. Questa estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'**Assicurato**;
- all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell'**Assicurato**; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV.

L'**Assicurazione** è prestata fino a concorrenza del **Massimale** previsto per l'**Assicurazione** RCO, che rappresenta la massima esposizione di **Assimoco** per:

- uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di **Assicurazione**;
- uno o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per tutta la durata del contratto.

Fermi gli obblighi di denuncia dei sinistri previsti dalle Condizioni **Assicurazione**, l'**Assicurato** ha l'obbligo, con la massima tempestività, di denunciare ad **Assimoco** o all'intermediario al quale è assegnato il contratto l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione e tutti gli altri atti relativi al caso denunciato.

Assimoco ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'**Assicurato**, ispezioni per le quali l'**Assicurato** stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria nei limiti del Regolamento UE 2016/679 e del decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018.

3 Addetti stagionali

Le garanzie previste al punto 1 si intendono operanti anche per **Addetti stagionali**, fino ad un massimo di 4 e per un periodo massimo di 120 giorni, sempre che in regola con gli obblighi assicurativi previdenziali e con le norme di legge in tema di occupazione e mercato del lavoro. La copertura di **Addetti stagionali**, in eccesso a 4, dovrà essere preventivamente concordata tra le parti.

Qualora in caso di **Sinistro** si riscontri una discordanza superiore a quanto previsto (numero di **Addetti stagionali** superiore a 4 o superamento del limite di 120 giorni nell'arco dell'anno solare), **Assimoco** procederà alla liquidazione del danno come segue:

- Numero **Addetti stagionali** compreso tra 4 e 6 o numero giorni compreso tra 121 e 180, il **Risarcimento** sarà pari al 75% del danno liquidabile;
- Numero **Addetti stagionali** superiore a 6 o numero giorni maggiore di 180, il **Risarcimento** sarà pari al 50% del danno liquidabile.

In ogni caso per gli **Addetti stagionali** non vale la garanzia Malattie Professionali di cui al precedente punto.

Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 159 - COSE PORTATE IN ALBERGO DAI CLIENTI

La garanzia comprende i danni dei quali l'**Assicurato** sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate consegnate o non consegnate dai clienti che pernottano nella struttura.

Qualora i **Preziosi, Valori e Beni pregiati** vengano presi in consegna dall'albergatore, la garanzia sarà operante a condizione che tali beni vengano rinchiusi in armadi di sicurezza, casseforti o in blocchi di cassette di sicurezza.

L'**Assicurazione** non comprende i danni subiti da veicoli e motoveicoli custoditi nell'autorimessa o nell'area destinata a parcheggio, annessa alla sede aziendale assicurata.

Si precisa che il **Massimale** indicato in **Polizza** per la presente garanzia rappresenta il limite massimo per cliente, e che le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare sono valutate come un unico cliente, pur alloggiando in più stanze.

La garanzia opera nell'ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell'importo e con l'applicazione della **franchigia/scoperto** indicati nello schema riepilogativo.

ART. 160 - PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DI STABILIMENTI BALNEARI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla proprietà o dalla proprietà e conduzione di **Stabilimenti balneari**, ed è operante anche per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non pernottando nella struttura ricettiva assicurata.

La copertura è operante a condizione che l'attività sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni e delle competenze previste dalla normativa di legge vigente in materia.

Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'**Assicurato**, secondo regolare contratto, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile dell'**Assicurato** in qualità di committente purché siano eseguiti da personale professionalmente abilitato e autorizzato.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni alle cose portate, consegnate o non consegnate da coloro che usufruiscono dei servizi dello stabilimento balneare.

ART. 161 - CUSTODIA VEICOLI

Assimoco indennizza i **Danni materiali**, compreso il Furto, agli autoveicoli o motoveicoli di terzi, degli **Addetti** e delle persone delle cui prestazioni si avvale l'**Assicurato**, custoditi nell'autorimessa e/o nell'area destinata a parcheggio a condizione che tale area sia annessa alla sede aziendale assicurata.

Assimoco non indennizza:

- a) i danni conseguenti al mancato uso degli autoveicoli/motoveicoli e quelli alle **Cose** situate sui/nei veicoli stessi.
- b) i danni causati da atti vandalici o comunque provocati senza una qualsivoglia responsabilità diretta dell'**Assicurato** o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 162 - ESERCIZIO DI SERVIZI ACCESSORI

Assimoco tiene indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **Risarcimento** (capitale, interessi e spese) di **Danni corporali** (morte e lesioni personali) e di **Danni materiali** (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati), involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento dei seguenti servizi accessori:

- 1 lavanderia, lavasecco e stirerie non industriali – danni ai capi di abbigliamento e/o di biancheria sottoposti a lavaggio, smacchiatura, stiratura

La garanzia comprende i danni ai capi di abbigliamento e/o di biancheria in consegna e custodia dell'**Assicurato** sottoposti a lavaggio, smacchiatura e stiratura.

- 2 attività ricreative e culturali

quali negozi, sale da ballo, discoteche, sale e locali per convegni, e quant'altro relativo ad attività ricreative e culturali, parchi gioco e/o piccolo zoo.

L'**Assicurazione** è valida a condizione che le attività sopraelencate siano svolte nel rispetto delle modalità, autorizzazioni e delle competenze previste dalla normativa di legge vigente in materia; ed è estesa alla partecipazione a mostre, fiere, esposizioni, manifestazioni in genere, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stands nei territori dell'Unione Europea e della Confederazione Elvetica.

Assimoco, per le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 163 - SALONI DI PARRUCCHIERI, ESTETISTI, CENTRI ESTETICI, BEAUTY FARM

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dall'esercizio e dalla proprietà di saloni di parrucchieri, estetisti, centri estetici, saune, bagni turchi, solarium, beauty farm, all'interno della struttura assicurata, ed è valida a condizione che sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni e delle competenze previste dalla normativa di legge vigente in materia.

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i **Danni corporali e materiali**, direttamente conseguenti all'applicazione di prodotti cosmetici ed a trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico.

Assimoco non indennizza i **Danni corporali** e le pretese di **risarcimento**:

- a) derivanti o conseguenti ad applicazioni o trattamenti effettuati al di fuori del periodo di validità dell'**Assicurazione**;
- b) quando il danno si sia manifestato dopo i 60 giorni dalla data di applicazione o del trattamento anche se denunciato nel periodo di validità dell'**Assicurazione**;
- c) derivanti o conseguenti ad iniezione di prodotti quali: collagene, silicone, acidi, gel ed altri prodotti e/o componenti invasivi;
- d) di natura estetica e fisionomica conseguenti al trattamento estetico e/o al tatuaggio per la mancata rispondenza del trattamento e/o tatuaggio all'impegno o promessa di risultato assunto dall'**Assicurato**;
- e) dovuti a o causati dal difetto originario del prodotto applicato o utilizzato;

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 164 - ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni conseguenti:

- 1 all'utilizzo di impianti e attrezzature per lo sport e da gioco, che siano in dotazione alla struttura, tra le quali a titolo esemplificativo, piscine coperte ed all'aperto, campi da calcio, calcetto, basket, pallacanestro, pallavolo, tennis, da tavolo e palestre.
- 2 all'organizzazione, da parte dell'**Assicurato**, di corsi, di passeggiate e gite e/o escursioni per gli ospiti/clienti. La garanzia è estesa alla responsabilità, anche personale, degli accompagnatori.
- 3 al noleggio di attrezzature sportive in genere, quali biciclette, velocipedi e E-Bike, slittini e sci.
- 4 all'organizzazione, da parte dell'**Assicurato**, di manifestazioni nella struttura alberghiera.

Assimoco non indennizza i sinistri derivanti dalle seguenti attività:

- arrampicata su roccia e ghiaccio con difficoltà superiori al terzo grado;
- immersione con autorespiratore;
- rafting e canoa;
- equitazione;
- Bob;

Sono esclusi inoltre i danni verificatisi in occasione di gare e relative prove, salvo che siano organizzate dall'albergatore, e di gare a carattere professionistico.

ART. 165 - RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEI FABBRICATI

L'**Assicurazione** è estesa alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato**, ai sensi di legge, per i **Danni corporali** e materiali cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario di fabbricati, inclusi gli uffici, gli alloggi privati e gli alloggi di servizio nei quali si svolge l'attività assicurata nel contratto. L'**Assicurazione** è estesa ai Danni corporali e materiali conseguenti:

- a) a lavori di ordinaria manutenzione e di straordinaria manutenzione del **Fabbricato** (purché eseguiti in economia dall'**Assicurato**, dai suoi **Familiari** o dai dipendenti dell'albergo), **sempreché** la straordinaria manutenzione abbia un costo complessivo non superiore al 25% della somma assicurata per il **Fabbricato** con il massimo di € 300.000.
- Qualora tali lavori siano affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori;
- b) a spargimento d'acqua verificatosi a seguito di guasti o rotture accidentali degli impianti idrici, di riscaldamento e/o condizionamento, compresi i danni conseguenti a rigurgiti di fogna, **ma** **sempreché** gli impianti siano di stretta pertinenza del **Fabbricato** assicurato;
- c) ad **Incendio, Scoppio ed Esplosione** del **Fabbricato** di proprietà dell'**Assicurato** per i danni provocati a persone o a **Cose** di terzi, e ciò a parziale deroga di quanto disposto all'Art. 167 – I danni non assicurati - lettera j).

Qualora per la presente garanzia fosse valida ed operante analoga **Assicurazione Incendio**, l'**Assicurazione** opererà in secondo rischio e cioè solo per l'eccedenza rispetto ai massimali e/o limiti di **Risarcimento** assicurati con la predetta **Assicurazione Incendio**.

- d) alla proprietà di parchi, aree verdi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni, **a condizione che siano di diretta pertinenza del Fabbricato;**
- e) alla quota parte di proprietà dell'**Assicurato**, quando quest'ultima sia riferita ad una singola porzione di **Fabbricato** e per i danni di cui debba rispondere in proprio; per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali altri soggetti;
- f) alla mancata rimozione di neve e ghiaccio dal **Tetto** o da coperture similari, da piante, nonché da marciapiedi o dalle aree di accesso alla struttura alberghiera;
- g) a interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività di servizi, purché conseguenti a **Danni materiali** per i quali l'**Assicurato** sia responsabile ai sensi di legge.

Assimoco, inoltre, fermo quanto disposto all'Art. 167 – I danni non assicurati - non indennizza i danni:

- corporali e materiali derivanti da lavori di ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- materiali derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei Locali;
- corporali e materiali derivanti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di arti e professioni esercitate dall'**Assicurato** o da terzi nei fabbricati assicurati;
- causati da fabbricati ubicati al di fuori dei confini della Repubblica Italiana;
- causati da fabbricati in cattivo stato di manutenzione e conservazione.

Il **Premio** della presente è calcolato in base al valore di ricostruzione a nuovo dei fabbricati di proprietà comunicato dal **Contraente/Assicurato** e indicato in **Polizza**.

Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al **Valore a nuovo** dei fabbricati.

Se al momento del **Sinistro** il **Valore a nuovo** supera di oltre il 20% il valore dichiarato in **Polizza** dall'**Assicurato**, **Assimoco** risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del **Sinistro** e in ogni caso nel limite del **Massimale** ridotto in eguale proporzione.

Qualora il **Fabbricato**, ovvero porzioni di esso, destinato ad attività alberghiera, sia in comproprietà la garanzia opera anche in nome e per conto di tutti i soggetti proprietari.

Si precisa che qualora fosse operante analoga copertura assicurativa stipulata da uno dei proprietari sul **Fabbricato** assicurato, la garanzia opererà in secondo rischio, e cioè, solo per la parte eccedente i massimali previsti dalla suddetta assicurazione.



CHI E COSA NON È
ASSICURATO

ART. 166 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Ai fini dell'**Assicurazione** RCT non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'**Assicurato** non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'**Assicurato**, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'**Assicurato** subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia, comprese qualsiasi attività complementare svolta presso dipendenze dell'**Assicurato**, salvo quanto previsto all'Art. 154 – Danni subiti da personale dell'Assicurato non compreso nella definizione di Addetti;
- d) le Società le quali, rispetto all'**Assicurato** che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

ART. 167 - I DANNI NON ASSICURATI

L'**Assicurazione** di cui all'Art. 152 – I danni assicurati – RCT; all'Art. 158 – Responsabilità civile verso i prestatori d'opera – RCO e all'Art. 165 – Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati non comprende i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. 152 – I danni assicurati – RCT punto 14;
- d) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
- e) derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
- f) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- g) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di **Terrorismo**, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.

L'Assicurazione di cui all'Art. 152 – I danni assicurati – RCT e – non comprende altresì i danni:

- h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo, quanto previsto all'Art. 152 – I danni assicurati – RCT- punto 9,10,11 e 12;
- i) alle Cose e/o Merci trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e/o scarico dai mezzi, sia in sosta nell'ambito di dette operazioni; alle Cose e/o Merci che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.
- j) da Furto e quelli a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga, salvo, se operante, quanto previsto all'Art. 152 – I danni assicurati – RCT – punto 3.
- k) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, salvo se è operante l'Art. 159 – Cose portate in albergo dai clienti;
- l) alle opere in costruzione, alle opere e/o Cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle opere e/o Cose che per volume, peso e destinazione non possono essere rimosse, salvo, se operante, quanto previsto all'Art. 162 – punto 1 - Lavanderie, lavasecco e stirerie non industriali - danni ai capi di abbigliamento e/o di biancheria sottoposti a lavaggio, smacchiatura, stiratura;
- m) a condutture ed impianti sotterranei in genere inclusi quelli ad essi conseguenti; i danni a Cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati; i danni a Fabbricati ed a Cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno da qualunque causa determinati;
- n) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l'esecuzione delle operazioni stesse, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni; ai veicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti in sosta nell'area di pertinenza dei Fabbricati e aree annesse in uso all'Assicurato, salvo quanto previsto all'Art. 161 – Custodia veicoli;
- o) cagionati da macchine, macchinari, impianti, provviste alimentari e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la loro consegna a terzi, salvo, se operante, quanto previsto all'Art. 155– Somministrazione e vendita di prodotti alimentari;
- p) cagionati da opere, impianti ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;
- q) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo, se operante, quanto previsto all'Art. 152 – I danni Assicurati – RCT - punto 5;
- r) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età, salvo quanto previsto all'Art. 152 – I danni Assicurati – RCT - punto 5;
- s) alle persone trasportate su veicoli e/o natanti a motore, salvo quanto previsto all'Art. 152 – I danni Assicurati – RCT - punto 5;
- t) derivanti dalla proprietà di Fabbricati e dei relativi impianti fissi, salvo quanto previsto all'Art. 165 – RC della proprietà dei fabbricati;
- u) da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'Art. 152 – I danni assicurati – RCT - punto 4 e all'Art. 165 – RC della proprietà dei fabbricati - lettera g);
- v) da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo; quando l'Assicurazione è stipulata per assicurare uno studio professionale e/o una Società di professionisti, sono esclusi i Danni corporali, materiali e patrimoniali inerenti la responsabilità di natura professionale derivante dall'erogazione delle prestazioni professionali esercitate dall'Assicurato.
- w) da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge.

**LIMITI DI COPERTURA****ART. 168 - EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione è efficace per i sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, sempreché tali sinistri siano conseguenti ad eventi accidentali posti in essere durante tali periodi.

ART. 169 - MASSIMALI

L'**Assicurazione** è prestata sino a concorrenza dei massimali indicati in **Polizza** che rappresentano il massimo esborso di **Assimoco** per ogni **Sinistro** indennizzabile ai sensi del presente contratto di **Assicurazione**.

Detti massimali, in presenza di clausole speciali, sono ridotti nei limiti e per gli importi – compresi e non in aggiunta – espressamente indicati nello schema riepilogativo.

Il **Massimale** stabilito resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più **Assicurati**.

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi del presente contratto, l'**Assicurazione** opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'**Assicurato** in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dall'**Assicurazione** l'obbligo di **risarcimento** derivante da mero vincolo di solidarietà.

ART. 170 - MASSIMO RISARCIMENTO

Assimoco non risponderà per somme superiori al **Massimale** per **Sinistro** previsto nel contratto per l'**Assicurazione** RCT - (Art. 152 – I danni assicurati - RCT), nel caso in cui uno stesso evento coinvolga contemporaneamente sia l'**Assicurazione** RCT - (Art. 152 – I danni assicurati - RCT) che l'**Assicurazione** RCO - (Art. 158 – I danni assicurati - RCO).

ART. 171 - FRANCHIGIE E SCOPERTO

L'**Assicurazione** opera con l'applicazione per ciascun **Sinistro** indennizzabile di una **Franchigia** assoluta o di uno **Scoperto** con un eventuale minimo riportati nello schema riepilogativo.

Pertanto, **Assimoco** risponderà dei sinistri solamente qualora l'**Indennizzo** superi l'ammontare della **Franchigia/Scoperto** e limitatamente alla parte eccedente.

È data facoltà al **Contraente/Assicurato** di scegliere tra le opzioni di **Franchigia** Small, Medium o Large, come indicate nello schema riepilogativo, che saranno applicate per ogni **Sinistro** indennizzabile a termini della presente sezione.

ART. 172 - RIEPILOGO DEI LIMITI E DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i **Limiti di Indennizzo** e/o con l'applicazione della **Franchigia/Scoperto** indicati nel seguente schema riepilogativo:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI					
Art/ Comma	Garanzia	Limite Indennizzo	Franchigia / Scoperto SMALL	Franchigia / Scoperto MEDIUM	Franchigia / Scoperto LARGE
152/1	Responsabilità Civile verso terzi	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
152/2	Atti violenti, rapine, aggressioni	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
152/3	Incendio, scoppio ed esplosione di cose dell'assicurato o da lui detenute	50% del massimale per danni a cose	10 % con minimo di € 250 danni a cose	10 % con minimo di € 500 danni a cose	10 % con minimo di € 1.000 danni a cose
152/4	Interruzione o sospensione di attività	€ 250.000	10 % con minimo di € 250 danni a cose	10 % con minimo di € 500 danni a cose	10 % con minimo di € 1.000 danni a cose
152/5	Committenza auto	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
152/6	Committenza generica	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
152/7	Errato trattamento di dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679	€ 50.000 per annualità assicurativa	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
152/8	Responsabilità Civile Personale degli Addetti	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
152/9	Responsabilità per danni causati da personale non Dipendente	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose

152/10	Responsabilità civile per danni causati da liberi professionisti e consulenti	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
152/11	Responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, amministratori e legale rappresentante	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
152/12	Responsabilità civile per fatto dei subappaltatori	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
152/13	Responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. 2008/81)	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
152/14	Danni da inquinamento	€ 100.000 solo danni a cose	10 % con minimo di € 250 danni a cose	10 % con minimo di € 500 danni a cose	10 % con minimo di € 1.000 danni a cose
154	Danni subiti da personale dell'assicurato non compreso nella definizione di Addetti	Il massimale assicurato	€ 2.600 solo per danno biologico		
155	Somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
156	Servizio di guardaroba	3.000 per cliente e 10.000 per annualità assicurativa	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo					
158/1	Responsabilità Civile verso prestatori d'opera	Il massimale assicurato	€ 2.600 solo per danno biologico		
158/2	Malattia Professionale		€ 2.600 solo per danno biologico		
158/3	Addetti stagionali		€ 2.600 solo per danno biologico		
159	Cose portate in albergo dai clienti	Il massimale prescelto per cliente	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
160	Proprietà e/o conduzione di stabilimenti balneari	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
161	Custodia Veicoli	15% del massimale per danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
162	Esercizio di servizi accessori	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
163	Saloni di parrucchieri, estetisti, centri estetici, beauty farm	Il massimale assicurato con il limite di € 25.000 per anno per danni corporali conseguenti all'applicazione di prodotti cosmetici e/o di bellezza	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
164	Organizzazione di attività sportive e ricreative	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
165	Responsabilità Civile della Proprietà dei Fabbricati	Il massimale assicurato con il limite di € 250.000 per danni a cose e per danni di Interruzione o sospensione di attività	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose

DOVE VALE LA
COPERTURA**ART. 173 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA**

L'**Assicurazione** Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) vale per i sinistri verificatisi nei territori di tutti i Paesi del Mondo.

Limitatamente ai territori di Usa, Canada e Messico, la garanzia presta i suoi effetti esclusivamente ad eventi avvenuti in conseguenza della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati con applicazione della **Franchigia** fissa per ogni sinistro di € 2.500.

L'**Assicurazione** Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO) vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del Mondo.

OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO**ART. 174 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **Sinistro** il **Contraente/Assicurato** deve darne avviso scritto (all'Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure ad **Assimoco**) entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Deve inoltre fornire, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del **Sinistro** di cui l'**Assicurato** sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al **Sinistro** successivamente a lui pervenuti.

Se l'**Assicurato** omette o ritarda la presentazione della denuncia di **Sinistro**, **Assimoco** ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 175 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

- 1 committenti e/o fornitori;
- 2 le imprese associate e/o collegate od affiliate alla **Contraente** o di qualsiasi altro Ente nel quale la **Contraente** e/o l'**Assicurato** abbia partecipazioni azionarie;
- 3 amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti dell'**Assicurato** e/o di tutte le Società predette e membri delle loro famiglie, o con i quali gli stessi abbiano rapporti di parentela diretta o indiretta o di affinità;

purché l'**Assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

Il diritto di rivalsa consente ad **Assimoco** di agire nei confronti del responsabile.

ART. 176 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE DI RESISTENZA

Assimoco assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato** la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

L'**Assicurato** è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Assimoco ha il diritto di rivalersi sull'**Assicurato** del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di **Assimoco** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito nel contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale** le spese vengono ripartite tra **Assimoco** e **Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse. **Assimoco** non rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART. 177 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. **Assimoco** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di **Assicurazione**.

SEZIONE ASSISTENZA



COSA E' SEMPRE
ASSICURATO

ART. 178 - IL FORNITORE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA GARANZIA

In caso di **Sinistro**, le **Prestazioni** della Garanzia Assistenza, descritte negli articoli di questa sezione delle Condizioni di Assicurazione, sono fornite da **Blue Assistance** S.p.A. con sede in Torino (Via santa Maria, 11), in forza di una specifica convenzione stipulata tra la stessa **Blue Assistance** S.p.A. (di seguito denominata **Blue Assistance**) e **Assimoco S.p.A.**

ART. 179 - I BENI ASSICURABILI

Sono assicurabili e possono fruire delle **Prestazioni** della garanzia assistenza solo i beni immobili e mobili, posti nelle ubicazioni assicurate e ad uso esclusivo dell'attività dichiarata in **Polizza**.

ART. 180 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Blue Assistance, in caso di emergenza, invierà presso il bene assicurato e su richiesta del **Contraente/Assicurato**:

- 1 un elettricista se manca la corrente elettrica in tutti i **Locali** dell' struttura alberghiera assicurata a causa di guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, oppure a causa di un guasto o dello scasso dell'impianto di allarme;
- 2 un fabbro, se è impossibile accedere nella struttura alberghiera assicurata a causa:
 - a) del **Furto**, dello smarrimento o della rottura delle chiavi, o a causa del guasto o dello scasso delle serrature;
 - b) dello scasso di **Fissi ed infissi**, a seguito di **Furto** tentato o consumato, **Incendio**, **fulmine**, **Scoppio**, **Esplosione**, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei **Locali** della struttura alberghiera.
- 3 un frigorista nel caso di guasto elettrico del frigorifero, dell'impianto elettrico o della valvola termostatica, si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione che possa determinare un danno alle **Merci in refrigerazione**.
- 4 un serrandista nei seguenti casi:
 - a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso;
 - b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di **Furto** o di tentato **Furto**, **Incendio**, **Esplosione**, **Scoppio**, allagamento.
- 5 un idraulico nei seguenti casi:
 - a) se la struttura alberghiera è allagata o se, in esso, manca l'acqua o ci sono infiltrazioni a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico;
 - b) se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'immobile a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;
 - c) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei **Locali** della struttura alberghiera assicurata;
 - d) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento della struttura alberghiera assicurata.
- 6 personale specializzato in tecniche di asciugatura per il salvataggio o il risanamento della struttura alberghiera e del relativo contenuto, nei seguenti casi:
 - a) se in un punto qualsiasi della struttura alberghiera assicurata, si è verificato un allagamento o infiltrazione a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
 - b) se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'immobile a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;
- 7 un sorvegliante, se risulta compromessa la sicurezza della struttura alberghiera assicurata a causa di atti di vandalismo, di **Furto** o di tentato **Furto**;

Blue Assistance si obbliga inoltre a fornire all'Amministratore della struttura alberghiera e dietro sua richiesta un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, qualora lo stesso in una località posta oltre 50 km dal comune di residenza dell'**Assicurato**, in Italia o all'estero e, a causa di **Furto**, tentato **Furto**, **Incendio**, fulmine, **Esplosione**, **Scoppio**, o altro danno per cui sia prevista l'attivazione di una delle precedenti **Prestazioni**, debba rientrare immediatamente presso la struttura alberghiera. Nel caso in cui l'Amministratore, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, **Blue Assistance** metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

**COSA NON È ASSICURATO****ART. 181 - I BENI NON ASSICURABILI**

Non sono assicurabili i beni immobili e mobili posti in ubicazioni diverse da quelle assicurate e restano a carico dell'**Assicurato** i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

ART. 182 - QUANDO NON SI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

Blue Assistance non fornirà alcuna prestazione:

- a) per i sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di **Terrorismo** o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) per i danni causati da dolo dell'**Assicurato**, ivi compreso il suicidio; o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
- c) per i danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Ogni diritto nei confronti di **Assimoco** si prescrive entro il termine di due anni dalla data del **Sinistro** che ha dato origine al diritto alla **Prestazione**, in conformità con quanto previsto all'Art. 2952 del Codice Civile.

ART. 183 - QUANDO NON SI HA DIRITTO ALL'INVIO DI TECNICI PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Blue Assistance non è tenuta all'invio:

- 1 dell'elettricista, previsto dall'Art. 180 punto 1– Prestazioni assicurate, se la mancanza di corrente elettrica nell'immobile assicurato è stata causata da:
 - a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'**Assicurato** o dei suoi collaboratori;
 - b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
 - c) guasto al cavo di alimentazione dei **Locali** della struttura alberghiera a monte del contatore.
- 2 di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura, per i casi previsti alle lettere a) e b) punto 5 e lettere a) e b) punto 6 dell'Art. 180 – Prestazioni assicurate, relativamente a:
 - a) sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
 - b) sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne della struttura alberghiera;
 - c) sinistri dovuti a negligenza dell'**Assicurato** e dei suoi collaboratori;
 - d) interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore.
 - e) danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.
- 3 di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura per i casi previsti alle lettere c) e d) punto 5 dell'Art. 180 – Prestazioni assicurate – relativamente a sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

**LIMITI DI COPERTURA****ART. 184 - LIMITI DI COPERTURA PER TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA GARANTITE**

Tutte le **Prestazioni** della Sezione Assistenza vengono erogate direttamente da **Blue Assistance** o da soggetti esplicitamente autorizzati da **Blue Assistance** ad erogarle.

Tutte le **Prestazioni** di Assistenza sono fornite, nel corso di un'annualità assicurativa di validità della **Polizza**, fino ad un massimo di 3 (tre) volte per singola tipologia.

Qualora non si usufruisca di una o più **Prestazioni**, **Blue Assistance** non è tenuta a fornire indennizzi o **Prestazioni** alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Gli interventi su immobili di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che **Blue Assistance** avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata.

Se per la garanzia Assistenza sono state contratte più assicurazioni presso diversi assicuratori e se ne è stata attivata una diversa da quella contratta con **Assimoco**, **Blue Assistance** erogherà le **Prestazioni** previste solo nella misura necessaria a rimborsare, per l'immobile assicurato, gli eventuali maggiori costi addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha emesso la **Polizza** attivata.

ART. 185 - DIRITTO DI RIVALSA PER I DANNI ATTRIBUIBILI ALLA RESPONSABILITÀ DI TERZI

Qualora si accerti che le **Prestazioni** della sezione Assistenza siano state erogate a seguito di danni attribuibili alla responsabilità di terzi o del condominio, **Blue Assistance** potrà rivalersi direttamente verso i responsabili di tali danni per l'intero costo delle **Prestazioni** erogate.

ART. 186 - LIMITI DI COPERTURA PER GLI INTERVENTI DI EMERGENZA PRESSO LA STRUTTURA ALBERGHIERA ASSICURATA

La garanzia è prestata con i limiti di **Indennizzo** indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE ASSISTENZA		
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo - €
180/1	Elettricista	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa
180/2	Fabbro	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa
180/3	Frigorista	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa
180/4	Serrandista	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa
180/5	Idraulico	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa
180/6	personale specializzato in tecniche di asciugatura	€ 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa
180/7	Sorvegliante	€ 500 per sinistro e per annualità assicurativa
180	Rientro anticipato per i danni alla struttura	€ 500 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall'Italia € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall'estero

**DOVE VALE LA COPERTURA****ART. 187 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA GARANZIA ASSISTENZA**

La struttura alberghiera assicurata deve essere ubicata entro i confini della Repubblica italiana.

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****ART. 188 - OBBLIGO DI PREVENTIVA RICHIESTA TELEFONICA DELLE PRESTAZIONI DELLA GARANZIA ASSISTENZA**

Per poter fruire delle **Prestazioni** previste dalla Sezione Assistenza, il **Contraente/Assicurato** della struttura alberghiera assicurata dovrà sempre richiederle telefonicamente a **Blue Assistance**, componendo uno dei seguenti numeri telefonici:

- 800 257 114 (numero verde), se chiama dall'Italia;
- +39 02 269.62.499 (numero a pagamento), se chiama dall'Estero o dall'Italia.

I numeri sopraindicati sono operativi 24 ore su 24.

Durante la telefonata di richiesta, il **Contraente/Assicurato** deve comunicare con precisione:

- il tipo di prestazione di cui necessita;
- l'indirizzo della struttura alberghiera assicurata;
- il suo nome e cognome;
- il numero di **Polizza** preceduto dalla sigla: ASSF;
- l'indirizzo del luogo in cui si trova;
- il numero telefonico al quale **Blue Assistance** lo richiamerà.

Nessun rimborso e nessun **Indennizzo** saranno erogati al **Contraente/Assicurato** della struttura alberghiera, se, subito dopo il **Sinistro**, non avrà richiesto telefonicamente a **Blue Assistance** le **Prestazioni** garantite, salvo il caso in cui non possano mettersi in contatto con **Blue Assistance** per causa di forza maggiore (come, ad esempio, l'intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza). Il **Contraente/Assicurato** è tenuto a documentare in maniera esaustiva tale eventuale causa di forza maggiore (tramite l'invio del verbale delle forze dell'ordine e/o del certificato del pronto soccorso).

Se l'**Assicurato** ha stipulato più assicurazioni per il medesimo **Rischio** è obbligato a dare avviso del **Sinistro** ad **Assimoco** ed a **Blue Assistance** nel termine di tre giorni a pena di decadenza della garanzia. Nel caso in cui il **Contraente** abbia già attivato la garanzia con altra o altre Compagnie Assicuratrici, le **Prestazioni** qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dallo stesso e non corrisposti dalle altre Compagnie Assicuratrici.

ART. 189 - OBBLIGO DI FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DI RIMBORSARE LE PRESTAZIONI NON DOVUTE

Il **Contraente/Assicurato** è obbligato a fornire, in originale, tutta la documentazione (giustificativi, fatture, ricevute, ecc.) che **Blue Assistance** richiederà e riterrà necessaria per l'erogazione delle **Prestazioni** previste dalla Garanzia Assistenza.

Il **Contraente** è tenuto a rimborsare ad **Assimoco** le spese da essa sostenute per l'erogazione di **Prestazioni** di assistenza che dovessero rivelarsi contrattualmente non dovute.

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE



OBBLIGHI VIGENTI
PRIMA E DOPO LA FIRMA
DEL CONTRATTO

ART. 190 - COMUNICAZIONE DELLA DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del **Rischio Assimoco** è tenuta a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successivi alla comunicazione del **Contraente** o dell'**Assicurato** e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ESEMPIO

Diminuzione del **Rischio**: uno dei fabbricati assicurati viene venduto a terzi; in tal caso il **Premio** del contratto deve essere adeguato non considerando più l'immobile alienato.

ART. 191 - COESISTENZA DI FRANCHIGIE E SCOPERTI

Nel caso in cui un **Sinistro** coinvolga più Sezioni, ovvero nel caso di **Sinistro** che, pur riguardando un'unica Sezione, colpisca beni e/o garanzie per i quali sono previste franchigie o scoperti differenziati, al danno complessivo liquidabile a termini di **Polizza** verrà dedotta soltanto la **Franchigia** o lo **Scoperto** (con l'eventuale minimo) di importo più elevato.

Il presente articolo non è operante per la Sezione Furto e Rapina.

ART. 192 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

ART. 193 - ONERI FISCALI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

Le aliquote fiscali applicate sono pari al:

- 22,25% per le Sezioni Incendio, Eventi Naturali ed Altri Danni ai Beni, Catastrofi Naturali, Furto e Rapina, Responsabilità Civile;
- 21,25% per la Sezioni Cristalli, Elettronica e Sostegno al Reddito (Maggiori spese, indennità aggiuntiva e Diaria forfettaria);
- 2,50% per la Sezione Sostegno al Reddito da Infortunio;
- 10,00% per la Sezione Assistenza;

ART. 194 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del **Contraente** o dell'**Assicurato** oppure quello della sua sede legale se persona giuridica.

ART. 195 - DOLO E COLPA GRAVE

Assimoco esclude i danni causati con dolo del **Contraente e/o Assicurato**.

Ad eccezione della sezione **Furto** e Rapina, **Assimoco** indennizza i danni anche se determinati da colpa grave del **Contraente** e/o dell'**Assicurato**, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

ART. 196 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui derogato, valgono le norme di Legge.



QUANDO E COME
PAGARE IL PREMIO

ART. 197 - TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il **Contraente** può pagare il **Premio** all'Intermediario assicurativo o ad **Assimoco** tramite:

- 1 SEPA (addebito sul C/C);
- 2 Bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad **Assimoco**;
- 3 Altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge, qualora l'intermediario assicurativo ne sia abilitato.

Il primo **Premio** o la prima rata di **Premio** (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto.

Si precisa che:

- 1 Nel caso di pagamento tramite SEPA, l'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **Polizza**, o dalla data di emissione della **Polizza** stessa se successiva, a condizione che lo stesso abbia buon esito o, in caso contrario, che il pagamento sia effettuato entro 15 giorni;
- 2 In caso di pagamento effettuato tramite bonifico, l'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 della data dell'ordine del Bonifico stesso con esecuzione immediata da parte del cliente, a condizione che lo stesso abbia buon esito; tuttavia nel caso di ordine di bonifico con indicazione di esecuzione posticipata, l'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 della data di esecuzione

Se il **Contraente** non paga i premi o le rate di pagamento successivi, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di **Assimoco** al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

**QUANDO COMINCIA E
QUANDO FINISCE
L'ASSICURAZIONE****ART. 198 - DURATA TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE**

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **Polizza**, se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto ha durata minima annuale. L'**Assicurazione** di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

L'**Assicurazione** termina:

- 1 quando il **Contraente** o **Assimoco** inviano disdetta secondo le modalità di cui all'Artt. 199 – Diritto di recesso del Contraente, 200 - Disdetta del contratto e 202 - Recesso in caso di Sinistro;
- 2 quando il **Contraente** perde la qualifica di correntista o di associato all'intermediario o dipendente del distributore così come previsto dall'Art. 201 - Perdita della qualifica di correntista o di associato o dipendente dell'intermediario che collabora o di cliente di Assicura Agenzia S.r.l.

Nel caso di disdetta della Convenzione Assicurativa Collettiva, il **Contraente** verrà informato dall'Intermediario contraente della Convenzione che a partire dalla data di effetto della disdetta la copertura cesserà automaticamente con pari data mentre verrà prestata dalla nuova Compagnia a cui è stato trasferito il rischio con continuità di copertura.

**COME DISDIRE
L'ASSICURAZIONE****ART. 199 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE**

Il diritto di recesso è operante solo se nella scheda di **Polizza** è specificata la presenza di finanziamento. In tal caso il **Contraente** ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione con lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco S.p.A. – Centro Leoni- Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 MILANO (MI), oppure tramite PEC da inviare a: Assimoco@legalmail.it. Il contratto si intende concluso a partire dalla data di sottoscrizione indicata nella scheda di **Polizza**.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o della ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata.

Il **Contraente** avrà diritto al rimborso del **Premio** pagato (al netto delle imposte) per la parte di **Rischio** non goduta dalla data della comunicazione e fino alla scadenza indicata nel contratto di Assicurazione.

ESEMPIO:

Premio imponibile di **Polizza** € 100

Recesso spedito il 40° giorno (= 320 gg di copertura non goduta)

Polizza annuale con 360 gg di copertura

Premio da rimborsare = **Premio** imponibile pagato x (gg copertura pagati e non goduti/gg copertura pagati)

ART. 200 - DISDETTA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta del **Contraente** o di **Assimoco**, mediante l'invio di lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'**Assicurazione** di durata annuale è prorogata per un anno e così successivamente.

Nel caso in cui la comunicazione di esercizio della facoltà di disdetta non sia pervenuta ad **Assimoco** entro tali termini, il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà tenuta valida per l'annualità successiva senza che il **Contraente** sia tenuto ad inviare ulteriori comunicazioni ad **Assimoco**.

**ART. 201 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI CORRENTISTA O DI ASSOCIATO O DIPENDENTE
DELL'INTERMEDIARIO CHE COLLABORA O DI CLIENTE DI ASSICURA AGENZIA SRL**

Nel caso in cui il **Contraente** perda la qualifica di correntista o associato dell'intermediario, o dipendente del distributore o di cliente di Assicura Agenzia S.r.l., l'**Assicurazione** rimarrà comunque in vigore fino alla scadenza, senza rinnovarsi tacitamente.

ART. 202 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo** **Assimoco** può recedere dall'**Assicurazione** dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), diventa efficace dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale, dalla data di ricezione della posta elettronica certificata.

Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, **Assimoco** rimborsa la parte di **Premio** pagato (al netto delle imposte) relativa al periodo di **Rischio** non corso.

Assimoco provvede alla revoca della delega di addebito - di tale rata e di quelle successive - sul rapporto di conto corrente, mediante i quali i premi sono pagati tramite procedura SEPA, intrattenuto dal **Contraente** con il proprio Istituto di Credito.

Il recesso ha effetto alla scadenza della prima rata di **Premio** successiva al termine di preavviso.

Assimoco sospende l'incasso delle rate mensili con scadenza successiva a quella in cui l'**Assicurazione** decade.

L'eventuale incasso di premi venuti a scadenza dopo la denuncia del **Sinistro** e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia di **Assimoco** ad avvalersi della facoltà di recesso.

ART. 203 - ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO IPOTECARIO O DEL FINANZIAMENTO

Qualora l'**Assicurazione** sia emessa in abbinamento ad un mutuo ipotecario o a un finanziamento e lo stesso venga estinto anticipatamente, il **Contraente** potrà chiedere alternativamente:

- la continuazione della presente **Polizza**, in accordo con il nuovo soggetto mutuante o ente finanziatore, per la durata e le condizioni originariamente pattuite con **Assimoco** che, ricorrendo tale evenienza, varierà il beneficiario delle prestazioni (vincolo);
- l'estinzione della presente **Polizza**. In tal caso il **Contraente** avrà diritto al rimborso del **Premio** imponibile pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il **Rischio** è cessato.

MODALITA' DI RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO PER IL RISCHIO NON GODUTO	
Esempio di calcolo premio annuale	
Durata copertura assicurativa in giorni	365
Durata copertura del premio	365
Giorni trascorsi dall'effetto	170
Caricamenti	58%
Premio versato lordo	€ 250
Imposte	€ 45,50
Premio versato netto	€ 204,50
Premio di rischio da rimborsare	€ 45,89
Caricamenti da rimborsare	€ 63,36
Importo totale rimborsato	€ 109,25
Esempio di calcolo premio unico	
Durata copertura assicurativa in giorni	3650
Durata copertura del premio	3650
Giorni trascorsi dall'effetto	1700
Caricamenti	58%
Premio versato lordo	€ 2.500
Imposte	€ 455,01
Premio versato netto	€ 2044,99
Premio di rischio da rimborsare	€ 458,86
Caricamenti da rimborsare	€ 633,67
Importo totale rimborsato	€ 1092,53

ART. 204 - RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO

Nel caso il mutuo o il finanziamento sia rinegoziato, ai sensi della normativa vigente, la presente **Polizza** continua alle condizioni originariamente pattuite. Al termine della scadenza originaria della **Polizza** o al momento della rinegoiazione del contratto di mutuo o del finanziamento la presente **Assicurazione** potrà essere integrata mediante una nuova **Polizza** a nuove condizioni da concordare fra le Parti.

ART. 205 - ASSICURAZIONE INCENDIO ESPLOSIONE E SCOPPIO IN ABBINAMENTO A MUTUO O FINANZIAMENTO

Nel caso in cui l'**Assicurazione** sia emessa in abbinamento ad un mutuo o a un finanziamento erogato da una Banca, operante sul territorio della Repubblica Italiana, e **Assimoco** si avvalga della facoltà concessa dagli Artt. 198 - Durata temporale dell'Assicurazione, e 202 - Recesso in caso di **Sinistro**, qualunque siano le Sezioni attivate, la stessa si impegna a mantenere valida la copertura assicurativa sino alla scadenza del finanziamento collegato, esclusivamente per gli eventi previsti dall'Art. 4 - I danni assicurati - punti da 1) a 7) della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni.

Per il mantenimento della copertura sarà emessa apposita appendice di annullamento, relativamente alle sezioni interessate, e/o un nuovo contratto, che avrà effetto dalla data del recesso comunicato all'**Assicurato** con abbuono dell'eventuale **Premio** (al netto delle imposte) pagato e non goduto

ART. 206 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DI SANZIONI

Assimoco non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi **Sinistro**, se il fatto di:

- a) garantire la copertura assicurativa;
- b) pagare un **Sinistro**;
- c) fornire una prestazione

possa esporre **Assimoco** all'applicazione o al rischio di applicazione di:

- 1) sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite;
- 2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali **Assimoco** deve attenersi.

ART. 207 - MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO E/O DEL PREMIO

In occasione del tacito rinnovo della polizza **Assimoco** può:

- 1 applicare le nuove condizioni tariffarie e contrattuali se ha modificato le condizioni (per esempio: limiti, scoperti, franchigie, testo contrattuale) o la tariffa dei rischi oggetto della copertura assicurativa, oppure
- 2 rivedere le condizioni (per esempio: massimali, limiti, scoperti, franchigie) o il premio della polizza in rinnovo, se il suo rapporto tra le spese e i premi imponibili (Combined Ratio) ha un andamento tecnico non più sostenibile.

Comunicazione

60 giorni prima della scadenza contrattuale, **Assimoco** comunica tramite lettera al **Contraente** le nuove condizioni tariffarie e contrattuali e informa l'**Intermediario**.

Se accetta le nuove condizioni

Il **Contraente**, dopo aver letto le nuove condizioni e/o preso visione del nuovo **premio** le accetta pagando il **premio** entro le ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (--> 207 – Termini e modalità di pagamento del premio).

Il pagamento del premio costituisce dichiarazione espressa di accettazione delle nuove condizioni di polizza e/o del nuovo premio.

Se non accetta le nuove condizioni

Il **Contraente**, dopo aver letto le nuove condizioni e/o preso visione del nuovo premio non accetta, non paga il nuovo premio.

Il mancato pagamento del nuovo premio entro il 15° giorno dalla scadenza comporta l'annullamento del contratto.

Non serve inviare disdetta da parte del Contraente (--> 210 - Disdetta del contratto).

Quando la **Polizza** prevede il pagamento mensilizzato e/o il pagamento con addebito automatico è fondamentale contattare l'**intermediario** (Banca o Agenzia) entro la data di scadenza della **Polizza** e chiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di **Polizza**.

NOTA BENE:

Quali spese rientrano Combined Ratio?

Le spese di cui tiene conto **Assimoco** sono i costi sinistri, le spese di acquisizione e di amministrazione.

ART. 208 - MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni del **Contraente** devono essere fatte per iscritto, all'**Intermediario** che ha assegnata la polizza ovvero direttamente ad **Assimoco** con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata A. R. alla sede della Compagnia presso Centro Leoni- Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 MILANO (MI);
- PEC: assimoco@legalmail.it.

Assimoco invia le comunicazioni al Contraente per iscritto:

- all'indirizzo di Posta Elettronica del Contraente, se quest'ultimo ha fornito il consenso all'invio delle comunicazioni in formato elettronico; o, in alternativa
- all'indirizzo indicato dal Contraente stesso per l'invio delle comunicazioni in formato cartaceo.

il **Contraente** si impegna a comunicare tempestivamente ad **Assimoco** eventuali variazioni dei dati di contatto forniti, anche avvalendosi dell'Area Riservata o contattando l'**Intermediario** che ha in gestione il contratto.

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

Condizioni generali di contratto (Art. 1341 del Codice Civile)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Contratto concluso mediante moduli o formulari (Art.1342)

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Perdita e deterioramento della cosa locata (Art. 1588 del Codice Civile)

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Incendio di cosa assicurata (Art. 1589 del Codice Civile)

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'Indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Incendio di casa abitata da più inquilini (Art. 1611 del Codice Civile)

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questa prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Responsabilità per le cose portate in albergo (Art. 1783 del Codice Civile)

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1 le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2 le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3 le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata

Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore (Art. 1784 del Codice Civile)

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1 quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2 quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucri chiuso o sigillato.

Responsabilità per colpa dell'albergatore (Art. 1785 bis del Codice Civile)

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Nozione (Art. 1803 del Codice Civile)

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Stima (Art. 1806 del Codice Civile)

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Nozione (Art. 1882 del Codice Civile)

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un Premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un Sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Prova del contratto (Art. 1888 del Codice Civile)

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la Polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della Polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Art. 1891 del Codice Civile)

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Art. 1893 del Codice Civile)

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Assicurazione in nome o per conto di terzi (Art. 1894 del Codice Civile)

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Diminuzione del rischio (Art. 1897 del Codice Civile)

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Aggravamento del rischio (Art. 1898 del Codice Civile)

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti (Art. 1900 C.C.)

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Mancato Pagamento del premio (Art. 1901 del Codice Civile)

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Assicurazione presso diversi assicuratori (Art. 1910 del Codice Civile)

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro (Art. 1913 del Codice Civile)

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza.

Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Obbligo di salvataggio (Art. 1914 del Codice Civile)

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei Danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Art. 1915 del Codice Civile)

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Art. 1916 del Codice Civile)

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Assicurazione della responsabilità civile (Art. 1917 del Codice Civile)

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'Assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Responsabilità dei padroni e dei committenti (Art. 2049 del Codice Civile)

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Responsabilità solidale (Art. 2055 del Codice Civile)

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al Risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Prestatore di lavoro subordinato (Art. 2094 del Codice Civile)

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Prescrizione in materia di assicurazione (Art. 2952 del Codice Civile)

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di Assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di Assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'Assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

ALLEGATO 1 - GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ADDETTI	Si intendono: - i titolari della struttura alberghiera, compresi i Familiari coadiuvanti; - i soci, anche a responsabilità illimitata, che prestano la loro opera nella struttura alberghiera assicurata; - gli associati in partecipazione; - i prestatori di lavoro, intendendosi per tali, tutte le persone fisiche delle quali l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro al momento del Sinistro, per lo svolgimento dell'attività assicurata nel contratto e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile. - gli stagisti, tirocinanti, partecipanti a corsi di formazione, titolari di borsa di studio per periodi di formazione. Sono esclusi dalla presente definizione: addetti stagionali (come da definizione), liberi professionisti, subappaltatori e loro dipendenti.
ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.
ADDETTI STAGIONALI	tutte le persone fisiche delle quali l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro al momento del Sinistro, per lo svolgimento dell'attività assicurata nel contratto e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile che prestano la loro opera per un periodo massimo di 120 giorni nell'arco di ogni annualità assicurativa.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, personal computer e relative unità periferiche, Conduttori esterni, stampanti, terminali, P.O.S., registratori di cassa, macchine per scrivere e da calcolo, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, pesi e bilance, modem, scanner, plotter, elaboratori di processo o di automazione industriali non al servizio esclusivo di singole macchine, server, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme e videosorveglianza, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, router. Il tutto ad uso esclusivo della struttura alberghiera, purché non oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione, né in semplice deposito.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di Assicurazione.
ASSIMOCO	Assimoco S.p.A. – Centro Leoni - Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 MILANO (MI).
ATTIVITA' ESERCITATA	attività ricettiva diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nell'ubicazione del rischio indicata in polizza. Nell'ambito di tale attività rientra altresì, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è compresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate e non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale. Tale attività esercitata è appartenente ad uno dei seguenti settori: - Hotel: sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

- **Motel:** aziende alberghiere che forniscono il servizio di autorimessa, con box o con parcheggio, per tanti posti macchina per almeno quante sono le camere per gli ospiti, nonché rifornimento carburante, ristorante o tavola calda, bar.
- **Bed & Breakfast in forma imprenditoriale:** sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare.
- **Garni:** aziende alberghiere che forniscono il servizio di alloggio e di prima colazione.
- **Pensioni:** strutture ricettive, di norma a conduzione familiare, che forniscono alloggio e servizi essenziali.
- **Residence:** esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
- **Ostelli:** strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati.
- **Rifugi alpini:** strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste in zone isolate di montagna.

BANCHI, ARMADI O MOBILI FRIGORIFERI

Contenitori per la conservazione di alimenti ove viene mantenuta una temperatura stabile.

BENI PREGIATI

Quadri, dipinti, affreschi, tappeti, mosaici, arazzi, statue, oggetti e/o servizi di argenteria, raccolte e/o collezioni d'antichità, numismatiche, filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio o valore artistico. **Il tutto non destinato alla vendita.**

BLUE ASSISTANCE

società di servizi, provvede, per conto di **Assimoco**, al contatto telefonico con l'**Assicurato**, organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

BOMBE D'ACQUA

Le bombe d'acqua (o flash flood) sono una tipologia specifica di alluvioni di origine pluviale caratterizzate da piogge molto brevi ma di elevatissima intensità, la durata va da pochi a minuti a qualche ora. Caratterizzate da acqua che raggiunge velocità elevate e detriti (terreno, alberi, altri oggetti) che vengono portati via dalla corrente.

BRADISISMO

Lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.

CELLE FRIGORIFERE

Locali per la conservazione di alimenti, ove viene mantenuta una temperatura stabile, nelle quali la composizione dell'atmosfera è mediamente uguale quella esistente all'esterno delle celle stesse.

CONDUTTORI ESTERNI

Cavi di collegamento tra le **Apparecchiature elettroniche** e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle **Apparecchiature elettroniche**.

CONTENUTO

- **Attrezzatura e arredamento:** mobilio e arredamento, biancheria, macchinari e attrezzatura completa dell'albergo; sopralci, mobili d'ufficio, cancelleria, stampati, macchine di ufficio, macchinari e **Apparecchiature elettroniche**, impianti non inclusi nella definizione di **Fabbricato**, casseforti, armadi di sicurezza; il contenuto domestico ed effetti personali dell'**Assicurato** e suoi **Familiari**; il contenuto dell'ufficio o dell'alloggio privato e/o di servizio. Si intendono compresi ombrelloni, sedie a sdraio, tavoli, sedie, attrezzature per l'intrattenimento, il tutto anche all'aperto, nelle aree esterne immediatamente adiacenti i fabbricati e di pertinenza esclusiva dell'albergo. Sono comprese anche le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal conduttore non proprietario.
- **Beni pregiati** purché di valore unitario non superiore a € 8.000,00.
- **Cose particolari e Valori**
- Provviste alimentari inerenti all'attività della struttura.

È escluso quanto previsto nella definizione di Preziosi, gli indumenti del personale dipendente che si trovino nell'ubicazione indicata in Polizza, nonché i veicoli in genere e le cose portate dai clienti, ospiti dell'albergo, consegnate e non consegnate.

CONTRAENTE	Il soggetto che sottoscrive il certificato di assicurazione Assirisk emesso in applicazione alla Convenzione Assicurativa Collettiva n° 743.58.00101356 stipulata tra Assimoco S.p.A. e Assicura Agenzia. Il Contraente e l' Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.
CONVALESCENZA	Il periodo successivo ad un Ricovero necessario per il recupero dello stato di salute compromesso da un Infortunio indennizzabile ai sensi dell' Assicurazione .
COSE (SEZIONE RCT)	Beni tangibili, ivi compresi gli animali.
COSE PARTICOLARI	Documenti anche d'archivio, disegni, registri, microfilms, fotocolors, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
DANNI CORPORALI	Morte o lesioni personali.
DANNI MATERIALI	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
DANNO DIRETTO	Il Danno materiale subito direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l' Assicurazione .
DANNO EMERGENTE	L'insieme dei Danni corporali e dei Danni materiali .
DURATA DELL'EVENTO	Per la copertura Terremoto : i danni da Terremoto avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento sismico valgono come un unico Sinistro; Per la copertura Alluvione/Inondazione/Esondazione : i danni da Alluvione, Inondazione, Esondazione avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato, che ha dato luogo al Sinistro; Per la copertura Frana/Franamento : i danni da Frana/Franamento avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato.
ESPLODENTI	Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: - a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono.
ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
FABBRICATO	I locali di proprietà o in locazione all' Assicurato destinati all'esercizio dichiarato in Polizza , costituenti l'intero Fabbricato o una sua porzione, esclusa l'area, comprese opere di fondazione o interrate nonché la quota delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune. Sono compresi: - impianti elettrici, telefonici, video-citofonici, antenne e parabole, impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria e trasporto, ascensori, montacarichi, scale mobili; - ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (comprese le insegne), Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici; - Fissi ed infissi, recinzioni fisse, muri di cinta, tettoie, cancellate e quant'altra infrastruttura inerente all'attività alberghiera, cancelli e portoni, anche azionati elettricamente; - installazioni esterne quali verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole; - piscine, solarium, impianti ed attrezzature per lo sport e da gioco; - dipendenze, porzioni adibite a civile abitazione, cantine, soffitte, box, cantine, autorimesse, parcheggi anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza; - affreschi e statue non aventi valore artistico; - rivestimenti interni ed esterni in materiali combustibili; - ufficio o alloggio/appartamento privato e/o di servizio.
FABBRICATO IN LOCAZIONE	Fabbricato per cui il proprietario trasferisce la facoltà di possesso e godimento ad un terzo in forza di contratto di locazione/comodato d'uso/usufrutto a titolo oneroso e/o gratuito.

FAMILIARI	il coniuge o convivente more uxorio dell' Assicurato/Contraente ; gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli adottivi, gli affiliati, gli affini dell' Assicurato/Contraente purché conviventi e risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di Famiglia"; i minori in affidamento, nonché i figli dell' Assicurato fiscalmente a carico dello stesso anche se non conviventi/residenti stabilmente nel Nucleo Familiare assicurato.
FENOMENO ELETTRICO	Sono manifestazioni di Fenomeno elettrico : - corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; - variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto; - sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; - arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
FISSI E INFISSI	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (ad esempio porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.
FRANAMENTO	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
FRANCHIGIA	La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell' Assicurato .
FURTO	Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori.
IMPLOSIONE	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.
INCENDIO	Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO	La somma dovuta da Assimoco in caso di Sinistro .
INFIAMMABILI	Sostanze e prodotti non classificabili Esplodenti ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
INFORTUNIO	Evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

LASTRE	Lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi), piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni. Sono comprese le Lastre costituenti insegne, anche se di materiale plastico rigido, anche poste all'esterno dei Fabbricati purché nell'area di pertinenza della struttura alberghiera, a condizione che siano stabilmente impiantate in apposite installazioni. Sono escluse le Lastre oggetto di compravendita, i lucernari e le Lastre aventi valore artistico e/o d'antiquariato.
LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO	L'importo massimo che Assimoco si impegna a corrispondere in caso di Sinistro .
LOCALI (SETTORE FURTO E RAPINA)	I locali tra loro comunicanti occupati dal Contraente/Assicurato formanti l'intera area di un Fabbricato, o parte di essa, ubicato come indicato in Polizza. Si intendono comprese le dipendenze della struttura alberghiera, anche separate purché facenti parte della stessa area di pertinenza, ad eccezione dell'eventuale deposito di riserva, se dichiarato nella scheda di Polizza.
LUCRO CESSANTE	Lesione al patrimonio del danneggiato che non si è ancora determinata, ma che si ritiene si determinerà in futuro a seguito di un comportamento illegittimo del danneggiante e che si tradurrà non già in una perdita nel patrimonio del creditore, quanto piuttosto in un mancato guadagno per quest'ultimo.
MASSIMALE	Il massimo esborso di Assimoco per Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) per Sinistro indennizzabile.
MEZZI DI CUSTODIA	Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.
PANNELLI SOLARI TERMICI	Impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio di accumulo dell'acqua calda, dai collegamenti idraulici ed elettrici.
PERDITE PATRIMONIALI	le somme che l' Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni a terzi, nonché le spese di difesa ad essi inerenti.
POLIZZA	Il certificato di assicurazione che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione.
POSTI LETTO	Il numero dei posti letto previsti dalla licenza d'esercizio.
PREMIO	Somma dovuta dal Contraente ad Assimoco a titolo di corrispettivo per la prestazione pattuita.
PRESTAZIONI (ASSISTENZA)	L'Assistenza da erogarsi in natura da parte dell'Impresa tramite Blue Assistance , nel momento del bisogno.
PREZIOSI	Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	Forma di Assicurazione per la quale Assimoco , prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l'applicazione della Regola proporzionale .

RAPINA	Sottrazione di beni e Valori mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali assicurati.
REGOLA PROPORZIONALE	Nelle assicurazioni a Valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata in Polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto all'Art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del Sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l' Indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.
RICOVERO	La degenza/permanenza ininterrotta, comportante pernottamento, in un Istituto di cura, resa necessaria per l'esecuzione di un intervento chirurgico, oppure di accertamenti ed indagini non eseguibili in ambulatorio, sempreché comprovata da idonea documentazione sanitaria e dovuta a Infortunio indennizzabile ai sensi dell' Assicurazione .
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il Sinistro .
SCIPPO	Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOPERTO	La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell' Assicurato .
SCOPPIO	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione . Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati Scoppio .
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l' Assicurazione .
STABILIMENTO BALNEARE	Struttura turistica di proprietà del Contraente e gestita dallo stesso o da terzi, secondo regolare contratto, accessoria alla struttura ricettiva assicurata in polizza che gestisce tratti di litorale o di spiaggia sia marina che lacustre, attrezzata per la balneazione e per i servizi ad essa pertinenti. Si intende assicurato l'insieme delle strutture e dotazioni necessarie allo svolgimento dell'attività quali: cabine, ombrelloni, lettini e sedie a sdraio, servizi igienici, strutture costruite anche in materiali combustibili adibite a ricezione, bar e/o ristorazione e relativo contenuto. Si intendono esclusi gli impianti solari termici e impianti fotovoltaici .
STATO DI EMERGENZA DI RILIEVO NAZIONALE	Lo "stato di emergenza di rilievo nazionale" (d.l. n. 1 del 2/1/2018, art. 24) è una condizione dichiarata al verificarsi di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che, per la loro intensità o estensione, richiedono interventi immediati con mezzi e poteri straordinari. Questa dichiarazione permette di adottare ordinanze di protezione civile in deroga alle disposizioni vigenti, per organizzare e attuare interventi di soccorso, assistenza alla popolazione, ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture, e misure economiche di sostegno
STATO DI RICOSTRUZIONE DI RILIEVO NAZIONALE	Lo "stato di ricostruzione di rilievo nazionale" si verifica quando è necessario provvedere a una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio dei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessità di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai capi II e III della legge n. 40 del 18/3/2025. Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale deve essere deliberato entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale quando il Consiglio dei ministri, ha valutato l'impossibilità di procedere ai sensi dell'articolo 25 comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 1 del 2018 (codice della protezione civile)
SUPPORTO DATI	Materiale intercambiabile per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle Apparecchiature elettroniche .
TERREMOTO	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma

TERRORISMO	Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa.
TETTO	L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.
TRATTAMENTO	Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
VALORE A NUOVO	Per Fabbricato e Rischio locativo: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; Per Attrezzature ed arredamento : il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
VALORE INTERO	Forma di Assicurazione che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del Sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, Assimoco risponde del danno in proporzione, così come previsto all'Art. 1907 del Codice Civile.
VALORI	Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore.
VETRO ANTISFONDAMENTO	Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6mm, oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6mm.



**COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
MOVIMENTO COOPERATIVO**

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621
- Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 190.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979
Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco - Albo Gruppi IVASS n. 051

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)